COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

PROVINCIA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2018

Art. 39 Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15

NORME DI ATTUAZIONE

Il Commissario ad Acta:

Il Tecnico:

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

Dott. Arch. ANDREA MINIUCCHI
ISCRIZIONE ALBO N° 919

PRIMA ADOZIONE delibera del Commissario ad Acta n.01 di data 29.01.2019
ADOZIONE DEFINITIVA delibera del Commissario ad Acta .__ di data __.__._____
APPROVAZIONE PAT delibera della G.P. n.__ di data __.__._____
PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. Bollettino Ufficiale delle Regione T.A.A. n.__ di data __.__._____

INDICE

TITOLO I 9
GENERALITA' 9
Capitolo 1 9
Disposizioni generali 9
Art. 1 Contenuti e validità del Piano Regolatore Generale 9
Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G. 9
Art. 3 Ambito di applicazione 10
Art. 4 Rapporto con il Regolamento edilizio comunale (R.E.C.) 10
Art. 5 Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie 11
Art. 6 Utilizzazione degli indici 11
Art. 7 Vincoli di inedificabilità 11
Capitolo 2 13
Definizioni, categorie di intervento e disposizioni provinciali in materia di distanze 13
Art. 8 Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni 13
Art. 9 Categorie d'intervento 13
Art. 10 Disciplina delle distanze del P.R.G. 14
Art. 11 Dotazione di parcheggi di pertinenza 15
Art. 12 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 15
Art. 13 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio. 15
TITOLO II 16
Capitolo 1 16
Attuazione del P.R.G. 16
Art. 14 Attuazione del P.R.G. 16
Art. 15 Piani attuativi – norme generali 16
Art. 16 Elenco dei piani di lottizzazione convenzionata 17
Art. 17 Elenco dei piani attuativi 20
Art. 18 Programmi integrati d'intervento 22
Art. 19 Aree soggette a progetti convenzionati 23
Art. 20 Intervento edilizio diretto 24
Capitolo 2 26
Norme particolari per l'edificazione sparsa 26

Art. 21 Generalità 26
Art. 22 Nuova edificazione sparsa 26
Art. 23 Costruzioni accessorie 27
TITOLO III 28
Disciplina degli alloggi destinati alla residenza 28
Art. 24 Campo di applicazione 28
Art. 25 Definizioni 28
Art. 26 Disciplina delle nuove costruzioni residenziali 29
Art. 27 Disciplina degli edifici residenziali esistenti 29
Art. 28 Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali 30
Art. 29 Eccezioni 30
TITOLO IV 31
Pianificazione urbanistica del settore commerciale 31
Art. 30 Disciplina del settore commerciale 31
Art. 31 Tipologie commerciali e definizioni 31
Art. 32 Localizzazione delle strutture commerciali 31
Art. 33 Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario 32
Art. 34 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli 32
Art. 35 Attività commerciali all'ingrosso 33
Art. 36 Spazi di parcheggio 33
Art. 37 Altre disposizioni 34
Art. 38 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti 34
Art. 39 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima 34
Art. 40 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti. 35
Art. 41 Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi 35
Art. 42 Valutazione di impatto ambientale 35
TITOLO V 36
Disciplina delle singole zone. 36
Capitolo 1 36
Definizioni e prescrizioni generali 36
Art. 43 Organizzazione del territorio. Prescrizioni generali di zona 36

Capitolo 2 39
Zone A - Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale 39
Art. 44 – Generalità 39
Art. dal 45 al 58 - Stralciati 39
Capitolo 3 40
Aree ad uso prevalentemente residenziale 40
Art. 59 Generalità 40
Art. 60 Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale 40
Art. 61 - Stralciato 42
Art. 62 [B1] Aree residenziali sature 42
Art. 63 [B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B20] Aree residenziali di completamento. 43
Art.64 [B18, B19] Aree residenziali di completamento con vincolo tipologico 45
Art. 65 [C1, C2, C3, C4, C5, C6] Aree residenziali di nuova espansione 45
Art. 66 [C7] – Aree residenziali di nuova espansione del PL.02 di Vigolo Vattaro 46
Art. 67 Verde privato 46
Art. 68 Parcheggi Privati 46
Capitolo 4 47
Aree destinate prevalentemente ad attività economica 47
Art. 69 – Generalità 47
Art. 70 [D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8] - Aree produttive del settore secondario di livello locale. 47
Art. 71 [D9, D10] Aree Commerciali integrate (BOSENTINO) 49
Art. 72 - [M] Aree multifunzionali 50
Art. 73 [G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7] Aree alberghiere 50
Art. 74 Aree per Campeggio (CENTA) 51
Capitolo 5 53
Zone E Aree destinate alle attività agro silvo-pastorali 53
Art. 75 Zone agricole - Generalità 53
Art. 76 E1 Area agricola 56
Art. 77 E2 Area agricole di pregio 58
Art. 78 E3 Area agricola pregiata di rilevanza locale dell'ambito territoriale di Centa 58
Art. 79 E4 Area Agricola pregiata di rilevanza locale 60
Art. 80 E5 Area agricola di rilevanza locale 61

Art. 81 E6 Aree a bosco 62
Art. 82 E7 Aree a pascolo....62
Art. 83 E8 Aree ad elevata integrità 64
Capitolo 6 65
Zone E Aree per aziende agricole.... 65
Art. 84 Aree per aziende agricole [A] 65
Art. 85 Zone per aziende zootecniche [Z]....66
Art. 86 Zone per l'itticoltura [I]....66
Art. 87 Zone per attività compatibili [AA] 67
Capitolo 7 68
Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale 68
Art. 88 Generalità....68
Art. 89 Aree per attrezzature pubbliche e servizi pubblici....68
Art. 90 Aree a verde pubblico 70
Art. 91 Aree a verde attrezzato/Verde di protezione....70
Art. 92 Parco urbano....71
Art. 93 Aree a parcheggio pubblico....72
Art. 94 Piazzole elicottero....73
Capitolo 8 74
Zone per infrastrutture e servizi 74
Art. 95 Generalità....74
Art. 96 Aree Cimiteriali....74
Art. 97 Infrastrutture tecnologiche 74
Art. 98 Spazi a servizio della mobilità 75
Art. 99 Discariche inerti....75
Art. 100 Aree destinate alla viabilità 75
Art. 101- Ferrovia e fasce di rispetto ferroviario 77
Art. 102 Percorsi pedonali 77
Art. 103 Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche 78
Art. 104 Apparati di ricezione e trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione 78
TITOLO VI 80
Aree di rispetto tutela e protezione - Tutela dell'Ambiente e dei manufatti edilizi.... 80
Art. 105 Aree di tutela ambientale....80

Art.106 Area di protezione naturalistica 80
Art. 107 Area di difesa paesaggistica 81
Art. 108 – Manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi del D.lgs.n.42 d.d. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" 82
Art. 109 - Elementi storici culturali non vincolati e invarianti del PUP 83
Art. 110 Aree a verde storico 85
Art. 111 Viabilità storica 86
Art. 112 Aree di interesse archeologico 86
Art. 113 Laghi, fiumi, torrenti e rivi 87
Art. 114 Aree di protezione fluviale – Ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP 88
Art. 115 Aree di protezione dei laghi 89
Art. 116 RL - Riserva locale 90
Art. 117 Zone di protezione dei corsi d'acqua 90
Art. 118 Beni ambientali del PUP 91
Art. 119 Sorgenti selezionale 91
Art. 120 Aree soggette a vincolo idrogeologico 92
Art. 121 Aree di riqualificazione agricolo – ambientale 92
Art. 122 Aree di recupero ambientale 93
Art. 123 Fasce di rispetto cimiteriali 94
Art. 124 Fasce di rispetto stradali 94
Art. 125 Fasce di rispetto dei depuratori 95
TITOLO VII 96
Criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale 96
Art. 126 Generalità 96
Art. 127 Criteri di tutela per gli insediamenti storici 96
Art. 128 Criteri per l'ambientazione dell'edilizia corrente 97
Art. 129 Criteri di intervento per l'edilizia produttiva e commerciale 98
Art. 130 Ambientazione degli spazi esterni 99
Art. 131 Criteri per l'ambientazione di viabilità, spazi pubblici e opere di infrastrutturazione 100
Art. 132 Protezione paesaggistica delle aree agricole 101
Art. 133 Tutela dei boschi 102
Art. 134 Tutela delle rive e dei corsi d'acqua 103
TITOLO VIII 105

Norme transitorie e finali 105
Art. 135 Varianti periodiche 105
Art. 136 Norme transitorie e finali 105
Art. 137 Varianti del "Patto Territoriale della Vigolana" 105
Art. 138. Disposizioni transitorie da applicare alla disciplina dei centri storici e dei fabbricati storici sparsi 105
Art. 139 Norme generali di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico 106
Art. 140 Tutela dall'inquinamento acustico 106
Art. 141 Deroga 107
ALLEGATI E TABELLE 108
Tabella A 108
Tabella B 109
Larghezza delle fasce di rispetto stradali al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento 109
Tabella C 109
Larghezza delle fasce di rispetto stradali all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento 109
Tabella D 110
Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto 110
Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione. 110
Tabella E 112
Manufatti accessori : Legnaie 112
Indicazioni tipologiche e dimensionali. 112

TITOLO I

GENERALITA'

Capitolo 1

Disposizioni generali

Art. 1 Contenuti e validità del Piano Regolatore Generale

1. Il presente strumento urbanistico costituisce il P.R.G. del Comune di Altopiano della Vigolana, elaborato ai sensi della L.P 4 agosto 2015, n.15 e s.m. nel proseguo chiamata legge urbanistica provinciale.
2. Il campo di applicazione del P.R.G. è costituito dall'intero territorio comunale, sul quale si applicano le previsioni contenute negli elaborati del P.R.G. elencati al successivo art. 2 – Elementi costitutivi del P.R.G.

Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.

1. Sono elementi costitutivi il presente Piano Regolatore Generale i seguenti elaborati di Progetto:

- Relazione Illustrativa
- Norme tecniche di attuazione
- Elaborati cartografici relativi al Sistema insediativo infrastrutturale
- LEG – LEGENDA SISTEMA INSEDIATIVO, PRODUTTIVO e INFRASTRUTTURALE
- SISTEMA AMBIENTALE - Elaborati in scala 1: 5.000

  AMB. 01 - Marzola
  AMB. 02 - Monte di Bosentino
  AMB. 03 – Vigolo Vattaro
  AMB. 04 - Vigolo Vattaro, Vattaro, Bosentino
  AMB. 05 – Becco di Filadonna
  AMB. 06 – Centa San Nicolò
  AMB. 07 - Cornetto

- SISTEMA INSEDIATIVO, PRODUTTIVO e INFRASTRUTTURALE - Elaborati in scala 1: 5.000

  INS. 01 - Marzola
  INS. 02 - Monte di Bosentino
  INS. 03 – Vigolo Vattaro
  INS. 04 - Vigolo Vattaro, Vattaro, Bosentino
  INS. 05 – Becco di Filadonna
  INS. 06 – Centa San Nicolò

INS. 07 - Cornetto

- SISTEMA INSEDIATIVO, PRODUTTIVO e INFRASTRUTTURALE - Elaborati in scala 1: 2.000

  INS. A – Molini di Valsorda
  INS. B – Vigolo Vattaro
  INS. C – Bosentino, Madonna del Feles, Prai
  INS. D – Cava del Friz
  INS. E – Bracagnoli, Z.A. Vigolo Vattaro
  INS. F - Vattaro
  INS. G – Rifugio Madonina, Malga Doss del Bugo
  INS. H – Campregheri, Pian dei Pradi
  INS. I – Centa San Nicolò, Frisanchi, Tiecheri
  INS. L – Cioli, Doss, Valle
  INS. M – Menegoi, Sadleri

2. In caso d'eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.
3. Nel caso in cui si riscontri non corrispondenza tra elaborati progettuali e le presenti norme, sono queste a prevalere.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il P.R.G. si applica a tutte le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio del Comune di Altopiano della Vigolana.
2. Tutti i documenti costitutivi del P.R.G. hanno valore prescrittivo ed indicativo ed identica importanza. Ogni progetto di intervento pubblico e privato dovrà dimostrare di avere valutato correttamente gli aspetti rilevanti indicati da ognuno dei documenti costitutivi del P.R.G.
3. Ai titoli autorizzativi acquisiti anteriormente alla data di adozione della presente variante al P.R.G. si applicano le disposizioni della Legge provinciale.
4. Sono ammesse deroghe al P.R.G., per edifici, impianti ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, secondo le procedure previste dalla legislazione urbanistica vigente, come richiamato all'art. 140 delle NTA.

Art. 4 Rapporto con il Regolamento edilizio comunale (R.E.C.)

1. In caso di contrasto o di semplice difformità fra le presenti Norme e il Regolamento edilizio comunale, prevalgono le presenti Norme.
2. Nel Regolamento edilizio comunale (R.E.C.) sono riportate le norme specifiche e le prescrizioni tecniche, come previsto dalla legislazione urbanistica provinciale in vigore.

Art. 5 Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie

1. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere assentita solo se il progetto è conforme alle destinazioni urbanistiche, agli indici urbanistici ed edilizi, alle prescrizioni ed ai vincoli previsti dal P.R.G.
2. L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità e le previsioni del P.R.G. e dei piani subordinati non conferiscono automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, a meno che i richiedenti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri secondo la legislazione vigente.

Art. 6 Utilizzazione degli indici

1. L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità corrispondente ad una determinata superficie, esclude ogni successiva possibilità di intervento edilizio diretto sulle superfici stesse, salvo i casi di demolizione e ricostruzione espressamente indicati nelle presenti norme e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dalla legislazione urbanistica vigente, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
2. Qualora l'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono e si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettati, sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare.
3. Per la verifica dell'indice utilizzabile vanno computati tutti gli edifici già presenti sul lotto e sulle eventuali particelle in accorpamento ad eccezione degli edifici classificati come insediamenti storici sparsi.
4. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme.
5. Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia possono sommarsi, ai fini della determinazione delle possibilità edificatorie, i relativi parametri purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.
6. Per gli edifici esistenti insistenti su due zone a diversa destinazione, l'applicazione dei parametri urbanistici va effettuata con criterio ponderale.

Art. 7 Vincoli di inedificabilità

1. Il PRG, in applicazione dell'art. 45 della Legge urbanistica provinciale individua in cartografia, con specifico riferimento normativo, le aree destinate all'insediamento che, a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, sono state trasformate in aree non edificabili.
2. Il vincolo di inedificabilità ha una durata decennale a partire dalla data di entrata in vigore della variante che ha prodotto il cambio di destinazione urbanistica.

3. Di seguito sono elencate le aree nelle quali si applicano le disposizioni del presente articolo e i relativi procedimenti di variante:
    - pp.fp. 657/2, 1423, 599 e p.ed. 355 in CC Bosentino. Variante 2018, Delibera della G P. n.___ di data __.__.____;
    - pp.ff. 2590/1, 2590/2, 193, 2599, 2806/1, 2807/1, 2808/1, 2809/3, 2811, 2805/2 e 209/3 in CC Vigolo Vattaro. Variante 2018, Delibera della G P. n.___ di data __.__.____;
    - pp.ff. 71/9 , 78/2 in CC Vattaro. Variante 2018, Delibera della G P. n.___ di data __.__.____;
    - p.ed. 520 in CC Centa San Nicolò Variante 2018, Delibera della G P. n.___ di data __.__.____;

Capitolo 2

Definizioni, categorie di intervento e disposizioni provinciali in materia di distanze

Art. 8 Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del P.R.G., si assumono le definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni definiti della legge urbanistica provinciale e specificati all'art. 3 del "Regolamento urbanistico - edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.

Art. 9 Categorie d'intervento

1. Le categorie di intervento previste dal PRG sono quelle definite dall'art. 77 della legge urbanistica provinciale, con le specificazioni contenute al TITOLO III -Capo IX "Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia" del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.
2. Sul patrimonio edilizio esistente risultano ammesse le categorie di cui al comma 1, fatte salve le seguenti specificazioni:
    a) ai fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso, si applicano le categorie di intervento previste dalle schede di rilevazione. Le opere ammesse per ciascuna categoria d'intervento sono descritte al TITOLO V - Capitolo II "Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale".
    b) sui fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso, con esclusione di quelli assoggettati alla categoria del restauro, sono ammessi gli interventi di cui all'art .77 comma 1 lett. e) punto 2, della LP 15/2015 salvo diversa indicazione della scheda di rilevazione.
    c) sui fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso, gli ampliamenti di SUN previsti dall'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3 e lett. g) punto 2) sono ammessi qualora previsti della scheda di rilevazione degli edifici. Nell'ambito degli interventi si ristrutturazione edilizia [R3] sono fatti salvi e quindi sempre ammessi, gli interventi di ampliamento della SUN esistente anche oltre il limite del 20% nel rispetto del volume urbanistico esistente.
    d) nelle zone omogenee del PRG esterne ai centri storici anche di carattere sparso, gli ampliamenti di SUN previsti dall'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3 e lett. g) punto 2) e gli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punto 1, sono ammessi qualora previsti dalle presenti norme. Sono fatti salvi e quindi sempre ammessi, gli interventi di ampliamento della SUN esistente anche oltre il limite del 20%, nel rispetto del volume urbanistico esistente.
    e) nelle zone omogenee del PRG esterne ai centri storici anche di carattere sparso, la soprelevazione di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 2 della LP 15/2015, finalizzata a rendere abitabili i sottotetti degli edifici esistenti, è annoverata tra

gli interventi di ristrutturazione anche nel caso in cui produca un incremento della SUN esistente maggiore del 20%.

3. Sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 77 comma 1 lett. h) della legge urbanistica provinciale, sono ammessi qualora previsti dalle singole norme di zona e vincolati a progetti convenzionati o alla redazione di specifici piani attuativi.

Art. 10 Disciplina delle distanze del P.R.G.

1. Il P.R.G. del Comune di Altopiano della Vigolana secondo quanto previsto dalle norme provinciali vigenti assume, per le diverse zone territoriali omogenee del P.R.G, la disciplina in materia di distanze contenute nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011, n.1858 di data 26 agosto 2011, n.2918 di data 27 dicembre 2012, n.1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 in riferimento:
   a. alle distanze minime tra edifici;
   b. alle distanze minime degli edifici dai confini;
   c. alle distanze minime da terrapieni e dei muri dai confini e dagli edifici.
2. Ai fini della determinazione delle distanze ai sensi delle deliberazioni richiamate al comma 1, si definisce il seguente schema di equiparazione tra le destinazioni d'uso del suolo del Titolo V delle presenti norme e le zone territoriali omogenee A, B e D di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:

D.M- 1444/68	Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
P.R.G.	Area di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale – Titolo V - Capitolo 2
D.M- 1444/68	Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
P.R.G.	Zona di riqualificazione urbana all'interno del perimetro degli insediamenti storici [RU], art. 61; Zone B – Residenziali sature e di completamento artt. 62, 63, 64 Aree a Verde privato art. 67; Zone G - Alberghiere art. 73 e Campeggio art.74
D.M- 1444/68	zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B)

P.R.G.	Zone C - Residenziali di nuova espansione artt. 65, 66;
D.M- 1444/68	Zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali;
P.R.G.	Zone D – Produttive del settore secondario di livello locale art.70, Commerciali integrate art.71 e Multifunzionali art.72;
D.M- 1444/68	Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
P.R.G.	Aree per l'agricoltura, la pastorizia e la silvicoltura Titolo V - Capitolo 5
	Aree per aziende agricole Titolo V - Capitolo 6
D.M- 1444/68	Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
P.R.G.	Aree per servizi e infrastrutture pubbliche e di interesse collettivo Titolo V - Capitolo 7 e 8;

Art. 11 Dotazione di parcheggi di pertinenza.

1. A prescindere dai parcheggi pubblici indicati in cartografia e regolati dall'art. 93 delle presenti norme, per tutti gli interventi edilizi o di trasformazione d'uso degli edifici esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione si applicano le disposizioni contenute all'art.60 della LP 4 agosto 2015, n.15 e al Titolo III Capo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 12 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Per la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si rimanda alle disposizioni contenute all'art.12 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 13 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale come definite dall'art. 79 della legge urbanistica provinciale e disciplinate all'art.11 del regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.G.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg).

TITOLO II

Capitolo 1

Attuazione del P.R.G.

Art. 14 Attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua mediante i piani attuativi, i progetti convenzionati, gli interventi edilizi diretti secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge urbanistica provinciale e dalle presenti norme di attuazione.

Art. 15 Piani attuativi – norme generali

1. La cartografia del PRG indica le aree nelle quali gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo.
2. Nelle zone di cui al comma 1 rilascio del titolo edilizio è subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo secondo le disposizioni contenute al Titolo II capo III della legge urbanistica provinciale, al Capo IV del Decreto del Presidente della Provincia di data 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg e nelle presenti norme di attuazione.
3. I Piani Attuativi previsti dall'art. 50 della legge urbanistica provinciale sono i seguenti:
   - RU - Piano attuativo di riqualificazione urbanistica
   - PEA Piano attuativo per specifiche finalità - edilizia pubblica o agevolata.
   - PIP - Piano attuativo per specifiche finalità - insediamenti produttivi
   - PL - Piano di lottizzazione
4. In merito alla finalità e contenuti delle singole tipologie di piano attuativo si rimanda alle disposizioni della legge provinciale.
5. Il piano attuativo come delimitato nella cartografia del PRG costituisce l'unità minima d'intervento edilizio, pertanto, fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge urbanistica provinciale e nei casi previsti dalle singole schede di piano, non è ammessa la suddivisione dell'area interessata in comparti edificatori autonomi. Il rilascio del permesso di costruire è vincolato all'approvazione del piano attuativo secondo le modalità previste dall'art. 51 della legge urbanistica provinciale.
6. Fino all'approvazione dei piani attuativi sono consentiti gli interventi gli interventi previsti dall'art. 49 della legge urbanistica provinciale.
7. In sede di redazione dei piani di lottizzazione, per una migliore organizzazione funzionale, può essere modificata la distribuzione planimetrica di destinazioni urbanistiche e volumi edilizi purché sia garantita la compensazione tra superfici ed indici di zona.
8. Le zone per attrezzature e servizi pubblici, la viabilità, i parcheggi e le zone a verde pubblico individuate dal P.R.G. all'interno del perimetro di lottizzazione devono

essere destinate all'uso pubblico e, ove richiesto, cedute gratuitamente al Comune, con modalità da stabilirsi nella convenzione di lottizzazione. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria di tali aree sono a carico dei lottizzanti.

9. I piani attuativi e i piani di lottizzazione approvati alla data di prima adozione della Variante 2018, mantengono inalterata la denominazione e i parametri urbanistici previsti nelle norme di attuazione vigenti alla data di loro approvazione. Al termine del periodo di efficacia si applicano le disposizioni contenute all'art. 54 della legge urbanistica provinciale.

Art. 16 Elenco dei piani di lottizzazione convenzionata

1. Il PRG individua con apposita grafia le seguenti aree vincolate all'approvazione dei Piani di lottizzazione convenzionata di cui all'art. 50 della legge urbanistica provinciale:

   PL.01 – Vigolo Vattaro – Via Dossi

   PL.02 – Vigolo Vattaro – Via Canaletta

   PL.03 – Vigolo Vattaro – SS 349 della Fricca

   PL.04 – Vigolo Vattaro – SS 349 della Fricca

   PL.05 – Vigolo Vattaro - Via Trento

   PL.06 – Vigolo Vattaro – Via Baloti

   PL.07– Vigolo Vattaro - SS 349 della Fricca

   PL.08 – Vigolo Vattaro – Loc. Bracagnoli

   PL.09 – Bosentino – Migazzone

   PL.10 – Bosentino – Migazzone

   PL.11 – Vattaro – Pian del Pradi

   PL.12 – Vattaro – Pian dei Pradi

   PL.13 – Centa San' Nicolò - Sadleri

   PL.14 – Centa San' Nicolò

   PL.15 – Centa San' Nicolò - Frisanchi

   PL.16 – Centa San' Nicolò - Campregheri

2. Per alcune aree vincolate a piano di lottizzazione, il PRG fornisce le seguenti prescrizioni progettuali:

PL.01 Vigolo Vattaro – Via Dossi

Il piano attuativo individuato a monte del centro storico, a ridosso delle viabilità Dossi – Baloti, oltre a disciplinare gli interventi di tipo residenziale, deve prevedere la realizzazione di una serie di infrastrutture di interesse pubblico quali ad esempio parcheggi, zone verdi e viabilità.

Per le infrastrutture valgono le seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere realizzata un'area destinata a parcheggio pubblico collocata preferibilmente in prossimità del centro storico;

b) dovrà essere realizzato uno spazio destinato al verde pubblico, attrezzato per la sosta ed il gioco, collocato preferibilmente in prossimità dell'incrocio tra Via Dossi e Via Baloti;

c) le aree destinate alle infrastrutture di cui alle lettere a) e b) devono avere una superficie complessiva di almeno il 15% della Superficie territoriale St;

d) dovrà essere previsto lo studio della viabilità interna e razionalizzato il collegamento viario tra spazio a parcheggio e centro storico;

e) parcheggio, area a verde e viabilità dovranno essere realizzati dai lottizzanti e ceduti gratuitamente al Comune.

Le nuove costruzioni devono essere realizzate in coerenza con il contesto ambientale, anche considerato il rapporto con il centro storico, tramite un'attenta analisi dei caratteri compositivi e tipologici dell'architettura tradizionale locale. Devono inoltre integrarsi nel tessuto edilizio circostante per quanto riguarda masse, tipologie ed orientamento e rispettare i seguenti criteri:

- i fabbricati dovranno essere realizzati con tipologia a blocco unico di SUN massima pari a 450 mq;

- i tetti dovranno essere realizzati con coperture a due/quattro falde, con linee di colmo poste in direzione est-ovest e senza inserimento di abbaini ed alterazioni nell'andamento delle falde.

PL.02 Vigolo Vattaro – Via Canaletta

Il piano attuativo individuato all'interno dell'ambito urbano di Vigolo Vattaro e compreso tra la Via Canaletta ed il torrente Rombonos è finalizzato a disciplinare gli interventi di tipo residenziale e la realizzazione di funzioni di carattere pubblico quali parcheggio, zone verdi e viabilità pedonale. La progettazione delle infrastrutture, degli accessi e dei percorsi, dovrà essere rivolta a garantire elevati standard di sicurezza e fruibilità; analogamente, particolare attenzione dovrà essere posta alla collocazione di percorsi carrabili e degli accessi alle singole unità residenziali al fine di garantire un coerente assetto degli spazi aperti senza spreco di territorio.

1) INFRASTRUTTURE

1.1) Per le infrastrutture valgono le seguenti prescrizioni:

a) l'accesso ai lotti edificabili ed al parcheggio dovrà essere preferibilmente unico e realizzato lungo Via Canaletta;

b) il percorso pedonale ciclabile di collegamento con il centro storico dovrà essere realizzato lungo l'argine del torrente Rombonos ed avere una larghezza minima pari a ml. 2,00.

c) tutte le opere relative alla realizzazione dei servizi pubblici (parcheggio, predisposizione fino all'intradosso della massicciata stradale del percorso ciclopedonale ed aree verdi) dovranno essere realizzate dai lottizzanti;

1.2) Nell'area a parcheggio pubblico valgono le seguenti prescrizioni:

a) per la pavimentazione vanno privilegiati materiali e tecniche costruttive atti a favorire l'evapotraspirazione dei suoli Nell'area a parcheggio è ammessa la realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

b) vanno previste superfici a verde, arbusti ed alberature di alto/medio fusto, costituite da essenze autoctone che si inseriscano armonicamente nel contesto insediativo tradizionale.

1.3) In termini quantitativi le aree destinate a parcheggio ed a verde di tutela degli insediamenti storici devono rispettare, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5 comma 3 delle presenti norme, le seguenti superfici:

a) area a parcheggio pubblico, comprensiva di accessi, isola ecologica, marciapiede e allargamento stradale, 427,55 mq;

b) area a verde di tutela degli insediamenti storici, 1609,42 mq.

2) AREE IN CESSIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE:

Le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al percorso ciclopedonale e alla complementare fascia di verde di superficie (pari a 521.39 mq) e all'area a parcheggio pubblico, comprensiva di accessi, isola ecologica, marciapiede e allargamento stradale (pari a 427,55 mq) dovranno essere cedute gratuitamente al Comune.

3) AREE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO RESIDENZIALE

I nuovi edifici residenziali dovranno essere realizzati in coerenza con il contesto urbano di appartenenza tramite un'attenta analisi dei caratteri compositivi e tipologici dell'architettura tradizionale locale. Per gli interventi di nuova costruzione sono previsti i seguenti parametri e criteri:

a) Volume (max.): 4.944 mc (comprensivo della volumetria espressa dalla p.ed. 582 in CC Vigolo Vattaro)

b) Altezza massima: 8,50 ml

c) ogni fabbricato potrà avere, nel rispetto dei parametri edificatori di cui al punto a), una volumetria (VM) massima pari a mc. 1.300 ed un numero massimo di 3 alloggi.

d) Per l'edificio residenziale esistente corrispondente alla p.ed. 582 C.C. VIGOLO VATTARO sono ammessi interventi di sola "Ristrutturazione edilizia", con l'esclusione della demolizione e dell'incremento della volumetria esistente fuori terra. In alternativa alla sola ristrutturazione è ammessa la demolizione parziale dell'edificio finalizzata alla riduzione del volume fuori terra. Al fine di garantire omogeneità al nuovo insediamento urbano la riduzione non porta superare il 45% del volume esistente.

e) Per il manufatto esistente corrispondente alla p.ed. 830 è prevista esclusivamente la demolizione**.**

PL.03 Vigolo Vattaro – SS 349 della Fricca

Il piano attuativo individuato all'interno dell'ambito urbano di Vigolo Vattaro, in prossimità della sede dei Vigili del Fuoco è finalizzato a soddisfare le esigenze abitative dei proprietari residenti e nel contempo ampliare l'attigua zona per attrezzature pubbliche, mediante la cessione gratuita al Comune dell'area individuata in cartografia.

L'indice di fabbricabilità, applicato alla sola superficie individuata come residenziale, è riportato nell'apposito cartiglio, come pure l'altezza massima.

Gli elaborati di progetto del Piano Attuativo dovranno comprendere uno studio che contempli tutte le possibili fonti di inquinamento o disagio ambientale presenti nelle vicinanze e che preveda tutti gli accorgimenti/provvedimenti tecnici (siepi, barriere naturali, barriere artificiali, dune, zone di rispetto, ecc.) atti al contenimento e/o eliminazione dei fattori di criticità valutati nello studio.

PL 04 Vigolo Vattaro – SS 349 della Fricca.

Il piano attuativo individuato ad ovest dell'abitato di Vigolo Vattaro, a ridosso dell'ex S.S. 349 della Fricca, è finalizzato alla riqualificazione dell'area precedentemente destinata ad attività ricettive alberghiere ed all'allargamento della viabilità minore esistente sul lato a valle. La convenzione di lottizzazione stabilirà l'entità di tale allargamento ed i modi di cessione gratuita al Comune.

L'edificazione può riguardare ogni intervento specificato all'art. 9 delle NTA nel rispetto degli indici di cartiglio o, se più favorevole, con il mantenimento dei volumi e delle altezze preesistenti.

Gli elaborati di progetto del Piano Attuativo dovranno comprendere uno studio che contempli tutte le possibili fonti di inquinamento o disagio ambientale presenti nelle vicinanze e che preveda tutti gli accorgimenti/provvedimenti tecnici (siepi, barriere naturali, barriere artificiali, dune, zone di rispetto, ecc.) atti al contenimento e/o eliminazione dei fattori di criticità valutati nello studio.

Art. 17 Elenco dei piani attuativi

1. Il PRG individua con apposita grafia le seguenti aree vincolate all'approvazione dei Piani attuativi. Rientrano in questo elenco i piani attuativi per specifiche finalità, i piani di riqualificazione urbana previsti dalla LP 15/2015 e i paini attuativi in corso di attuazione previsti dal PRG con riferimento alle disposizioni della LP n.1/2008.
   - Piano per specifiche finalità - Insediamenti produttivi PIP 01 - Menegoi - Centa San'Nicolo';
   - Piano per specifiche finalità - Insediamenti produttivi - PIP 02 – Bosentino.
   - Piano per specifiche finalità - Insediamenti produttivi - PIP 03 – Vigolo Vattaro;
   - Piano attuativo a Fini Generali PAG. 01 – Vattaro.
2. Per alcune aree soggette a piano attuativo, il PRG fornisce le seguenti prescrizioni progettuali.

PIP 01 - Menegoi - Centa San'Nicolo'

Il piano attuativo determina anche la viabilità di progetto, la rete degli impianti tecnologici, gli accessi all'area ed ai singoli insediamenti, la viabilità interna, gli allineamenti stradali, la planivolumetria di progetto e le alberature.

Il piano attuativo inoltre dovrà prevedere un corretto utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici produttivi, riservando consistenti zone destinate alla realizzazione di

sistemi verdi che attenuino l'impatto nel paesaggio circostante prodotto dagli edifici produttivi. Dovranno pertanto essere chiaramente indicati i percorsi carrabili, gli spazi verdi, le alberature tendendo sempre al miglioramento della qualità visiva dell'area in progetto.

I sistemi del verde, ovvero barriere visive naturali, potranno consistere in dune artificiali rinverdite, alberature, siepi, dossi, essi separeranno virtualmente la zona produttiva dal contesto circostante.

Qualora sia indispensabile per lo svolgimento dell'attività produttiva, posizionare all'aperto del materiale tecnico di qualsiasi natura e consistenza, questo dovrà essere sistemato con ordine su superfici ben definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali della strada principale e dell'accesso e comunque adeguatamente mascherate con alberature e siepi.

La progettazione dei nuovi edifici dovrà prevedere la collocazione degli stessi preferibilmente secondo allineamenti paralleli alle principali direttrici stradali.

PIP 02 – Bosentino

All'interno dell'ambito individuato dal PRG, gli indici di utilizzazione e di fabbricabilità previsti nelle disposizioni urbanistico-edilizie del P.R.G. potranno subire modifiche fino al 20%, qualora sussistano fondati motivi di ordine tecnico, economico o di conduzione aziendale.

PAG.01 – Vattaro

Il PRG rappresenta e delimita con apposita grafia l'area sottoposta a "piano attuativo d'iniziativa pubblica". Questa - compresa tra via Dante via Dosso via Giardini e "parco urbano"- risulta di proprietà comunale e ricade parte in centro storico e parte in zona per "attrezzature e servizi pubblici di livello locale".

Gli obiettivi del PA sono contenuti nella Relazione tecnica alla variante adottata in via definitiva con delibera consiliare n ° 14 d.d. 21.05.2008.

l criteri, gli indirizzi ed i parametri cui dovrà fare coerente riferimento la progettazione di dettaglio riguardano:

a) una concezione unitaria dell'intervento, finalizzata alla realizzazione di un "continuum" educativo in cui scuola e servizi possono utilmente integrarsi "sia spazialmente che nell'uso";

b) l'adeguamento alle norme di sicurezza agli standard urbanistici nonché agli indici di funzionalità didattica previsti dalle normative in vigore per i diversi edifici;

c) il restauro dell'edificio scolastico attuale ed un suo ampliamento nel rispetto sia del D. lgs. 42/2004 che del D.P.G.P. n° 17-69/76;

d) l'individuazione di un'ipotesi distributiva che organizzando dei servizi in comune fra scuola elementare ed asilo consenta a quest'ultimo di raggiungere un'adeguata capacità ricettiva; anche mediante ampliamento volumetrico;

e) la scelta di configurare lo spazio per l'attività fisica come spazio ludico – motorio anziché agonistico;

f) la necessita di un collegamento, diretto e sicuro, dall'edificio inteso non solo come spazio per lo svolgimento di giochi all'aperto ma anche come aula decentrata;

g) la riproposizione della “corte” di Villa Bortolazzi, con la ricostruzione della quinta muraria su via Dante, il recupero dell’originale “arco” d'accesso e la posa di una nuova pavimentazione in pietra;

h) l'accesso al teatro comunale dal lato nord-est dello stesso edificio, con conseguente necessità di ripensare l’arredo urbano dello spazio antistante nonché la qualità formale delle facciate che su di esso prospettano.

Gli spazi di parcheggio dovranno prevedere un‘idonea viabilità di accesso e manovra ed essere dimensionati nella misura stabilita dalle nonne provinciali in vigore per le diverse destinazioni d’uso nonché nella prospettiva di una riqualificazione - pedonalizzazione di p.zza S. Rocco. Tali infrastrutture potranno essere realizzate anche in spazi interrati.

Il PA deve essere approvato entro 2 (due) anni dalla data approvazione della variante per opere pubbliche al PRG (Del. n. 1906 di data 25.07.2008) e può essere attuato per stralci funzionali in tempi diversi, previa autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia**.**

Fino all’approvazione del PA sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservative delle costruzioni esistenti, anche con cambio di destinazione d’uso, senza aumento di volume.

Art. 18 Programmi integrati d’intervento

1. Il P.R.G. rappresenta e delimita con apposita grafia le aree interessate da programmi integrati d’intervento, Per tali aree il presente articolo definisce i criteri progettuali e parametri urbanistici di riferimento.
2. Programma integrato d’intervento [PI.01] Vattaro, relativo all’area multifunzionale [M] ubicata all’ingresso dell’abitato principale di Vattaro, lungo la viabilità statale della Fricca che conduce a Centa San Nicolò.

   Il programma integrato di intervento, da concordare con l’Amministrazione comunale, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l’integrazione di diverse tipologie di intervento, comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie private.

   L’intervento proposto costituisce un elemento essenziale per la riqualificazione dell’area posizionata lungo la suddetta viabilità principale, con l’obiettivo di definire il coerente completamento della zona tramite la progettazione integrata e l’inserimento di funzioni miste.

   Entro il perimetro dell’area sottoposta a programma, si prevede la realizzazione di edifici destinati all’insediamento di attività commerciali ed attrezzature pubbliche ed edifici destinati alla residenza. L’area destinata alle attività commerciali ed alle attrezzature pubbliche non potrà superare il 40% della superficie coperta di zona.

   Nell’area destinata alle attività commerciali ed alle attrezzature pubbliche si prevede la realizzazione di uno o due edifici posizionati parallelamente alla viabilità statale; si porrà particolare cura all’arredo urbano ed agli spazi verdi che saranno preferibilmente destinatati al verde pubblico. I parcheggi esterni dovranno essere

ricavati in fregio alla viabilità principale che delimita l'area, e direttamente accessibili dall'esterno. Al piano terra delle costruzioni saranno collocate le attività commerciali, ai piani superiori i locali destinati ad attività pubbliche, residenziali o ad altre destinazioni compatibili. I garage dovranno essere interrati.

Nella area destinata a commercio ed attrezzature pubbliche dovranno essere rispettati le seguenti prescrizioni e parametri urbanistici:

- Rapporto di copertura Rc del 50%
- Altezza del fronte [m] massima di 9,00 m.
- Il progetto dell'insediamento dovrà essere concepito in accordo con l'Amministrazione comunale.

Gli edifici residenziali saranno realizzati con tipologia a blocco, con una pianta di base di circa 140 mq di Superficie coperta [Sc], completati dalla viabilità di accesso alle costruzioni. I garage dovranno essere interrati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e parametri urbanistici:

- Indice di Utilizzazione territoriale Ut :0.45 mq/mq
- Altezza massima dell'edificio Hp [n.piani]: 3 piani
- Altezza massima dell'edificio [Hf]: 9.00 m
- Altezza massima del fronte [m]: 8.50 m

Dovranno essere previsti adeguati spazi di parcheggio e viabilità idonea per l'accesso alle singole attività insediate, con idonei spazi di sosta e manovra per i veicoli. Gli spazi a parcheggio saranno dimensionati in relazione alle singole destinazioni d'uso previste nel programma, nella misura stabilita dalle delibere della Giunta Provinciale. Gli accessi dalla e alla viabilità principale della zona dovranno essere realizzati con idonei sistemi di controllo e smaltimento del traffico (semafori, semafori "intelligenti", etc.), assicurando negli incroci la miglior visibilità e garantendo la massima sicurezza sia di chi accederà al nuovo complesso insediativo, sia di chi andrà a transitare sulla strada statale.

Il programma integrato d'intervento può essere attuato per stralci funzionali ed in tempi diversi. Attraverso il rilascio ai privati proprietari delle zone ricomprese nel piano, il Comune potrà ottenere la cessione di superfici ad uso pubblico e la stessa realizzazione di nuove viabilità di accesso e/o attraversamento e parcheggi, secondo quanto stabilito dalla apposita convenzione.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato all'approvazione del programma e della stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione, quali la viabilità di accesso e di collegamento tra le pubbliche vie, ed ai tempi e le modalità per la cessione di superfici ad esse destinate e di parcheggi pubblici, aree verdi, ...Il programma integrato d'intervento dovrà essere realizzato in armonia con gli obiettivi dell'Amministrazione pubblica che ne coordinerà l'intero svolgimento.

Art. 19 Aree soggette a progetti convenzionati

1. Il PRG individua con apposita grafia le aree che si attuano mediante il rilascio di permessi di costruire convenzionati secondo le disposizioni dell'art. 84 della legge urbanistica provinciale.

2. Gli ambiti individuati nella cartografia del PRG assoggettati a progetto convenzionato sono i seguenti**:**

   PC.01 – Tonezzeri

   PC.02 – Tonezzeri

   PC.03 – Sadleri

3. Per alcune aree soggette a progetti convenzionati, il PRG fornisce le seguenti prescrizioni progettuali.

   PC.01 e PC.02 Tonezzeri

   Si tratta di una zona esterna al limitato centro storico Tonezzeri raggiungibile dalla strada comunale proveniente da Campregheri-Girardi. Tale area di limitate dimensioni con una lieve pendenza sul versante est della valle sarà interessata da un piano di lottizzazione a scopo residenziale. Obiettivo del progetto sarà aumentare la limitata capacità residenziale della zona con interventi che propongano comunque modelli insediativi di ridotto impatto ambientale.

   I dati relativi all'area sono:

   - superficie territoriale (St): 1.395 mq (PC.01) – 1.843 mq (PC.02.);
   - destinazioni d'uso previste: residenziale art. 59;
   - parametri urbanistici: art. 65

   L'edificio o gli edifici previsti dovranno segnare il confine del territorio urbanizzato e avere le seguenti caratteristiche:

   - tipologia edilizia a schiera;
   - utilizzo di tecniche costruttive tradizionali dove siano privilegiati i materiali naturali, pietra, legno, calce…;
   - copertura a falda inclinata sprovvista di abbaini;
   - continuità con apertura visiva verso la campagna e attestamento sulla linea di confine;
   - accessi soltanto sul fronte strada;
   - delimitazione, verso la viabilità, di uno spazio ad uso pubblico piantumato e pavimentato destinati a parcheggi e aree verdi;
   - Individuazione degli spazi destinati a parcheggi pertinenziali.

   La realizzazione di tutte le opere necessarie per l'allestimento delle aree destinate al parcheggio pubblico sarà a carico dei privati.

Art. 20 Intervento edilizio diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto un piano attuativo, ed in quelle regolate da piani attuativi approvati, il P.R.G. si applica per intervento edilizio diretto, subordinato all'ottenimento del titolo edilizio ai sensi della legge urbanistica provinciale e secondo le modalità espresse dal Regolamento edilizio comunale (R.E.C.).

2. L'intervento edilizio diretto può essere attuato da soggetti privati o da operatori pubblici, alle condizioni previste dalle presenti norme.

Capitolo 2

Norme particolari per l'edificazione sparsa

Art. 21 Generalità

1. Il PRG stabilisce, nel presente capitolo, le disposizioni particolari adatte a garantire la presenza degli abitanti residenti nonché della continuità dello sviluppo edilizio secondo uno schema distributivo sparso consolidato nel corso dei secoli.

Art. 22 Nuova edificazione sparsa

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, l'edificazione a scopo residenziale, è ammessa entro una distanza di mt. 60 (misurati in proiezione orizzontale) dal perimetro del centro storico delle seguenti località Campregheri, Conzi, Fontani, Frisanchi, Girardi, Menegoi, Paldaofi, Rossi, Sadleri , Strada, Tiecheri, Tonezzeri, Uezi, Valle, Wolfi e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   a. le particelle interessate devono ricadere nelle zone E5 - Agricole di rilevanza locale;
   b. la pendenza della particella interessata non sia superiore al 50%;
   c. sia garantita l'urbanizzazione primaria;
   d. l'intervento rispetti i seguenti indici:
      - Lotto minimo = 400 mq.
      - Indice di utilizzazione fondiaria Uf [mq/mq] : 0.45 mq/mq
      - Altezza massima edificio Hp [n.piani]: 3 piani
      - Altezza massima edificio Hf [m]: 7.50 m
      - Altezza massima del fronte [m]: 7.00 m
      - SUN massima costruibile: 210 mq

      Indice di permeabilità del lotto Ip [mq/mq]: 0,25 mq/mq

   e alla condizione che:
   - il richiedente o i richiedenti la concessione edilizia siano residenti da almeno quattro anni o abbiano risieduto in passato per più di 4 anni continuativi nel Comune;
   - l'edificio da realizzare venga destinato a prima abitazione dal richiedente o dai richiedenti;
   - il richiedente o i richiedenti non siano in possesso di altra abitazione idonea con riferimento ai criteri oggettivi previsti dalla normativa per l'edilizia agevolata nel Comune;
   - il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipulazione ed all'intavolazione di convenzione fra il Comune e il richiedente, nella quale quest'ultimo si impegni a non alienare l'edificio, nemmeno parzialmente, per il tempo di

anni 15 dal momento del rilascio dell'atto abilitativo, e nella quale siano altresì previste le sanzioni convenzionali (stabilite dalla Giunta comunale) a carico del proprietario per l'inosservanza dell'obbligo stabilito nella convenzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di Legge per le ipotesi di abusi edilizi ed urbanistici.

- la tipologia costruttiva deve rispettare le caratteristiche storiche locali ed i dettami del R.E.C.

Art. 23 Costruzioni accessorie

1. Per costruzioni accessorie si intendono tutte le costruzioni a servizio dell'abitazione (nuova edificazione sparsa di cui all'art.22) quali: garage, fienili, depositi attrezzi, legnaie, ecc.., come definite all'art.3 del Regolamento edilizio urbanistico provinciale.
2. Tali costruzioni dovranno essere improntate alla massima semplicità costruttiva, principalmente con l'uso di materiali legati alla tradizione costruttiva locale.
3. Gli indici urbanistici ed edilizi, sono i seguenti:
   - Lotto minimo = 400 mq
   - Indice di utilizzazione fondiaria Uf [mq/mq]: 0,12 mq/mq
   - Altezza massima edificio Hp [n. piani]: 1 piano
   - Altezza massima edificio Hf [m]: 5,50 m
   - Altezza massima del fronte [m]: 5.00 m
   - SUN massima :30 mq
4. Dovranno inoltre rispettare le caratteristiche tipologiche della zona, nonché le prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

TITOLO III

Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

Art. 24 Campo di applicazione

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nella Legge provinciale 11 novembre 2005 n.16 e nella Delibera della Giunta provinciale n. 3015 del 30 dicembre 2005 e s.m le norme di cui al presente Titolo III trovano applicazione all'interno del Comune Catastale di Vattaro, coincidente con territorio amministrativo dell'ex comune di Vattaro.

Art. 25 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni:
   a) Edificio residenziale. Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi i volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici ecc.), con l'esclusione di locali con altre destinazioni d'uso (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.)
   b) Alloggi per il tempo libero e le vacanze – alloggi destinati a residenza ordinaria. Per i fini di cui alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16 e dell'art.57 della LP 04 marzo 2001, n.1, l'edilizia residenziale è distinta in due diverse categorie d'uso:
      I. alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi;
      II. alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti dalla lettera a), utilizzati in via permanente da soggetti non necessariamente residenti, ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro.

      Tali categorie sono definite dalle Leggi sopraccitate.

      La categoria d'uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell'alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui alla lett. b), pertanto, non coincidono necessariamente con la "prima casa", bensì con alloggi non occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi e conseguentemente utilizzati in via permanente.
   c) Edificio residenziale esistente. Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, per edificio residenziale esistente s'intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005) aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e le vacanze, compresi gli spazi accessori alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell'immobile, ubicato

normalmente all'interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a fienile ubicata esclusivamente nel sottotetto.

d) Volume. Per volume si intende il volume fuori terra Vft [mc] definito all'art. 3 comma 6 lett. q) del Regolamento Urbanistico –Edilizio provinciale. In caso di immobili con destinazioni plurime o composti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione tra le varie destinazioni o unità (muri divisori, solai, ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici, ecc.) sono contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai volumi stessi.

Art. 26 Disciplina delle nuove costruzioni residenziali

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 130, comma 1 della legge urbanistica provinciale e fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Titolo III delle NTA, non risultano ammesse nuove previsioni edificatorie finalizzate ad alloggi per il tempo libero e vacanze.
2. Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l'entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, che non comportino aumento del numero delle unità abitative né cambio d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, sono sempre possibili. L'eventuale incremento del numero di alloggi o cambio d'uso in residenza per vacanza è soggetto all'applicazione della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 e delle disposizioni del piano regolatore.

Art. 27 Disciplina degli edifici residenziali esistenti

1. Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005) sono soggetti all'applicazione della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 e dell'art. 57 della L.P. 04.03.2008 n. 1 e s.m. e i, fatte salve le seguenti tipologie d'intervento:
   - Interventi che nel rispetto del volume residenziale esistente, prevedano anche la modifica del numero delle unità immobiliari;
   - Interventi di ampliamento del volume esistente che non prevedano l'accrescimento del numero degli alloggi preesistenti;
   - Interventi di ristrutturazione che contemplano la demolizione e ricostruzione nel rispetto del volume esistente;
   - Interventi che prevedano l'ampliamento di un edificio, anche con la realizzazione di nuove unità immobiliari, purché detto l'ampliamento sia finalizzato al recupero degli spazi nel sottotetto e non superi il 15 % del volume dell'edificio esistente.
   - Nel caso di interventi concernenti l'ampliamento dell'edificio, con l'esclusione di quelli disciplinati ai punti precedenti, tutti gli alloggi ricavati nel volume in ampliamento saranno vincolati a residenza ordinaria; quando la ristrutturazione prevede anche una nuova dislocazione degli appartamenti, solo gli alloggi ricavati integralmente nell'ingombro planivolumetrico esistente non saranno gravati dalle limitazioni d'uso previste dalla L.P. 16/2005 e dall'art. 57 della L.P.

04.03.2008 n. 1 e s.m. e i., mentre quelli ricavati anche in parte in nuovi volumi saranno vincolate alla residenza ordinaria;

2. L'eventuale ampliamento laterale strettamente necessario alla realizzazione del vano scala chiuso in sostituzione di scale esterne in facciata o di vano scala non conforme alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è considerato ampliamento del volume ai fini della disciplina della L.P. 16/2005 e dell'art.57 della L.P. 04.03.2008 n. 1 e s.m. e i., ne volume urbanistico.

Art. 28 Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali

1. La trasformazione d'uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi di tipo ordinario è sempre consentita nel rispetto del PRG.
2. Le trasformazioni d'uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero e vacanze sono soggette alle seguenti prescrizioni:
    a) Il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze non potrà essere superiore al 50% del volume totale e la restante parte dovrà essere destinata alla residenza ordinaria. Tale volume di alloggi per vacanze non rientra nella contabilizzazione del contingente assegnato al comune, ai sensi dell'art.18 sexies della LP 5 settembre 1991, n. 22, salvo quanto specificato nelle eccezioni regolate dai criteri della Giunta provinciale di cui al provvedimento n. 2336, di data 26 ottobre 2007 richiamato al seguente art. 14 sexies.
    b) In caso di cambio d'uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera a) il volume in aumento, qualora non venga destinato a residenza ordinaria, è soggetto all'applicazione della legge e pertanto gli alloggi eventualmente destinati al tempo libero e vacanze verranno considerati parte del contingente assegnato al comune ai sensi dell'art.18 sexies della Lp 5 settembre 1991, n.22 e come stabilito dal precedente art. 14ter.
3. Per gli alloggi residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005 n. 16, che hanno in seguito modificato la destinazione d'uso è ammesso il ripristino della destinazione d'uso preesistente.

Art. 29 Eccezioni

1. In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione degli edifici esistenti individuati in cartografia, in caso di cambio di destinazione d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2336, di data 26 ottobre 2007.

TITOLO IV

Pianificazione urbanistica del settore commerciale

Art. 30 Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della LP 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 31 Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1° luglio 2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 32 Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune di Altopiano della Vigolana, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei centri storici stabilite al Titolo V Capitolo II delle presenti norme di attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che

illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita nel rispetto delle seguenti limitazioni:

   Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in linea generale possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

   a) nelle zone costituenti il centro urbano delle presenti norme di attuazione, negli insediamenti residenziali esistenti, di completamento, di espansione di cui agli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 delle NTA:
   b) nelle aree commerciali integrate di cui all'art. 71 delle NTA;
   c) nelle zone alberghiere e nelle zone a campeggio di cui agli artt. 73 e 74 delle NTA;
   d) nelle zone F per attrezzature pubbliche di livello locale di cui all'art. 88 delle NTA;
   e) negli spazi a servizio della mobilità di cui all'art. 98 delle NTA:

Art. 33 Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP e dall'art. 95 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:

   a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;

   b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

Art. 34 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

2. Nell'ambito delle aziende floro-orto-vivaistiche è ammesso il commercio dei propri prodotti e dei prodotti affini in conformità alle disposizioni dell'art.82 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.

Art. 35 Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 36 Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:

   a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri

   b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA ecc) ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

6. Nelle aree destinata a parcheggio si devono prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre, per ridurre il deflusso superficiale delle acque meteoriche devono essere previsti sistemi di drenaggio urbano sostenibile, quali l'utilizzo di una pavimentazione filtrante anziché impermeabile, nonché l'eventuale posa di substrati permeabili che possono favorire una naturale depurazione delle acque.
7. La progettazione delle aree a parcheggio pubblico con un numero di posti macchina superiore a 10 deve essere corredata da una valutazione di impatto acustico (art.8 comma 2 e 4 della Legge n.447/95 e s.m.) che verifichi il rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 37 Altre disposizioni

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all' apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 38 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 39 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 40 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 41 Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, che utilizzano edifici esistenti da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, insidiati all'esterno degli insediamenti storici, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri di programmazione commerciale.

Art. 42 Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

TITOLO V

Disciplina delle singole zone.

Capitolo 1

Definizioni e prescrizioni generali

Art. 43 Organizzazione del territorio. Prescrizioni generali di zona.

1. Gli interventi nel territorio comunale sono regolati per "zone" e aree in ciascuna delle quali sono prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l'edificazione.
2. Sono considerati "insediamenti “prevalentemente residenziali:
   - le zone A “Edifici e ambiti ricompresi nelle “Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale” – Insediamenti storici e storici isolati.
   - Le zone residenziali consolidate di riqualificazione urbana all’interno del perimetro degli insediamenti storici [RU]”;
   - le zone B1 residenziali sature, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B,10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B20 residenziali di completamento e B18, B19 residenziali di completamento con vincolo tipologico;
   - le zone C1, C2, C3, C4, C5, C6 per insediamenti residenziali di nuova espansione;
   - La zona C7 per insediamenti residenziali di nuova espansione del PL. 02 di Vigolo Vattaro – via Canaletta;
   - Le zone a verde privato e i parcheggi privati

   Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nei Capitoli 2 – Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale, e Capitolo 3 – Aree ad uso prevalentemente residenziale.
3. Sono considerate zone destinate prevalentemente ad “Attività economica” – Zone D e G:
   - le zone D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 per insediamenti destinati prevalentemente ad attività produttiva del settore secondario di livello locale
   - Le zone D9 e D10 per insediamenti commerciali;
   - Le zone M destinate ad attività multifunzionali;
   - le zone G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 per insediamenti alberghieri;
   - le zone destinate a campeggio.

   Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 4
4. Sono considerate zone destinate alle “Attività agrosilvopastorale"- Zone E:
   - Le zone E1, E2, E3, E4, E5 destinate all’attività agricola;
   - Le zone E6, E7 destinate all’attività silvopastorale;
   - Le zone E8 ad elevata integrità;

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 5

5. Sono considerate aree per “Aziende agricole”
   - Le zone destinate ad aziende agricole, zootecniche, itticole e ad attività compatibili.

   Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 6

6. Sono considerate zone per “Attrezzature e servizi pubblici di livello locale” – Zone F:
   - le zone per attrezzature pubbliche e servizi pubblici di livello locale (civile amministrativa, sportiva, scolastica e culturale, religiosa e multiservizi);
   - le zone a verde pubblico;
   - le zone a verde attrezzato - verde di protezione;
   - le zone a parco urbano;
   - le zone a parcheggio pubblico;
   - le zone destinate alle piazzole elicottero.

   Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 7
   - Sono considerate come zone per “Infrastrutture e servizi":
   - le zone cimiteriali;
   - le zone per infrastrutture tecnologiche;
   - gli spazi a servizio della mobilità;
   - le discariche inerti;
   - le zone destinate alla viabilità;
   - le ferrovie;
   - i percorsi pedonali e ciclopedonali;
   - gli elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche gli impianti per la radiofrequenza
   - gli apparati di ricezione e trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione

   Le norme relative agli interventi sono riportate nel Capitolo 8

7. Sono considerate zone di “Rispetto, di tutela e di protezione":
   - Le aree di tutela ambientale;
   - Le aree di protezione naturalistica;
   - Aree di difesa paesaggistica;
   - I manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
   - Elementi storici culturali non vincolati e invarianti del PUP
   - le aree a verde storico;
   - la viabilità storica;
   - le aree di interesse archeologico;

- I laghi, fiumi, torrenti e rivi;
- le aree di protezione fluviale – Ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP;
- le aree di protezione dei laghi;
- le riserve locali [RL]
- le zone di protezione dei corsi d'acqua;
- i beni ambientali del PUP;
- le sorgenti selezionale;
- Le aree soggette a vincolo idrogeologico;
- Le aree di riqualificazione agricolo-ambientale;
- le aree di recupero ambientale;
- le fasce di rispetto.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo VI.

8. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali essi sono assoggettati. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.

9. Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa i parametri edificatori, le tipologie edilizie ed insediative, la disposizione degli elementi plani volumetrici e funzionali sono contenute al Capitolo 1 del Titolo II delle NTA che precisa i contenuti dei singoli piani attuativi. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.

Capitolo 2

Zone A - Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale

Art. 44 – Generalità

1. Agli edifici e ambiti dei centri storici e ai fabbricati storici sparsi individuati nella cartografia del PRG si applicano le disposizioni transitorie previste all'art. 138

Art. dal 45 al 58 - Stralciati

Capitolo 3

Aree ad uso prevalentemente residenziale

Art. 59 Generalità

1. Sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente, ma non esclusivamente alla residenza.
2. Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, all'interno delle zone di cui al presente capitolo e nei centri storici, e secondo le prescrizioni in esso contenute nel presente capitolo, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, alberghi, pensioni, garni, uffici pubblici, privati e studi professionali, che non comportino disturbo e molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
3. Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali disciplinate al Titolo IV.
4. Nelle zone residenziali situate in prossimità di aree occupate da edifici o infrastrutture che possono indurre disagi di tipo ambientale (quali ad esempio: odori, insetti molesti, rumori, fumi, ecc.), la progettazione di nuovi interventi edilizi o di interventi che comportano trasformazione della destinazione d'uso dovrà considerare tutte le criticità prevedendo altresì tutti gli accorgimenti e dispositivi (fasce di verde inedificato interposte fra edifici esistenti e nuove costruzioni, barriere vegetali, dune, alberature, siepi, barriere fisiche, ecc.) utili all'eliminazione o al contenimento delle problematiche ambientali riscontrate. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste in Leggi specifiche.

Art. 60 Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale

1. Le zone residenziali indicate nelle tavole in scala 1:2000 e 1:5000, possono essere**:**
    a. sature **[B1]** art. 62; di completamento **[B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B20]** art. 63;
    b. di completamento con vincolo tipologico **[B18, B19]**, art. 64;
    c. di nuova espansione **[C1, C2, C3, C4, C5, C6]**, art. 65;
    d. di nuova espansione **[C7]**, art. 66 Piano di lottizzazione PL.02 Vigolo Vattaro – via Canaletta;
    e. Verde privato, art. 67
    f. Parcheggi privati, art.68

2. Queste zone, ad eccezione di quelle interne ai centri storici denominate “consolidate di riqualificazione urbana”, sono distinte attraverso un apposito cartiglio che stabilisce le diverse modalità di intervento ed i parametri di zona.
3. Nei successivi artt. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 per ciascuna delle zone individuate al precedente comma 1, sono individuati i parametri urbanistici ed edilizi.
4. Sul patrimonio edilizio esistente ricadente nelle aree di cui al precedente comma 1 con destinazione d’uso conforme alle norme di zona, fatte salve le disposizioni in materia di ampliamento, di nuova costruzione previste dalle singole norme di zona ed eventuali altre prescrizioni in esse contenute, risultano sempre ammessi gli interventi di cui all’art. 77 comma 1 lettera a), b), c), d), e), e) punti 4 e 5, f), g) punto 3 della LP 15/2915.
5. Gli interventi di nuova costruzione dovranno avvenire tenendo conto di quanto stabilitonei criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale del Titolo **VII.**
6. All’interno delle aree elencate alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, caratterizzate dalla presenza di edifici destinati alla residenza, è ammessa la realizzazione delle seguenti costruzioni accessorie:

    a) Legnaie, nel rispetto delle seguenti condizioni:

        - sia garantito il requisito di pertinenzialità nei confronti dell’edificio di riferimento;
        - superficie di appoggio in materiale stabilizzato o platea in calcestruzzo con perimetro in pietra locale faccia a vista emergente dal terreno massimo cm. 15. Nei terreni in pendio la platea potrà emergere fino ad un massimo di cm. 80 sul lato a valle;
        - realizzate completamente in legno e con tipologia a disegno semplice;
        - copertura a 2 falde (con timpano rivolto preferibilmente a valle) per strutture isolate e copertura a falda unica per strutture in aderenza a costruzioni esistenti;
        - pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
        - manto di copertura realizzato in tegole di cemento o cotto, in scandole, in lamiera verniciata color testa di moro o in lamiera di rame;
        - superficie coperta non superiore a mq. 15,00. È ammesso l’aumento di tale superficie fino ad un massimo di mq. 24,00 nel caso di edifici multiproprietà, purché la superficie a disposizione di ogni unità abitativa non superi i mq. 8,00;
        - altezza massima del fronte [m] :2,80 m
        - nel numero di un manufatto per ogni edificio esistente. Qualora i proprietari dell’edificio a cui la legnaia serve siano più di uno la legnaia dovrà comunque essere unica, divisa all’interno nel modo più opportuno e potrà presentare più porte, ma non potrà superare le misure massime ammesse;
        - devono ricadere interamente entro un raggio di ml. 30,00 dall’edificio principale ovvero entro la distanza di ml. 50,00 nel caso in cui l’edificio principale ricada all’interno del perimetro dei centri storici;

    Le legnaie devono essere realizzate in conformità agli schemi tipologici allegati alle presenti norme (Tabella E). Per particolari situazioni (straventi, accumuli

di neve, ecc.) una delle pareti della legnaia può essere interamente realizzata con tamponamento pieno.

Tali manufatti possono essere utilizzati esclusivamente a legnaia; non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. A funzione esaurita la legnaia va demolita e ripristinata la situazione urbanistica preesistente. Il posizionamento delle legnaie sul terreno di pertinenza dell'edificio principale deve tener conto del contesto paesaggistico - ambientale e salvaguardare le visuali panoramiche.

b) In alternativa alle legnaie di cui alla lettera a), per ogni edificio anche con più unità abitative, è ammessa la realizzazione di tettoie, come definite dall'art. 3 comma 4 lett. b) del Regolamento provinciale. La realizzazione di tettoie di superficie maggiore di 15,00 mq è ammessa nel rispetto dei parametri urbanistici previsti per le singole zone omogenee.

Art. 61 - Stralciato.

Art. 62 [B1] Aree residenziali sature

1. Sono le aree in cui gli edifici sono sorti in modo indipendente, senza una preventiva pianificazione attuativa o comunque una progettazione unitaria. In tali aree pertanto si riscontra la presenza di edifici con tipologie differenti tra di loro. Il piano auspica una riqualificazione di tali aree e degli edifici che sulle stesse insistono.
2. Tali aree presentano una densità edilizia tale da sconsigliare ulteriori insediamenti, in cui pertanto è vietato qualsiasi aumento del volume fuori terra, salvo quanto previsto dai commi successivi.
3. I lotti esistenti alla data di adozione del PRG non possono essere frazionati. I lotti non edificati restano tali; in particolare andranno mantenuti giardini ed orti.
4. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse tutte le categorie di intervento previste dall'art. 77 della legge urbanistica provinciale.
5. Sugli edifici di cui al comma 4, esistenti alla data del 1° gennaio 2012 sono consentiti per una sola volta i seguenti interventi:
   a. la soprelevazione delle murature perimetrali nel limite massimo di 50 cm, al fine di ottenere una altezza di interpiano [h] utile a rendere abitabili i sottotetti. Tale ampliamento dovrà essere lo stretto indispensabile al raggiungimento delle dimensioni minime dei locali così come stabilite dal regolamento edilizio comunale. Esso potrà avvenire anche con la modificazione delle altezze del colmo nonché delle linee di pendenza delle falde.
   b. In alternativa agli interventi di cui alla lettera a) se più favorevole è, consentito l'ampliamento della SUN nella misura massima del 20% della SUN esistente.
6. È ammessa la costruzione di volumi interrati [Vi] nel rispetto dell'indice di permeabilità Ip [mq/mq] = 0,2.

Art. 63 [B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B20] Aree residenziali di completamento.

1. Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria e che presentano spazi idonei all'insediamento di nuovi edifici. In ogni caso ciascun intervento edilizio dovrà necessariamente allacciarsi alle opere di urbanizzazione esistenti e sarà quindi limitato alla saturazione delle aree attualmente infrastrutturate.
2. In queste zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 delle NTA, sono ammessi i seguenti interventi:
   - nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge urbanistica provinciale;
   - gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della legge urbanistica provinciale.
3. Gli interventi edificatori di cui al comma 2 devono rispettare i seguenti parametri:

CART.	Uf [mq/mq]	Altezza dell'edificio Hp [n. piani]	Altezza dell'edificio [Hf] metri	Altezza del fronte [m] metri	Lotto min. [mq]
B2	0,19	3 piani	8.50	8.00	500
B3	0,33	2 piani	5.50	5.00	400
B4	0,33	3 piani	8.00	7.50	500
B5	0,38	3 piani	8.00	7.50	500
B6	0,38	3 piani	8.50	8.00	400
B7	0,38	3 piani	9.00	8.50	400
B8	0,45	3 piani	7.50	7.00	400
B9	0,45	3 piani	8.00	7.50	400
B10	0,45	3 piani	8.50	8.00	400
B11	0,45	3 piani	8.50	8.00	400
B12	0,45	3 piani	8.50	8.00	500
B13	0,45	4 piani	9.50	9.00	400
B14	0,53	4 piani	9.50	9.00	400
B14	0,53	4 piani	9.50	9.00	400
B15	0,60	3 piani	9.00	8.50	400
B16	0,60	4 piani	9.50	9.00	400
B17	0,60	4 piani	10.50	10.00	400
B20	0.45	3 piani	8.50	8.00	500

4. Negli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione degli edifici esistenti è ammesso il mantenimento di parametri eccedenti i limiti riportati ai commi precedenti.
5. È obbligatorio, salvo il rispetto degli indici urbanistici e edilizi, l'utilizzazione dell'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) pari ad almeno il 60% di quello massimo di zona e dell'altezza del fronte [m] pari ad almeno il 60% di quella massima di zona.
6. L'uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data di entrata in vigore della presente variante, potrà essere consentito purché la superficie a disposizione non sia inferiore al 20% di quella del lotto minimo previsto per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, corsi d'acqua, ovvero da lotti già edificati.
7. Sugli edifici esistenti alla data del 1° gennaio 2012, risultano ammessi i seguenti interventi:
    a. l'ampliamento del 20 % della SUN massima espressa dal lotto in applicazione degli indici di zona, nel rispetto del dell'altezza massima dell'edificio [Hp] e [Hf] e dell'altezza massima del fronte [m].
    b. in alternativa agli interventi previsti alla lettera a) la soprelevazione finalizzata a rendere abitabile il sottotetto fino al raggiungimento di un'altezza massima in banchina pari a 2.20 m misurata dall'estradosso del solaio del sottotetto esistente all'intradosso del tavolato o del solaio di copertura senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti e nel rispetto di una pendenza delle falde del tetto pari a un massimo del 30%. Tali interventi risultano ammessi in deroga ai parametri di zona, fatta eccezione per l'altezza del fronte [m] e l'altezza dell'edificio [Hf] che potranno essere superate fino ad un massimo di 1,50 m. Gli abbaini in facciata risultano ammessi per la realizzazione di vani finestra o porta finestra strettamente necessari a garantire i requisiti minimi di aereo illuminazione. Per la realizzazione di detti abbaini è consentito il superamento dell'altezza massima in banchina prevista dalla presente norma. La realizzazione di nuovi balconi è ammessa solo se coerente con la caratterizzazione architettonica dei fronti dell'edificio esistente. Nel caso in cui il progetto interessi per intero la(le) facciata(e) dell'edificio, la coerenza architettonica dovrà essere estesa all'intero ambito di intervento.
8. Le zone indicate con apposita simbologia sulle carte di Piano sono destinate esclusivamente ad ospitare interventi di edilizia residenziale pubblica o agevolata e soggette a compensazione ai sensi dell'art. 38 commi 6 e 7 delle norme di attuazione del P.U.P. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi edilizi è subordinato al rispetto di quanto stabilito all'art. 112 comma 8 della legge urbanistica provinciale.
9. Nella zona indicata con apposita simbologia sulle carte di Piano gli interventi devono anche rispettare le condizioni espresse nello specifico studio di compatibilità redatto in data marzo 2010 a supporto della previsione urbanistica.
10. Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno ispirarsi ai criteri di tutela del Titolo VII.

Art.64 [B18, B19] Aree residenziali di completamento con vincolo tipologico

1. Si tratta di zone analoghe per caratteristiche e funzioni a quelle di cui all'articolo precedente, nelle quali tuttavia gli interventi edilizi devono rispettare i seguenti tipi edilizi:
   a) Per l'area contraddistinta del cartiglio B18, edifico mono o bifamiliari;
   b) Per l'area contraddistinta dal cartiglio B19 a schiera, in linea, a corpi multipli, e comunque con esclusione della casa isolata.
2. In tali zone risultano ammessi gli interventi edilizi richiamati al comma 2 dell'art. 63 nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

CART.	Uf [mq/mq]	Altezza dell'edifico [Hp] n. piani	Altezza dell'edificio [Hf] metri	Altezza del fronte [m]	Lotto min. [mq]	Rc [%]	SUN max. per edificio [mq]
B18	0,36	3 piani	8.50	8.00	500	50	360
B19	0,38	3 piani	8.50	8.00	-.-	-.-	-.-

3. Sugli edifici esistenti alla data del 1° gennaio 2012, risultano ammessi gli interventi previsti al comma 7 dell'art. 63.

Art. 65 [C1, C2, C3, C4, C5, C6] Aree residenziali di nuova espansione

1. Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione con le destinazioni d'uso ammesse dall'art. 59 delle presenti Norme.
2. L'intervento edilizio di nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punto 1 della legge urbanistica provinciale, si attua attraverso piani attuativi nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

CART.	Uf [mq/mq]	Altezza dell'edificio Hp [n. piani]	Altezza dell'edificio [Hf] metri	Altezza del fronte [m] metri	Lotto min. [mq]
C1	0,38	3 piani	8.50	8.00	-.-
C2	0,38	3 piani	9.00	8.50	-.-
C3	0,45	3 piani	8.00	7.50	-.-
C4	0,45	3 piani	8.50	8.00	-.-
C5	0,45	3 piani	9.00	8.50	500
C6	0,53	4 piani	9.50	9.00	-.-

3. Fino all'approvazione del piano attuativo sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 49 comma 2 della LP 15/2015.

Art. 66 [C7] – Aree residenziali di nuova espansione del PL.02 di Vigolo Vattaro

1. Nell'area con cartiglio C7 contraddistinta dal PL. 02 si applicano gli indici e i parametri stabiliti al precedente art. 16 comma 2 della NTA.

Art. 67 Verde privato

1. Le zone destinate a verde privato comprendono le aree interne all'insediamento urbano o ad esso limitrofe di particolare interesse paesaggistico per la panoramicità e per la presenza di alberatura, prati, e di verde in genere.
2. In queste aree destinate ad ospitare giardini, orti e piccole attrezzature e colture agricole, è vietata ogni nuova costruzione. E' fatta salva la realizzazione di:
    - rampe di accesso ai garage e strade di servizio,
    - costruzioni accessorie disciplinate al comma 6 dell'art. 60 delle NTA
    - spazi di parcheggio di pertinenza delle funzioni residenziali previste all'art. 59 comma 2;
3. Gli interventi previsti al precedente comma 2 lett. a) e b) non sono ammessi qualora le aree a verde privato ricadano negli ambiti a pericolosità elevata o moderata, individuati dal PGUAP nella carta della Pericolosità, e per quelle ricadenti in ambiti fluviali di interesse ecologico.

Art. 68 Parcheggi Privati

1. Sono zone individuate dal P.R.G. destinate alla realizzazione di parcheggi privati a servizio degli edifici esistenti.
2. I parcheggi privati possono essere realizzati sia in superficie (posti-auto scoperti) che entro terra. La progettazione unitaria, estesa all'intera area individuata nel PRG, dovrà essere finalizzata alla valorizzazione degli spazi di superficie che potranno essere destinati a spazio pubblico o privato privilegiando il mantenimento degli attuali spazi a verde. La superficie destinata a parcheggi privati non viene considerata al fine della determinazione degli standard urbanistici previsti dal DM 1444/68.

Capitolo 4

Aree destinate prevalentemente ad attività economica

Art. 69 – Generalità

1. Sono le parti di territorio destinate in prevalenza ad attività economiche, alla ricettività turistica e alla produzioni e commercializzazione di beni. Le aree destinate ad attività economica si suddividono, anche con riferimento alle indicazioni del Piano Urbanistico Provinciale, in:
   - Aree produttive del settore secondario di livello locale [D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,D8];
   - Aree Commerciali [D9, D10];
   - Aree Multifunzionali [M];
   - Aree alberghiere [G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7];
   - Aree per campeggio
2. Nei successivi artt. 70, 71, 72, 73, 74 per ciascuna delle zone individuate al precedente comma 1, sono individuati i parametri urbanistici ed edilizi di riferimento.
3. Sul patrimonio edilizio esistente ricadente nelle aree di cui al precedente comma 1 con destinazione d'uso conforme alle norme di zona, fatte salve le disposizioni in materia di ampliamento, di nuova costruzione previste dalle singole norme di zona ed eventuali altre prescrizioni in esse contenute, risultano sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 77 comma 1 lettera a), b), c), d), e) e punti 4 e 5, f), g) punto 3 della LP 15/2015.

Art. 70 [D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8] - Aree produttive del settore secondario di livello locale.

1. l P.R.G. individua le zone produttive del settore secondario di interesse locale "L".
2. Le zone produttive del settore secondario sono destinate allo svolgimento delle attività previste all'art. 33 comma 1,2, 6 e 11 del PUP e dall'art. 118 della LP 4 agosto 2015, n. 15 commi 1, 2 e 3.
3. All'interno delle zone produttive è inoltre ammesso l'insediamento di attività di servizio alla persona (centro benessere, d'estetica, massaggi, parrucchiera,.), officine, stazioni di servizio, magazzini, depositi, silos, nonché gli spazi per lo stoccaggio, l'esposizione e la vendita dei materiali prodotti.
4. Per le attività commerciali valgono le disposizioni contenute al precedente Titolo 4° nel rispetto del limite del 30% della superficie di calpestio (Sdc) destinata all'attività produttiva e fatta salva la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.
5. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n. 1-41/Leg. e L.P. 6/91).

6. Nelle zone di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 delle NTA, sono ammessi i seguenti interventi:
   - nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della LP 5 agosto 2015, n. 15;
   - gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della LP 5 agosto 2015, n. 15.
7. Salvo quanto stabilito nei piani attuativi, gli interventi edificatori di cui al comma 8, devono rispettare i seguenti parametri:

CART.	Altezza massima dell'edificio [Hm]	Lotto min. [mq]	Rc [%]	ALTRE PRESCRIZIONI
D1	9.00	-.-	60%	
D2	9.00	1.000	50%	
D3	9.00	1.500	60%	
D4	10.00		60**%**	
D5	10.00	2000	-.-	
D6	9.00	1000	60%	tetto a due falde tradizionali; andamento copertura lungo le curve di livello.

8. Nella zona D1 a valle dell'abitato di Vigolo Vattaro, operazioni ammesse a sensi del comma precedente, la riconversione in destinazione produttiva e la nuova edificazione dovranno attuarsi in conformità alle disposizioni di legge relative al contenimento dell'inquinamento acustico. In particolare, tra insediamento residenziale e produttivo dovrà essere interposta una fascia per il decadimento dei livelli di rumorosità derivanti dall'attività produttiva, o essere adottati in ogni caso tutti gli accorgimenti (barriere, alberi, silenziatori, ecc.) idonei per abbattere i livelli di rumore entro i limiti di legge.

9. Nella zona D7, gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

CART.	I.e. mc/mq	Altezza massima [Hm]	Lotto min. [mq]	Rc [%]	ALTRE PRESCRIZIONI
D7	2.5	10.00	-.-	50%	Integrata

In tali aree valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

a. oltre alle destinazioni d'uso previste ai commi precedenti è ammesso l'insediamento di attrezzature ricettive (escluse alberghiere) ed attività di ristorazione.

b. Ai fini della salvaguardia della sorgente captata per uso idropotabile, nell'ambito delle categorie specificate nel precedente comma 2, le tipologie di attività produttive che andranno ad insediarsi dovranno essere valutate attentamente in fase di formazione del Piano Attuativo e prima della loro realizzazione, sulla base dei risultati di specifiche e dettagliate analisi idrogeologiche.

10. Gli edifici residenziali esistenti alla data del 1° gennaio 2012 possono essere oggetto, per una sola volta dei seguenti interventi:

    a) ampliamento del 20% della SUN esistente per scopi abitativi;

    b) ampliamento del 40% della SUN esistente per scopi produttivi,

    c) il cambio di destinazione d'uso per scopi produttivi, fatto salvo il mantenimento a destinazione residenziale di massimo 400 mc per soddisfare le esigenze di cui al precedente comma 6.

11. Le zone evidenziate in cartografia con cartiglio D8 fanno riferimento alla Variante del Patto territoriale della Vigolana". In tali zone è ammessa la realizzazione di nuovi volumi destinati all'attività artigianale, nel rispetto dei seguenti indici, criteri e parametri:

    a) Per l'area contraddistinta dalla p.f. 1555/2/4 in CC Vattaro,

       H max. = 5.00

       VU max. = 800 mc;

       Gli interventi edificatori, per quanto possibile, non dovranno comportare nuovi accessi dalla SS.349:

    b) Per l'area contraddistinta dalla p.f. 106/3/6 in CC Vattaro,

       H max. = 5.00

       VU max. = 300 mc;

12. Nelle zone di cui al comma 13 non si applicano le disposizioni dei commi 6 e 12 del presente articolo.

Art. 71 [D9, D10] Aree Commerciali integrate (BOSENTINO)

1. Sono zone destinate ad ospitare prevalentemente attività commerciali al dettaglio, nelle quali sono consentiti anche pubblici esercizi ed attività artigianali di servizio.
2. In tali zone sono ammesse anche funzioni direzionali, attività di servizio ed eventuali attività culturali, sportive e ricreative nonché attività di commercio all'ingrosso, in conformità ai Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 secondo le modalità regolamentate dalle norme del Titolo IV.
3. Non sono consentiti in tali zone nuovi insediamenti residenziali, salvo un alloggio nella misura massima di 120 mq di SUN per il proprietario o il custode o il titolare di ciascun insediamento commerciale.
4. Nelle zone di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 delle NTA, sono ammessi i seguenti interventi:
   - nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della LP 5 agosto 2015, n. 15;
   - gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della LP 5 agosto 2015, n. 15.
5. Salvo quanto stabilito nei piani attuativi, gli interventi edificatori di cui al comma 4, devono rispettare i seguenti parametri:

CART.	Uf [mq/mq]	Altezza dell'edificio [Hp] n. piani	Altezza dell'edificio [Hf] metri	Altezza del fronte [m]	Lotto min. [mq]	Rc [%]	ALTRE PRESCRIZIONI
D9	0.75	4piani	10.50	10.00	-.-	50%	
D10	0.75	4piani	9.50	9.00	1.000	50%	tetto a due falde tradizionali; andamento copertura lungo le curve di livello.

6. Gli edifici esistenti (vedi art. 13 comma 1 lett. a) e c) con destinazione diversa da quella prevista per la zona potranno essere ristrutturati, senza aumento di volume, mantenendo la destinazione d'uso in atto.

Art. 72 - [M] Aree multifunzionali

1. Nell'area multifunzionale con cartiglio M contraddistinta dal Programma integrato d'intervento PI.01 Vattaro si applicano gli indici e i parametri stabiliti al precedente art. 18 comma 2 della NTA.

Art. 73 [G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7] Aree alberghiere

1. Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti o da realizzare. Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono quelli insediamenti a carattere turistico definiti dagli artt. 2 e 3 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e ulteriormente specificati nel Regolamento di esecuzione della medesima. E' inoltre ammessa la realizzazione di soli ristoranti ed attività riconducibili alla cura della persona (centro benessere, d'estetica, massaggi**).**
2. Sono inoltre ammesse le attività commerciali previste al Titolo **IV**
3. Nelle zone di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 delle NTA, sono ammessi i seguenti interventi:
   - nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della LP 5 agosto 2015, n. 15;
   - gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della LP 5 agosto 2015, n. 15.
4. Salvo quanto stabilito nei piani attuativi, gli interventi edificatori di cui al comma 3, devono rispettare i seguenti parametri:

CART.	Uf [mq/mq]	Altezza dell'edificio [n. piani] Hp	Altezza dell'edificio [Hf] metri	Altezza del fronte [m]	Lotto min. [mq]	Rc [%]
G1	0,45	4 piani	11.00	10.50	-.-	-.-
G2	0,60	3 piani	9.00	8.50	-.-	-.-
G3	0,75	4 piani	10.50	10.00	1000	50%
G4	0,90	4 piani	11.00	10.50	-.-	40%
G5	0,90	4 piani	10.00	10.50	-.-	50%
G6	0,90	5 piani	11.50	11.00	-.-	40%
G7	0,75	4 piani	10.50	10.00	1.000	40%

5. La realizzazione di alloggi e camere per il gestore e per il personale è ammessa nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 119 della legge urbanistica provinciale e nel "Regolamento Urbanistico Edilizio" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.
6. Gli edifici residenziali esistenti alla data del 1° gennaio 2012 possono essere oggetto, per una sola volta dei seguenti interventi:

   a) 20% della SUN esistente per scopi abitativi;

   b) 40% della SUN esistente per scopi produttivi, purché siano attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalente della zona.

   c) il cambio di destinazione d'uso per le attività di cui al comma 1, fatto salvo il mantenimento a destinazione residenziale di massimo 120 mq di SUN per soddisfare le esigenze di cui al precedente comma 4.

Art. 74 Aree per Campeggio (CENTA)

1. Nelle zone destinate a campeggio il PRG si attua nel rispetto della legislazione e dei Regolamenti vigenti in materia.
2. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui alla LP 4 ottobre 2012, n.19 e relativo Regolamento di esecuzione e s.m.i.
3. Si dovrà garantire comunque, anche per le strutture esistenti:

   a) l'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio con siepi continue o con alberature di alto fusto;

   b) l'adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni, nelle misure stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio.
4. All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione. La realizzazione di alloggi e camere per il gestore e per il personale è ammessa nella misura massima di 120 mq di SUN e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 119 della legge urbanistica provinciale e negli artt. 96 e 97 del "Regolamento Urbanistico Edilizio" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.

5. Le eventuali costruzioni dovranno obbligatoriamente uniformarsi per dimensioni, tipologia, materiali e dettagli costruttivi alle costruzioni tipiche del luogo, con i seguenti parametri edificatori:
   - Altezza massima edifici o corpi di fabbrica [Hp]: 2 piani
   - Altezza massima dell'edificio [Hf]: 5.00 m
   - Altezza massima del fronte [m]: 4, 50 m
   - lunghezza massima delle fronti m. 20.00;
   - Indice di utilizzazione fondiaria [Uf] per strutture di servizio: 0,05 mq/mq
   - sono ammesse le tettoie pari a 1 mq/utente;
   - recinzioni con siepi continue o alberature ad alto fusto.

Capitolo 5

Zone E Aree destinate alle attività agro silvo-pastorali

Art. 75 Zone agricole - Generalità

1. P.R.G. individua le zone agricole, quali aree di fondamentale importanza per la salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola e la tutela paesaggistico-ambientale del territorio rurale. Esse riguardano tutte le superfici destinate dal PRG ad uso agricolo e possono comprendere degli appezzamenti boscati, ai sensi dell'art. 2 della L.P. 11/2007, che presentano marcata attitudine agricola e la testimonianza dell'attività colturale del passato recente.
2. In tali zone, qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata al miglioramento della produzione agricola/zootecnica, compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche morfologiche, colturali e naturalistiche dei luoghi. E' vietata ogni alterazione dei quadri paesistici esistenti. Sono altresì vietate tecniche e mezzi di coltivazione che possano comportare una riduzione permanente delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie, nonché la trasformazione di coltura da agricola in forestale. Sono comunque ammesse le bonifiche agrarie e le sistemazioni del terreno connesse con lo svolgimento dell'attività agricola nonché i cambi di coltura, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito nella L.P. 11/2007.
3. Le zone agro silvo-pastorali individuate dal PRG sono distinte in:

   E1 Aree agricole

   E2 Aree agricole di pregio

   E3 Area agricola pregiata di rilevanza locale dell'ambito territoriale di Centa

   E4 Area Agricola pregiata di rilevanza locale

   E5 Area agricola di rilevanza locale

   I relativi articoli integrano quanto specificato in termini generali, per tutte le aree, nel presente articolo.
4. Nelle aree destinate all'agricoltura di cui al comma 3, fatte salve le eventuali limitazioni previste dalle singole norme di zona, possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del P.U.P e dall'articolo 112 della legge urbanistica provinciale. L'edificazione è subordinata alla esistenza o alla realizzazione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione primaria.
5. Nelle zone agricole di cui al comma 3 la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, quando ricadono in un unico ambito comunale oppure sul territorio di più comuni limitrofi. In questo caso si considerano limitrofi anche i comuni non direttamente confinanti, ma che sono separati al massimo dal territorio di un altro comune. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi di questo comma, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal PRG del comune dove è realizzato l'intervento. In questo caso il comune competente, prima di rilasciare il permesso di costruire, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti. L'utilizzo delle zone a pascolo per la determinazione della densità fondiaria delle aziende a prevalente indirizzo zootecnico ai sensi dell'art.112 comma 3

della legge urbanistica provinciale, è disciplinato dall'art. 89 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".

6. Nelle aree agricole di cui al comma 3, in conformità alle disposizioni e ai criteri contenuti negli artt. 81, 84, 85, 86, 87 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale" e dei limiti dimensionali contenuti nelle norme di zona, è ammesso:

   a) lo svolgimento dell'attività agrituristica;

   b) la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni. Tali strutture, ad esclusione di quelle destinate all'allevamento, dovranno essere realizzate nel rispetto dei materiali indicati nell'allegata tabella E.

   c) la realizzazione di manufatti per l'apicoltura;

   d) opere di bonifica e di sistemazione del terreno;

   e) Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico nel rispetto dei parametri previsti nelle singole norme di zona.

   ad esclusione delle zone E5, è inoltre prevista:

   f) la realizzazione di impianti di biogas di cui all' art. 114 della legge urbanistica provinciale

   g) la realizzazione di costruzioni pertinenziali interrate, per una Superficie coperta massima Sc pari a 70 mq posti in aderenza o entro una distanza di 50 m dagli edifici esistenti compresi quelli ricadenti negli "insediamenti storici sparsi" i purché finalizzati ad un uso connesso con l'attività svolta nell'edificio esistente e purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente (almeno 30 cm. sopra la soletta), salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.

7. Con riferimento alle disposizioni dell'art. 37 delle NTA del PUP, l'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica è ammessa nel rispetto delle disposizioni dell'art. 81 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale" e dei parametri previsti dalle singole norme di zona.

8. Nelle aree agricole, E1, E2,E3, E4 è inoltre ammessa la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo nel rispetto dell'art. 37, comma 4, lett. a) delle Norme di attuazione del PUP e nel rispetto del limite dimensionale pari a 400 mc. La realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo è autorizzata in conformità delle disposizioni contenute all'art. 71 e dei requisiti soggettivi, oggettivi e di funzionalità aziendale definiti agli artt.72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale". I casi e le condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie, nelle aree disciplinate dal presente articolo, sono stabiliti dall'art. 80 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".

9. Gli edifici esistenti nelle aree agricole di cui al comma 3, con destinazione diversa da quella agricola, oppure dismessi dall'uso agricolo, oppure in aree diverse da quelle agricole purché in disponibilità dell'azienda, possono essere oggetto di interventi di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto delle disposizioni dell'art. 80 comma 3 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".

10. In conformità alle disposizioni provinciali richiamate al precedente comma 2, non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo.

11. La nuova edificazione e per il cambio d'uso dei manufatti si dovranno rispettare le seguenti precisazioni:

    a) le stalle dovranno essere localizzate su aree distanti almeno 50 ml. dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature ed impianti turistici;

    b) tutte le nuove stalle dovranno distare dalle abitazioni non meno di 30 ml., esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con la stalla ed essere situata sopravvento; devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di 30 ml. Dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di 30 ml. dalle strade provinciali o di maggiore interesse nazionale, non minore di 50 ml. da cisterne e prese d'acqua potabile;

    c) le nuove abitazioni dovranno distare dalle stalle e relative concimaie non meno di 30 ml., esclusa l'abitazione del conduttore per la quale vale quanto specificato alla precedente lett. b).

12. Per gli edifici esistenti alla data del 1° gennaio 2012 in ricompresi nelle aree agricole di cui al comma 3 non evidenziati come insediamenti storici sparsi al fine esclusivo di garantirne l'attività agricola e/o la funzionalità delle destinazioni d'uso in atto, sono ammessi i seguenti interventi:

    a) sugli edifici a destinazione residenziale sono ammessi:
    - gli interventi di cui all'art. 62 comma 4 e 5 delle NTA da destinarsi a scopi abitativi. Qualora l'intervento preveda la ristrutturazione di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 4 della LP 15/2015, la traslazione del fabbricato su altro sedime deve essere motivata da esigenze di valorizzazione del contesto paesaggistico.
    - la realizzazione delle costruzioni accessorie previste all'art.60 comma 6 delle NTA.

    b) sugli edifici produttivi agricoli, in alternativa agli interventi previsti dalle singole norme di zona, è ammesso l'ampliamento fino al 40% della SUN preesistente, da destinarsi a scopi produttivi dell'azienda agricola.

    Gli ampliamenti previsti al presente comma, non possono comunque superare i 90 mq di SUN complessiva.

13. Allo scopo di favorire la permanenza in loco dei residenti, in alternativa agli interventi di cui al precedente comma 12, è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti ed il loro ampliamento fino a 105 mq di SUN qualora sussistano le seguenti condizioni:

    a) il richiedente l'intervento sia residente nell'edificio da almeno 3 anni;

    b) l'intervento sia finalizzato all'ampliamento dell'unità abitativa in cui risiede il richiedente oppure alla realizzazione di una nuova unità abitativa da destinarsi a "prima casa" del richiedente o di un suo parente di primo grado che non dispongano di altro alloggio idoneo sul territorio nazionale.

14. Gli ampliamenti di cui ai commi 12 e 13 dovranno rispettare l'altezza massima del fronte [m]di ml. 9,00. Gli ampliamenti di edifici con altezza del fronte superiore alla

massima stabilita (ml. 9,00) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

15. E' anche ammesso l'ampliamento interrato purché realizzato all'interno del sedime dell'edificio esistente e dell'eventuale ampliamento consentito.

16. Nelle aree di cui al presente articolo è ammesso il riuso degli edifici rurali e produttivi esistenti da almeno 30 anni (non evidenziati come insediamenti storici sparsi) non più utilizzati a fini agricoli, al fine della conservazione del rapporto ambientale spazio aperto – spazio costruito.

17. Sugli immobili di cui al comma 16 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con variazione della destinazione d'uso in residenza rurale o agricolo-produttiva, e limitati aumenti di volume. Tali interventi non possono comunque comportare aumento di volume superiore al 5 % del volume edilizio (Ve) esistente né alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità rispetto a quelle esistenti originariamente. Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto al fine della conservazione della memoria storica.

18. Con carattere di eccezionalità ed in caso di motivata necessità, in aggiunta agli interventi di cui ai commi precedenti, è ammessa la demolizione totale dell'esistente e contestuale ricostruzione, laddove si verifichi almeno una delle seguenti situazioni:

    a) il manufatto esistente presenti condizioni statiche precarie a tal punto da rendere insufficiente il risanamento ed il consolidamento della struttura;

    b) la ricostruzione, effettuata con modesto spostamento del sedime, consenta il rispetto delle norme sulle distanze;

    c) l'intervento consenta l'adeguamento tipologico, formale e costruttivo del manufatto ai caratteri tradizionali dell'edilizia rurale della zona, ad un livello qualitativo non perseguibile in altro modo.

19. La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico.

20. Sono ammesse le attività commerciali insediabili secondo le modalità regolamentate dal Titolo IV.

Art. 76 E1 Area agricola

1. Sono le zone individuate ai sensi dell'art. 37 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008 dove, per l'accertata qualità dei suoli e per l'entità degli investimenti, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche vanno considerate come esigenze primarie.

2. In queste zone, individuate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000, oltre a quanto stabilito nel precedente art.75, sono ammesse esclusivamente attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente:

    a) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare, con esclusione di nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale;

b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;

c) tettoie per una Superficie coperta Sc massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,50 ml. Dette tettoie potranno raggiungere una Superficie coperta Sc massima di 100 mq e l'altezza massima del fronte prevista al successivo comma 5 se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml. 50 dall'edificio aziendale, al quale devono essere legate da vincolo di pertinenzialità. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale.

3. I richiedenti il titolo edilizio per nuove costruzioni relative agli interventi di cui al precedente comma 2, devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000, all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole - sezione prima o seconda;

4. Previo parere favorevole dell'organo provinciale previsto dal P.U.P. 2008, è altresì ammessa la realizzazione di:

   a) strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata ovvero da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale;

   b) impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia;

   c) maneggi;

   d) strutture di limitata entità e facilmente rimovibili destinate ad attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo.

5. Le nuove costruzioni di cui ai precedenti commi 2) e 4) devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici:

   - lotto minimo mq. 3.000; per la realizzazione di tettoie di cui al comma 2 lett. c) il lotto minimo è ridotto a mq. 1.500;
   - Indice di utilizzazione fondiaria Uf massimo pari a 0.04 mq/mq così ripartito: 0,03 mq/mq per le parti legate alle attività produttive e 0.01 mq/mq per le parti destinate ad abitazione fatto salvo il rispetto di limiti dimensionali previsti dal Regolamento urbanistico provinciale.;
   - SUN massima per attività produttive 360 mq, ad esclusione dell'abitazione.
   - SUN massima per abitazione, non superiore al 40% della SUN destinata ad attività produttiva;
   - Altezza massima edificio Hp [n. piani]: 3 piani
   - Altezza massima del fronte [m]: 9,00 m fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici, la cui altezza sarà determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura

6. Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo la SUN massima viene elevata a 600 mq e l'indice di utilizzazione fondiaria Uf per le attività produttive è elevato a 0,05 mq/mq.

7. Sulle particelle precedentemente destinate alla discarica d'inerti denominata "Val", nella realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere posto particolare riguardo all'accumulo dei rifiuti inerti, secondo le disposizioni contenute all'interno del Testo

unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Leg.) come modificato dalla L.P. 11/2006.

Art. 77 E2 Area agricole di pregio

1. Sono le zone individuate ai sensi dell'art. 38 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008, caratterizzate da elevata qualità colturale, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico produttivo che paesaggistico-ambientale.
2. Ai fini della tutela produttiva e paesistica, nelle aree agricole di pregio sono ammessi, di norma, esclusivamente gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo e quelli di cui all'art. **75.**
3. E' ammessa tuttavia la realizzazione degli interventi previsti al precedente art. **76** commi 2 e 4 qualora, valutate le alternative, risulti dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali casi va accertata al sussistenza delle condizioni da parte dell'organo provinciale preposto, come previsto all'art. 38 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008**.**
4. Nelle zone agricole di pregio sono comunque vietati:

   a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti;

   b) trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, nell'arredo degli spazi aperti;

   c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.
5. Le zone indicate con apposita simbologia sulle carte di Piano sono soggette a compensazione ai sensi dell'art. 38 comma 7 delle norme di attuazione del P.U.P. e pertanto subordinate alle condizioni della convenzione da stipularsi in accordo con quanto disposto dall'art. 62 della L.P. 1/2008.

Art. 78 E3 Area agricola pregiata di rilevanza locale dell'ambito territoriale di Centa

1. Le zone agricole di interesse primario sono quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerate come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale. Esse sono individuate nella cartografia di piano in scala 1:5000 e 1:2000.
2. Tali zone svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico.
3. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole trasformare la coltura agricola in forestale.

4. Nelle zone agricole di interesse primario dovranno essere rispettate le seguenti condizioni per la costruzione dei manufatti:

   a) le stalle dovranno essere localizzate su aree distanti almeno 100 mt. dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, per attrezzature turistiche, destinate a verde pubblico;

   b) tutte le nuove stalle dovranno distare dalle abitazioni non meno di 30 mt. Esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con la stalla ed essere situata sopravento; devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di 30 mt. dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore m di 30 mt. dalle strade provinciali, non minore di 50 mt. da cisterne e prese d'acqua potabile;

   c) per le distanze da pozzi e sorgenti si rinvia all'art.119.

5. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle ed i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni. La costruzione di ricoveri o annessi agricoli per la conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, essiccatoi, silos, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

6. I proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituisse pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione e la recinzione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultino indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista. Il Sindaco provvede con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.

7. La viabilità rurale minore non indicata dal PRG deve essere realizzata rispettando le disposizioni provinciali vigenti.

8. Nelle aree di cui al presente articolo sono altresì vietate tecniche e mezzi di coltivazione che possano comportare una riduzione permanente delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie.

9. In queste zone, oltre a quanto previsto nel precedente art. 75 sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche e precisamente:

   a) tettoie per una Superficie coperta Sc massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,5 mt. Dette tettoie potranno raggiungere una Superficie coperta Sc massima di 100 mq e l'altezza massima del fronte prevista al successivo comma 5 se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml. 50 dall'edificio aziendale. È prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale;

   b) esercizi rurali e bed and breakfast (L.P. 15.05.2002 n. 7).

c) la realizzazione di costruzioni interrate, per una Superficie coperta Sc non superiore a 50 mq. in aderenza o posti entro una distanza di 50 mt. dagli edifici esistenti in zona e dagli edifici esistenti nei centri storici, purché finalizzati ad un uso connesso con l'attività svolta nell'edificio esistente, e purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente (almeno 30 cm. sopra la soletta), salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.

10. I richiedenti il titolo edilizio costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 9 devono risultare iscritti dell'Archivio provinciale delle imprese agricole a termine della L.P. 11/2000 - sezione prima o seconda;
11. Gli interventi di cui al precedente comma 8 devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:
    - Lotto minimo: mq. 2.500; per la realizzazione di tettoie di cui alla lett. a) il lotto minimo è ridotto a 1.500 mq.
    - Indice di utilizzazione fondiaria Uf massimo pari a 0.04 mq/mq così ripartito: 0,03 mq/mq per le parti legate alle attività produttive e 0.01 mq/mq per le parti destinate ad abitazione fatto salvo il rispetto di limiti dimensionali previsti dal Regolamento urbanistico provinciale;
    - La SUN massima consentita per attività produttive è di 360 mq ad esclusione dell'abitazione.
    - SUN massima per abitazione non superiore al 50% della SUN destinata ad attività produttiva
    - Rapporto di copertura Rc massimo è pari al 50%
    - Altezza massima edificio Hp [n. piani]: 3 piani
    - L'altezza massima del fronte [m] è pari 9 m, fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici, la cui altezza sarà determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura
12. Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo la SUN massima viene elevata a 600 mq e l'indice di utilizzazione fondiaria Uf per le attività produttive è elevato a 0,05 mq/mq.
13. Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto.
14. Per l'intervento previsto nell'ambito del Patto territoriale della Vigolana, sulle pp.ff 181/1/2 in CC Centa, in loc. Tiecheri si prescinde dall'individuazione del lotto minimo.

Art. 79 E4 Area Agricola pregiata di rilevanza locale

1. Sono zone che contengono nel loro insieme elementi di valenza sia produttiva-colturale che paesistica-ambientale complessivamente minori rispetto alle aree agricole individuate dal P.U.P.
2. In queste zone, individuate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 75 è ammessa la realizzazione delle seguenti attrezzature:

a) tettoie per una Superficie coperta Sc massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,5 mt. Dette tettoie potranno raggiungere una Superficie coperta Sc massima di 100 mq e l'altezza massima del fronte prevista al successivo comma 4 se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml. 50 dall'edificio aziendale al quale devono essere legate da vincolo di pertinenzialità E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale;

3. I richiedenti il titolo edilizio per nuove costruzioni relative agli interventi di cui al precedente comma 2, lettere a) devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000, all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole - sezione prima o seconda;
4. Le costruzioni di cui al precedente comma 2) devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici
   - Lotto minimo: mq. 3.000; per la realizzazione di tettoie di cui al comma 2 lett. a) è pari a mq. 1.500;
   - Indice di utilizzazione fondiaria Uf massimo pari a 0.04 mq/mq così ripartito: 0,03 mq/mq per le parti legate alle attività produttive e 0.01 mq/mq per le parti destinate ad abitazione fatto salvo il rispetto di limiti dimensionali previsti dal Regolamento urbanistico provinciale.;
   - SUN massima per attività produttive 360 mq ad esclusione dell'abitazione.
   - SUN massima per abitazione non superiore al 40% della SUN destinata ad attività produttiva;
   - Altezza massima edifico Hp [n.piani]: 3 piani
   - Altezza massima edificio [Hf]: 9.50 m:
   - Altezza massima del fronte [m]: 9,00 m
5. Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo la SUN massima viene elevata a 600 mq e l'indice di utilizzazione fondiaria Uf per le attività produttive è elevato a 0,05 mq/mq.

Art. 80 E5 Area agricola di rilevanza locale

1. Sono zone che, pur svolgendo una funzione agricola produttiva, assolvono alla funzione di salvaguardia ed interposizione tra i centri abitati, la rete viaria e le aree agricole di maggior pregio.
2. In tali zone, situate a ridosso delle zone specificatamente destinate all'insediamento e caratterizzate dalla compresenza di appezzamenti ad alta redditività con piccoli prati, orti, arativi di pertinenza dei manufatti posti nelle vicinanze, le attività agricole intensive e specializzate nonché la zootecnia possono innescare situazioni di contrasto tra i lotti e nei confronti delle abitazioni limitrofe.
3. Nelle zone agricole di rilevanza locale è quindi vietata ogni modificazione della morfologia e delle colture in atto che possa alterare l'equilibrio ambientale, ecologico e paesaggistico dei suoli.
4. Non sono ammesse nuove edificazioni di qualsiasi natura e consistenza, ad eccezione delle opere previste all'art. 75 comma 6 delle NTA e, limitatamente al comune

catastale di Centa San' Nicolò, la realizzazione dell'edificazione sparsa di cui all'art. 22 delle NTA.

5. Per la realizzazione di tunnel e serre a scopo agronomico si applicano i parametri previsti all'art. 79 comma 4 ad eccezione delle altezze che dovranno rispettare i seguenti limiti:

   Altezza massima Hp [n. piani]: 1 piano

   Altezza massima edificio [Hf]: 4.50

6. Sugli edifici esistenti alla data 1° gennaio 2012, sono ammessi gli interventi previsti all'art.75 comma 12, 13, 14, 15, 16,17 e 18.

Art. 81 E6 Aree a bosco

1. Sono zone caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste, radure a prato e pascolo e porzioni di terreno coltivato nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.
2. Nelle zone a bosco sono ammessi gli interventi previsti dai piani forestali e montani di cui all'art. 6 della L.P. 23.05.2007 n. 11.
3. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Minimali ampliamenti sono ammessi nella misura massima del 10% della SUN, qualora finalizzati all'adeguamento funzionale dell'edificio senza modificazione della destinazione d'uso esistente.

Art. 82 E7 Aree a pascolo

1. Si tratta delle zone agricole destinate prevalentemente all'agricoltura di alta quota, all'alpeggio, nelle quali sono ammessi anche rifugi, posti di ristoro e l'agriturismo.
2. Tali zone svolgono anche una funzione essenziale di salvaguardia del sistema idrogeologico e dell'equilibrio geologico in generale.
3. In tali zone sono consentiti i seguenti interventi edilizi, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti:

   a) miglioramento e sistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad essi connesse con sezione non superiore a m. 3,00

   b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo, di bonifica fondiaria e di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;

   c) opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione degli edifici esistenti non classificati come insediamenti storici sparsi, e il loro ampliamento nella misura massima del 15% della SUN qualora finalizzato a garantirne l'adeguamento funzionale e/o gli usi previsti al comma 1. La percentuale in ampliamento è aumentata al 20% della SUN solo nel caso in cui l'intervento sia destinato a scopo produttivo o agrituristico o per la residenza temporanea degli addetti

ampliamenti predetti dovranno rispettare l'altezza massima **del fronte [m]**di ml. 7,50. Gli ampliamenti di edifici con altezza **del fronte [m]** superiore alla massima stabilita (ml. 7,50) potranno essere effettuati per aggiunte laterali fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, sempre nel rispetto dell'ampliamento massimo consentito;

d) edificazione di nuovi fabbricati, destinati agli usi di cui al comma 1, quali ricoveri di animali, magazzini, depositi e locali per la lavorazione e la vendita dei prodotti dell'alpeggio. Tale edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri:

Uf [mq/mq]: 0.03 mq/mq IF sulle superfici accorpate pari a 0,10 mc./mq.;

Altezza massima edificio Hp [n. piani] = 2 piani

Altezza massima edificio Hf [m]: 8.00 m

Altezza massima del fronte [m] = 7,50 m

SUN massima: 900 mq

e) alloggi temporanei per gli addetti alle attività zootecniche nei soli casi di stretta connessione rispetto ai manufatti di cui alla lettera d) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda.

4. Per le nuove costruzioni sono necessarie le seguenti condizioni:
   - i richiedenti la concessione edilizia possono essere le Amministrazioni Comunali o Società fra Allevatori o singoli contadini**.** iscritti all'Archivio provinciale delle imprese agricole a termine della L.P. 11/2000 – sezione prima;
   - l'intervento sia previsto su un lotto non inferiore a 4.000 mq
   - la superficie fondiaria non sia inferiore a 10.000 mq.; calcolata anche mediante accorpamento di più particelle di proprietà del richiedente ubicate nel territorio del Comune;
   - le particelle da accorpare risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, bosco, improduttivo, palude, stagno e particelle edificiali);
   - le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal P.R.G.: verde di tutela degli insediamenti storici, zone agricole, zone agropastorali;
   - la concessione sia subordinata alla trascrizione, sull'apposito registro, di tutte le particelle accorpate ai fini dell'utilizzazione degli indici di fabbricabilità;
   - la concessione sia subordinata alla stipula di apposita convenzione che preveda il vincolo di non alienabilità del manufatto separatamente dai fondi del lotto.

5. Per le zone poste a quote superiori ai 1.600 metri s.l.m., oltre agli interventi precedenti, può essere prevista la realizzazione di rifugi alpini per i quali è stabilita una SUN massima pari a 300 mq da definirsi con apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.
6. Sono vietate le serre: tunnel permanenti e serre propriamente dette, come definite dall'art. 70 del Regolamento Urbanistico edilizio provinciale.

Art. 83 E8 Aree ad elevata integrità

1. Le zone ad elevata integrità sono quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.
2. Le zone improduttive sono riportate, con apposita simbologia, nella cartografia del Piano.
3. In queste zone sono consentite solamente:

   a) le opere, infrastrutture tecniche a difesa del suolo, le canalizzazioni, le opere di difesa idraulica e simili;

   b) l'eventuale utilizzazione alpestre del suolo;

   c) punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi, acquedotti e opere accessorie;

   d) percorsi e spazi di sosta.
4. Per le zone improduttive a quote superiori ai 1.600 metri, oltre agli interventi precedenti, può essere prevista la realizzazione di rifugi alpini per i quali è stabilito il volume (Ve) massimo di mc. 1.000, da definirsi con apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.
5. Per gli edifici esistenti (art. 13 comma 1 lett. a) e c), restando escluso il mutamento della destinazione d'uso, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento senza aumento di volume.

Capitolo 6

Zone E Aree per aziende agricole

Art. 84 Aree per aziende agricole [A]

1. Il Piano riporta con apposita simbologia [A] le aree destinate alle aziende agricole. Sono le zone destinate alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame, esistenti e di nuova formazione.
2. In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
   a) impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e delle carni che non siano necessariamente annessi alle aziende agricole;
   b) stalle per l'allevamento del bestiame, con locali a servizio dell'allevamento quali: il deposito, la manutenzione di materiali e utensili, la preparazione di mangimi, l'assistenza e il riposo del personale;
   c) magazzini per la vendita all'ingrosso dei prodotti agricoli;
   d) serre come definite dall'art. 70 del Regolamento Urbanistico edilizio provinciale
3. E' altresì consentita la destinazione d'uso agrituristica (L.P. 19.12.2001 n. 10).
4. Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, salvo un alloggio per il custode o il titolare dell'azienda, nella misura massima di 120 mq di SUN.
5. Il volume urbanistico [Vt] destinato a funzioni abitative non può in ogni caso essere superiore al 50% del volume urbanistico [Vt] destinato all'attività produttiva.
6. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto o tramite piani per gli insediamenti produttivi redatti a cura dei privati interessati o dell'Amministrazione Comunale competente. La categoria d'intervento è specificata nelle carte di piano.
7. Indici e parametri sono i seguenti:
   - Lotto minimo = 1.500 mq.
   - Uf = 0.53 mq/mq
   - Altezza massima edificio [Hp] = 3 piani (esclusi silos ed altri volumi tecnici) salvo diversa indicazione del cartiglio;
   - Altezza massima edificio [Hf]: 9.50 m
   - Altezza massima fronte [m] = 9.00 ml
   - Rapporto massimo di copertura = 50%, per la realizzazione di serre il rapporto massimo è elevato all'80%.
8. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 75 commi 13, 14, 15 e 16.
9. Parcheggi come previsto dalla normativa provinciale relativamente agli edifici produttivi.

Art. 85 Zone per aziende zootecniche [Z]

1. Il Piano riporta con apposita simbologia **[Z]** le aree destinate alla zootecnia aziendale od interaziendale esistenti e di nuova formazione.
2. In tali zone è ammessa la costruzione di stalle e magazzini per i prodotti agricoli e strumentali della produzione.
3. I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni devono risultare iscritti all'Archivio provinciale delle imprese agricole a termine della L.P. 11/2000 - sezione prima.
4. Il P.R.G. si attua attraverso l'intervento edilizio diretto o tramite piano attuativo, ove indicato in cartografia. Salvo diversa indicazione di cartiglio, valgono i seguenti indici:
   - Uf = 0.45 mq/mq
   - Altezza massima edificio Hp [n.piani] = 3 piani (esclusi silos ed altri volumi tecnici)
   - RC (rapporto di copertura) = 50%.
5. Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, salvo un alloggio per il custode o il titolare dell'azienda, nella misura massima di 120 mq di SUN.
6. La SUN, abitativa non può in ogni caso essere superiore al 40% della SUN destinata all'attività produttiva.
7. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 75 commi 13, 14, 15 e 16.
8. All'interno dell'ambito perimetrato dal PL.08 Vigolo Vattaro - loc. Bracagnoli, risultano ammesse anche le destinazioni d'uso previste all'art. 87 "Zone per attività compatibili [AA].

Art. 86 Zone per l'itticoltura [I]

1. Il Piano riporta con apposita simbologia [I] le zone destinate alla produzione itticola. In tali zone è ammessa la realizzazione di vasche, silos, depositi, laboratori incubatoi, punto vendita del prodotto.
2. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto con i seguenti indici:
   - Uf = 0.06 mq/mq
   - Altezza massima edificio [Hp] n. piani = 2 piani
   - Altezza massima edificio [Hf] m: 6.50 m:
   - Altezza massima del fronte [m] = 6,00 ml. (esclusi silos ed altri volumi tecnici);
   - RC (rapporto di copertura) = 80% (comprese le vasche);
   - Lotto minimo = nessuna limitazione.

3. Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, salvo un alloggio per il custode o il titolare dell'azienda, nella misura massima di 120 mq di SUN;
4. La SUN, abitativa non può in ogni caso essere superiore al 40% della SUN destinata all'attività produttiva.
5. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti all'art.75 commi 13, 14, 15 e 16.

Art. 87 Zone per attività compatibili [AA]

1. Il Piano riporta con apposita simbologia [AA] le zone destinate alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, esistenti e di nuova formazione.
2. In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
   a) impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli;
   b) magazzini per la vendita all'ingrosso dei prodotti agricoli;
   c) serre come definite dall'art. 70 del Regolamento Urbanistico edilizio provinciale;
3. Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, salvo un alloggio per il custode o il titolare dell'azienda, nella misura massima di 120 mq di SUN;
4. Il volume urbanistico [Vt] destinato a funzioni abitative non può in ogni caso essere superiore al 40% del volume urbanistico [Vt] destinato all'attività produttiva.
5. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto o tramite piani attuativi.
6. Indici, salvo diversa indicazione di cartiglio, sono i seguenti:
   - Uf = 0.53 mq/mq
   - Altezza massima edificio Hp [n. piani] = 3 piani
   - Altezza massima edificio [Hf] m: 9.50 m:
   - Altezza massima del fronte [m] = 9,00 ml. (esclusi silos ed altri volumi tecnici);
   - RC (rapporto di copertura) = 50%; per la realizzazione di serre il rapporto massimo è elevato all'80%.
7. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dall'art.**75**.

Capitolo 7

Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

Art. 88 Generalità

1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale sono destinate ai servizi pubblici e a tutte le attività di interesse collettivo. l Piano individua, in modo specifico le attrezzature e i servizi esistenti o in progetto, raggruppandoli nelle seguenti categorie:

   F1 - Zone per attrezzature pubbliche e servizi pubblici di livello locale (civile amministrativa, sportiva, scolastica e culturale, multiservizi);

   F2 - Zone a verde pubblico;

   F3 - Zone a verde attrezzato e di protezione;

   F4 – Parco urbano

   F5 - Parcheggi pubblici

   F6 – Piazzola elicottero

2. Nelle aree di cui al presente articolo, assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione sono ammessi, fino all'espropriazione o fino all'approvazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica o misto pubblico-privata che prevedono l'apposizione di un vincolo finalizzato all'espropriazione gli interventi previsti all'art.8 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.

3. Sul patrimonio edilizio esistente ricadente nelle aree di cui al precedente comma 2 con destinazione d'uso conforme alle norme di zona, fatte salve le disposizioni in materia di ampliamento, di nuova costruzione previste dalle singole norme di zona ed eventuali altre prescrizioni in esse contenute, risultano sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 77 comma 1 lettera a), b), c), d), e), e) punti 4 e 5, f), g) punto 3 della LP 15/2915.

Art. 89 Aree per attrezzature pubbliche e servizi pubblici

1. Sono zone destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione residente e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche con ambito di utenza locale.

2. (2) Sono suddivise, mediante apposito cartiglio sulla cartografia, in:

   a) zone e/o edifici per attrezzature **civili e/o amministrative CA**, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie, commerciali, per la pubblica amministrazione;

   b) zone e/o edifici per attrezzature **scolastiche e culturali SC**, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari, medie, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, punti vendita, ecc.

c) zone e/o edifici per **attrezzature religiose R,** nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per il culto;

d) zone per **attrezzature sportive S**, nelle quali è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, bar, sale ristoro, ecc.) purché non comportino un'edificazione superiore al 20% della superficie interessata alla destinazione di zona. Sono ammesse le coperture pneumatiche stagionali. Le coperture pneumatiche non vengono considerate ai fini degli indici volumetrici. Gli impianti sportivi di cui al punto precedente dovranno far parte di ampi complessi di aree libere ed alberate, in modo da integrarsi con aree di riposo e aree comunque non attrezzate;

e) zone per attrezzature "**multiservizi**" contraddistinte con cartiglio **CA M**, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici destinati ad attività di pubblico interesse nonché attività commerciali per sopperire alla carenza di servizi di primaria necessità nelle zone montane.

La disciplina e le caratteristiche delle attività insediate, i criteri e le modalità per stabilire la commistione fra diversi servizi è determinata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 824 d.d. 18.05.2018.

f) gli edifici individuati con il simbolo **s** sono destinati ad un uso pubblico con destinazione **CA , SC , R e S** , come richiamato alle precedenti lettere a), b) c) e d).

3. Tali zone devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 59 comma 4 della legge urbanistica provinciale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma precedente. La realizzazione di parcheggi anche interrati e la destinazione a verde pubblico sono sempre ammessi nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale, elencate nel presente articolo. Le aree prive di cartiglio possono essere utilizzate per tutte le funzioni previste al precedente comma 2.

4. A tali effetti valgono i seguenti indici, salvo diversa indicazione del cartiglio:

   RC = 60%

   H max. del fronte [m] = 10,00 ml

   H max. del fronte [m] per zone per "attrezzature multiservizi" CA M = 8,00 ml

5. Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale.

6. Nel caso di utilizzo del lotto per attività commerciali, queste ultime devono essere collaterali e non in contrapposizione alla attività principale insediata nell'area e sono comunque sottoposte a preventivo parere dell'Amministrazione Comunale.

7. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, da parte degli Enti pubblici. Tenuto conto degli obiettivi di fruizione pubblica, sono comunque ammesse iniziative private da sottoporre a studi/programmi di sviluppo di dettaglio e ad un rapporto di convenzione con l'Amministrazione Comunale, che ne valuterà i costi e benefici economici della proposta, vietando gli interventi che si pongono in contrasto con gli indirizzi programmatici di utilizzo dell'area.

8. Gli interventi di trasformazione dell'area scolastica di progetto individuata in cartografia sulle pp.ff. 2385, 2384 e 2417 in CC Centa San Nicolò dovranno essere supportati, in fase di progettazione, da uno studio geologico approfondito che valuti

la loro compatibilità rispetto alla pericolosità dell'area derivante dalla stabilità del versante vallivo.

Art. 90 Aree a verde pubblico

1. Le zone a verde pubblico "VP" comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.
2. In tali zone non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde e di servizi igienici con i seguenti indici:

   IF (fondiario) = 0,10 mc/mq

   SUN max = 100 mq

   Altezza massima edificio Hp [n. piani] = 1 piano

   Altezza massima edificio [Hf] m: 5.00 m:

   Altezza massima del fronte [m] = 4,50 m
3. In tutte le zone destinate a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale.
4. I fabbricati esistenti all'interno della zona a verde pubblico, potranno essere adibiti ad attività di tempo libero al coperto ed essere a tale scopo trasformati.
5. Le aree libere dovranno essere piantumate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree secondo le indicazioni del Regolamento Edilizio Comunale. E' comunque ammessa la creazione di orti botanici.
6. Nelle zone a verde pubblico con il simbolo **i "inedificabile"** non è consentita alcuna costruzione salvo i volumi strettamente necessari per i servizi igienici.
7. Tenuto conto degli obiettivi di fruizione pubblica, sono comunque ammesse iniziative private da sottoporre a studi/programmi di sviluppo di dettaglio e ad un rapporto di convenzione con l'Amministrazione Comunale, che ne valuterà i costi e benefici economici della proposta, vietando gli interventi che si pongono in contrasto con gli indirizzi programmatici di utilizzo dell'area**.**

Art. 91 Aree a verde attrezzato/Verde di protezione

1. La zona a verde attrezzato VA" comprende l'area naturalistica a vocazione castanicola e ortofrutticola delle "Fratte" a monte dell'abitato di Bosentino.
2. In tali are è ammessa la costruzione di edifici destinati a deposito attrezzi, servizi igienici, sale didattiche, spazi coperti per sosta e ristoro nel rispetto dei seguenti indici:

   Altezza massima del fronte [m]= 8,00 ml

   SUN massima = 360 mq

Rapporto di copertura Rc = 30%;

Art. 92 Parco urbano

1. Le zone a parco sono destinate a soddisfare le esigenze di tempo libero, nelle sue varie componenti montane, collinari, forestali.
2. Le zone a parco saranno attuate mediante progetti aventi come scopo la conservazione dell'ambiente e la sua accessibilità, secondo modi che potranno essere regolati per esigenze forestali, vegetazionali e faunistiche.
3. Salvo i chiarimenti di destinazione d'uso di cui ai successivi commi, gli interventi ammessi per raggiungere lo scopo di cui al precedente comma sono:

   a) sistemazione del fondo, rivestimento anti polvere escludendo l'asfaltatura, assestamenti del percorso, senza opere di sterri e di riporti, salvo opere di comprovata necessità per mettere in sicurezza l'esistente viabilità carrabile;

   b) rettifica della viabilità esistente, con possibilità di creare nuovi tratti al fine di migliorare l'assetto complessivo della viabilità stessa;

   c) sistemazione di eventuali cave o altre radure per posteggi e soste;

   d) sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta e picnic, bidoni per i rifiuti, toilette;

   e) creazione di nuovi percorsi pedonali con pavimentazione in pietra locale o materiale stabilizzato o terra battuta;

   f) opere di sistemazione forestali e geologiche di regimazione idrica con sistemi tradizionali, di avvistamento antincendio e faunistici;

   g) recupero dei resti di manufatti esistenti al fine della conservazione della memoria storica.
4. Nelle zone a parco possono essere realizzati solo nuclei di servizi ed attrezzature (bar, servizi igienici, servizi di ristoro, depositi attrezzi, alloggi di guardiani e lavoratori del parco, camerate rifugio e servizi per alloggiamento e pernottamento di un limitato numero di escursionisti, studenti, studiosi, ecc.) strettamente necessari per la fruizione e la manutenzione del verde, con l'esclusione di qualunque altra attività.
5. La realizzazione delle attrezzature di cui al precedente comma 4, dovrà interessare gli edifici esistenti nella zona a parco. In caso di inesistenza e di insufficienza degli edifici esistenti, è consentita la costruzione per gli stessi usi, quando ritenuti indispensabili ed intrasferibili, di nuovi edifici.
6. È ammessa la realizzazione di nuovi manufatti di supporto alle attività insediate nel rispetto dei seguenti parametri:

   SUN max = 450 mq

   Altezza max. edifico Hp [n. piani] = 2 piani

   Altezza max. edificio [Hf] m: 5.50 m:

   Altezza max. del fronte [m] = 5.00 m
7. Vi sono ammessi piccoli impianti sportivi, purché non comportino consistenti alterazioni nella conformazione del suolo e non presentino volumetrie.

8. In via eccezionale e solo su motivata documentazione sarà possibile adibire a viabilità automobilistica e parcheggio, purché tangenti all'area, non più del 5% della superficie complessiva con destinazione a parco.
9. In tutte le zone destinate a parco è comunque vietato l'abbattimento di alberature, siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale, senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.
10. Nelle aree di cui al presente articolo sarà possibile la creazione di un ponte, per accedere alla località Cleccheri.
11. Nelle aree di cui al presente articolo è altresì ammesso il riuso ed il risanamento dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti (non evidenziati come "Insediamenti storici sparsi") da almeno 30 anni ed iscritti al Catasto, non più utilizzati a fini agricoli (malghe – opifici – mulini – baite e similari) al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale tra spazio aperto e spazio costruito.
12. In tali immobili, non classificati come manufatti sparsi di interesse storico-culturale, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi che spaziano dalla manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, con variazioni parziali che non comportino aumento di volume e sempre che funzionali alla riutilizzazione abitativa. In ogni caso il volume abitativo non può essere superiore al 50% del volume destinato ad attività produttive o alla sua memoria storica.
13. Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto.

Art. 93 Aree a parcheggio pubblico

1. Nelle tavole di piano sono indicate con apposita simbologia le zone destinate a parcheggi pubblici o di interesse pubblico in adiacenza ad aree nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, da parte degli Enti pubblici o da soggetti privati e destinati anche ad uso privato, con il vincolo della pertinenzialità, previa convenzione approvata dal Comune. La convenzione dovrà individuare la ripartizione degli oneri derivanti dalla realizzazione dell'opera e dalla sua gestione, nonché le modalità e i criteri di fruizione dei settori del parcheggio riservati all'uso pubblico. La progettazione dell'intervento deve essere estesa all'intera area indicata in cartografia.
2. All'interno delle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione di parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi.
3. Nella realizzazione di parcheggi pubblici dovrà essere verificata la possibilità di destinare una quota dei parcheggi alla sosta di motocicli, ciclomotori e/o biciclette.
4. In queste aree devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
5. I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo sia in interrato che fuori terra.

6. Nelle aree destinata a parcheggio pubblico si devono prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre, per ridurre il deflusso superficiale delle acque meteoriche devono essere previsti sistemi di drenaggio urbano sostenibile, quali l'utilizzo di una pavimentazione filtrante anziché impermeabile, nonché l'eventuale posa di substrati permeabili che possono favorire una naturale depurazione delle acque.
7. Per le aree a parcheggio in fregio alla viabilità statale e provinciale l'accesso ed il recesso dalle singole zone di parcheggio dovranno derivare da un unico punto o da strade locali o accessi già esistenti. Le modalità di realizzazione degli accessi dovranno essere concordate con il Servizio Gestione strade della PAT.
8. La progettazione delle aree a parcheggio pubblico con un numero di posti macchina superiore a 10 deve essere corredata da una valutazione di impatto acustico (art.8 comma 2 e 4 della Legge n.447/95 e s.m.) che verifichi il rispetto dei valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 94 Piazzole elicottero

1. Sono aree individuate dal P.R.G., e contrassegnate dalla simbologia "h", destinate all'atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.
2. Le dimensioni e le fasce di rispetto delle zone destinate al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.
3. La progettazione di questi spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in materia. Tali spazi devono essere inseriti nel contesto territoriale con idonee mitigazioni ambientali. E' opportuno fare in modo che l'elicottero atterri senza che alcun tipo di ostacolo impedisca le manovre di atterraggio che deve avvenire secondo una traiettoria di avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.

Capitolo 8

Zone per infrastrutture e servizi

Art. 95 Generalità

1. Le aree per infrastrutture e servizi pubblici sono destinate ai servizi cimiteriali, alla mobilità veicolare, pedonale, ciclopedonale e in genere ai servizi infrastrutturali quali impianti di telecomunicazione e simili. ll Piano individua, in modo specifico le infrastrutture e i servizi esistenti o in progetto, raggruppandoli nelle seguenti categorie:
   - Area cimiteriale;
   - Infrastrutture tecnologiche;
   - Spazi a servizio della mobilità;
   - Discariche inerti;
   - Zone destinate alla viabilità;
   - Ferrovie e fasce di rispetto ferroviario;
   - Percorsi pedonali;
   - Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche.

Art. 96 Aree Cimiteriali

1. La zona indicata con apposita simbologia “C”, è adibita a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura. Gli interventi all’interno delle aree cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto del T.U. delle leggi sanitarie, del Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90, della L. P. 2/83 e della L. P. 10/98.
2. Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garage per le auto di servizio e gli altri servizi specifici.
3. Nella fascia di rispetto cimiteriale, indicata con apposita simbologia nelle tavole di Piano, si applicano le disposizioni dell’art. 123 delle NTA del PRG.

Art. 97 Infrastrutture tecnologiche

1. Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate ad impianti e attrezzature tecnologiche. Tali aree sono destinate a funzioni di servizio alla collettività quali, cabine elettriche, telefoniche, centrali di cogenerazione e per la produzione dell’energia elettrica, serbatoi per gli acquedotti, stazioni di pompaggio, ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, attrezzerie e depositi di enti e aziende pubbliche e simili.
2. Otre agli impianti e alle strutture descritte al comma 1, sono considerate infrastrutture tecnologiche:

- Centro di Raccolta Materiali [CRM].
- Depuratori [D]

3. In tali aree risulta ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al comma precedente.
4. Ove non altrimenti indicato negli elaborati del P.R.G., le attrezzature ed impianti vanno localizzati a conveniente distanza dai centri abitati e vanno realizzati in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.
5. Le aree per attrezzature tecniche non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde, attuando provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l'abbattimento della rumorosità con siepi e alberature o altre soluzioni idonee (es. dune vegetali).
6. Le attrezzature e gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante.

Art. 98 Spazi a servizio della mobilità

1. La cartografia del PRG individua le aree specificatamente destinate a funzioni connesse con la mobilità e i trasporti.
2. In tali aree, di norma poste a margine alla viabilità principale, è ammessa esclusivamente la realizzazione di impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, parcheggi e stazioni di sosta per il trasporto pubblico nel rispetto del Codice della Strada e delle norme tecniche di settore.

Art. 99 Discariche inerti

1. Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate a discarica previste dal Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti e non ancora attivate. Le discariche per materiali inerti sono assegnate alla raccolta e allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nonchè degli eventuali materiali provenienti dalla coltivazione di cave. La disciplina in materia è definita dal d.lgs 13 gennaio 2003, n. 36 nonché dal D.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. "Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti ai sensi dell'art. 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10" e s.m.)

Art. 100 Aree destinate alla viabilità

1. Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico, ed in esse l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione o a soggetti privati previa convenzione con il Comune.
2. In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, potenziamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni.
3. Il P.R.G. suddivide la viabilità comunale nelle seguenti categorie:

a) viabilità principale di **III categoria**

b) viabilità principale **IV categoria**

c) **viabilità locale**: trattasi di tutte le strade di collegamento delle principali località del territorio comunale e della rete viabile interna alle zone di espansione. In questa categoria ricadono tutte le strade di interesse pubblico non individuabili nelle altre tre categorie;

d) **strade rurali e boschive**: trattasi della viabilità minore comunale, avente particolari limitazioni al traffico e comprendente le:

- strade di accesso ai fondi agricoli;

- strade forestali;

- strade provviste di specifica segnaletica stradale che limiti il transito ai soli autorizzati (residenti, proprietari dei fondi, ecc.).

4. Per la definizione degli interventi ammessi nelle aree destinate alla viabilità si rimanda alle disposizioni contenute nella deliberazione della G.P. n. 909/2005 come riapprovata con deliberazione n. 890/2006 e successivamente modificata con le deliberazioni n. 1427/2011 e n. 2088/2013.

5. Qualora gli interventi previsti riguardino le strade provinciali e/o statali sia direttamente (ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche del tracciato stradale, potenziamento di innesti esistenti) che indirettamente (accessi a diversi utilizzi anche parziali) dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

6. A ciascun tipo di strada è assegnata la larghezza della piattaforma stradale risultante dalla tabella "A" allegata alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. (vedi tabella di seguito riportata).

7. Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni relative alle "strade rurali e boschive" contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale citata nel punto precedente.

8. I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

9. La larghezza delle fasce di rispetto stradale è riportata nella Tabella B e C ed in cartografia e fanno riferimento alle deliberazioni della Giunta provinciale richiamate al comma 4.

10. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento e il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.

11. All'interno del centro abitato e/o delle zone specificatamente destinate all'insediamento è sempre ammessa la realizzazione di nuova viabilità di accesso a servizio dell'edificazione, salvo specifiche limitazioni di zona, subordinatamente all'acquisizione del parere dell'Ente competente nella gestione della strada pubblica su cui avviene l'immissione e comunque nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada.

12. Fuori dalle zone specificatamente destinate all'insediamento è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G., in conformità con le previsioni dell'art. 113 della legge urbanistica provinciale.

13. Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc.) ed aree di parcheggio.

14. All'interno del centro abitato e/o delle zone specificatamente destinate all'insediamento, nei tratti stradali di nuova costruzione nonché nei tratti esistenti soggetti a potenziamento vanno previsti, ogni qual volta possibile, su uno o entrambi i lati, marciapiedi di larghezza non inferiore a ml. 1,50.

15. Gli elaborati progettuali del nuovo collegamento stradale fra il centro di Migazzone e la strada provinciale n. 1 saranno corredati di apposita documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione della prevista infrastruttura, con la quale dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti di immissione indicati nella normativa citata al successivo comma 16.

16. Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le prescrizioni contenute nel D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

Art. 101- Ferrovia e fasce di rispetto ferroviario

1. Rientrano nel termine ferrovie, tutte le infrastrutture ferroviarie, i sedimi delle stazioni, gli scali, le linee di strada ferrata e i suoli per i relativi impianti ed attrezzature.

2. La cartografia riporta con apposita simbologia le linee ferroviarie esistenti.

3. Per le distanze da osservare dalla ferrovia valgono i disposti contenuti nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 all'art. 49.

4. Per gli edifici esistenti (art. 13 comma 1 lett. a) e c) all'interno delle fasce di rispetto è ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento, alle seguenti condizioni:
   - l'ampliamento, qualora non avvenga sul retro, non potrà oltrepassare l'allineamento con l'edificio preesistente, ed in nessun caso avvicinarsi alla ferrovia più dell'edificio stesso;
   - l'entità massima dell'ampliamento è determinata nella misura del 15% di volume edilizio (Ve) preesistente.

5. Le aree indicate come fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue.

Art. 102 Percorsi pedonali

1. Il P.R.G., al fine di migliorare le condizioni ambientali, riqualificare la qualità degli spazi urbani e valorizzare le attrattive storico-culturali e turistiche del territorio comunale, individua i principali percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali.

2. I tracciati individuati nelle tavole di piano con i criteri di cui alla L.P. 11.06.2010 n. 12 hanno valore orientativo, e pur rispettati di massima per il loro andamento, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo.
3. I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali aventi larghezza inferiore ai 3,00 ml. Complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati o modificati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di piano. Nella loro realizzazione sarà salvaguardata l'attività agricola e verrà garantito l'accesso ai fondi.
4. Anche se non specificatamente indicati in cartografia sulle tavole di Piano, dovranno essere valorizzati su tutto il territorio i percorsi turistici. Particolare riguardo sarà attribuito ai sentieri pedonali esistenti o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di aree di sosta, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili di nuova previsione, nonché ai tracciati escursionistici.

Art. 103 Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche

1. Nella realizzazione di nuove reti per elettrodotti, metanodotti, linee telefoniche, condotte forzate e simili si applicano le disposizioni provinciali e le norme vigenti in materia, compatibilmente con la tutela sanitaria e paesaggistico - ambientale.
2. L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta possibilmente in tubazioni interrate. Negli interventi sulla rete esistente si consiglia di provvedere all'interramento delle linee medesime.
3. Le distanze dagli elettrodotti, dai metanodotti e dalle condotte forzate sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.
4. Gli elettrodotti per il trasporto dell'energia, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, gli impianti fissi generatori di radiofrequenze devono rispettare le disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici come previsto negli specifici provvedimenti normativi ed in particolare il D.P.C.M. 8 luglio 2003 nonché, per la determinazione della ascia di rispetto degli elettrodotti, il Decreto Ministero dell'Ambiente dd. 29.05.2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti).

Art. 104 Apparati di ricezione e trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione

1. Per la progettazione ed installazione di impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione, di radiodiffusione e comunque altri impianti generatori di radiofrequenze si rinvia alle specifiche Leggi e regolamenti di settore vigenti nonché alle disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. L'installazione di antenne per la trasmissione radiotelevisiva o per la trasmissione telefonica cellulare va comunque effettuata compatibilmente con la tutela sanitaria e con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, sulla base di quanto stabilito nel Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dd. 08.07.2003, attuativo della Legge 22.02.2001 n. 36.

3. La localizzazione delle strutture, in rapporto alle esigenze dei gestori, va concordata con l'Amministrazione comunale, tenendo presente che i territori possibilmente da evitare per tali infrastrutture sono le zone:

   - specificatamente destinate all'insediamento, con particolare attenzione alla prossimità di strutture scolastiche, asili infantili, edifici residenziali e strutture sanitarie;

   - caratterizzate sotto il profilo naturalistico o paesaggistico;

   - particolarmente visibili da punti panoramici o interposte tra coni visivi di particolare bellezza paesaggistica e/o monumentale.

4. L'acquisizione del provvedimento autorizzatorio per l'installazione di impianti di telefonia mobile è subordinata al rispetto delle prescrizioni e modalità tecniche previste dalle leggi in vigore.

TITOLO VI

Aree di rispetto tutela e protezione - Tutela dell'Ambiente e dei manufatti edilizi

Art. 105 Aree di tutela ambientale

1. Le aree di tutela ambientale sono individuate, con apposita retinatura, nella cartografia in scala 1:10000 del sistema ambientale del P.R.G., in adeguamento a quelle individuate Carta delle tutele paesistiche del P.U.P. 2008
2. All'interno delle suddette aree valgono le disposizioni contenute nell'art. 11 delle NTA del PUP recepite nelle presenti norme, nelle Carte di Piano e nel Regolamento Edilizio comunale,
3. Per gli interventi edilizi in queste aree è richiesta la preventiva autorizzazione secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica provinciale.

Art.106 Area di protezione naturalistica

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle carte del sistema ambientale i siti di rilevanza ambientale e individua nelle carte di Piano, con specifica perimetrazione, le aree di particolare interesse naturalistico, ambientale e culturale, nelle quali è prioritaria la tutela del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, quali componenti imprescindibili.
2. In tali aree il P.R.G. si attua attraverso progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale finalizzati al mantenimento ed all'eventuale ripristino dei vari componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché alla loro rivalutazione, anche attraverso una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.
3. Tali progetti possono prevedere esclusivamente i seguenti interventi:

   a) le opere e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino dei predetti componenti naturali e dei relativi equilibri;

   b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva dei predetti componenti, quali: posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta, compresi quelli utilizzati dai mezzi di trasporto motorizzati. L'installazione di tali infrastrutture/attrezzature, sia fisse che mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con la valorizzazione e tutela dell'area e previa definizione dei limiti e condizioni di fruizione.

   c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e igienici.

   d) le aree appositamente progettate per il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto.

e) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione. Tali edifici possono essere destinati in tutto o in parte per la vigilanza o per attrezzature ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona.

f) le aree destinate alla forestazione, all'uso agricolo, all'attività zootecnica di tipo non intensivo, con le eventuali modalità di intervento.

4. Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui sopra, all'interno del perimetro delle aree di interesse naturalistico valgono le disposizioni urbanistiche di zona, con il solo divieto della nuova edificazione.
5. Nelle aree di interesse naturalistico sono vietati interventi e attività che possono danneggiare gli elementi morfologici, geologici, mineralogici e le specie floristiche spontanee e faunistiche selvatiche.
6. Nelle Carte di Piano, sia all'interno delle aree di interesse naturalistico che nel resto del territorio Comunale, sono riportate con apposita grafia le cavità censite nel catasto delle Grotte Naturali della Provincia di Trento. Tutela, valorizzazione ed utilizzo degli elementi individuati nonché delle rispettive zone d'influenza dovranno attuarsi nei limiti stabiliti dalla Norme di Piano e nel rispetto delle specifiche Leggi di settore. Sono vietati interventi ed attività che possono danneggiare i suddetti elementi.

Art. 107 Area di difesa paesaggistica

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle carte di Piano la perimetrazione delle aree di difesa paesaggistica, che rivestono particolare importanza da punto di vista della tutela paesistica e della salvaguardia delle visuali panoramiche nonché del valore storico culturale dei siti ivi presenti.
2. In tali aree il P.R.G. si attua attraverso progetti di difesa e valorizzazione paesistica finalizzati al mantenimento ed all'eventuale rinaturalizzazione delle caratteristiche geomorfologiche e di utilizzo dei suoli, salvaguardando la vista delle parti più esposte ed il loro equilibrio tra superfici a coltura agricola e forestale e la loro interconnessione con i manufatti di interesse storico culturale situati nel contesto paesaggistico-ambientale.
3. Tali progetti possono prevedere esclusivamente i seguenti interventi:

a) le opere e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle predette caratteristiche paesaggistico-ambientali;

b) l'individuazione delle superfici da mantenere o recuperare all'uso agricolo e quelle a vocazione boschiva-forestale;

c) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla valorizzazione dei manufatti e siti di interesse storico-culturale presenti nell'area o adiacenti ad essa, anche attraverso una controllata fruizione collettiva dell'insieme per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

d) le opere strettamente necessarie al mantenimento ed al miglioramento della produzione agricola/zootecnica/forestale dei suoli, compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche morfologiche, colturali e naturalistiche dei luoghi;

e) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti, o la loro demolizione. Tali edifici possono essere destinati in tutto o in parte per la vigilanza o per attrezzature ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona.

4. Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui sopra, all'interno del perimetro delle aree di difesa paesaggistica valgono le disposizioni urbanistiche di zona, salvo il divieto di nuova edificazione (comprese costruzioni accessorie quali tettoie e simili) e la riduzione al 10% degli ampliamenti di SUN previsti dalle singole norme di zona.
5. Le recinzioni vanno eseguite preferibilmente con siepi sempreverdi o staccionate in legno di tipo tradizionale, escludendo l'impiego di muri di cemento a vista e di elementi prefabbricati.
6. I progetti all'interno delle aree di cui al presente articolo dovranno comunque garantire di non danneggiarne le caratteristiche paesistiche

Art. 108 – Manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi del D.lgs.n.42 d.d. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

1. Il PRG individua con apposita simbologia i manufatti, e gli spazi aperti e i beni storico artistici dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

NUM.	DESCRIZIONE	Comune Catastale	Numero Particella	COD.PAT
01	CHIESA DELLA BEATA VERGINE DEL FELES	BOSENTINO	.121	023.0001
02	CHIESA DEL PATROCINIO DI S. GIUSEPPE CON SAGRATO	BOSENTINO	.79,	023.0002
03	CIMITERO DI BOSENTINO	BOSENTINO	624/5, 625, 624/4	023.0003
04	MONUMENTO AI CADUTI DELLA 1° GUERRA MONDIALE	BOSENTINO	.151/1	023.0005
05	EDICOLA DEL SANTO ROSARIO	CENTA	.259	056.0001
06	CHIESA DI S. NICOLO' VESCOVO	CENTA	.110/2, .110/1, 2284, 2392	056.0002
07	PALAZZO BORTOLAZZI FOGAZZARO	VATTARO	.1/1	212.0001
08	CHIESA DI S. ROCCO	VATTARO	.2	212.0002
09	CHIESA DI S. MARTINO VESCOVO	VATTARO	.121	212.0003
10	CHIESA DEL REDENTORE (SCONSACRATA)	VIGOLO VATTARO	.309	219.0001
11	CASTELLO DI VIGOLO VATTARO	VIGOLO VATTARO	.485, .486	219.0002
12	CASA P.ED.201 C.C. VIGOLO VATTARO	VIGOLO VATTARO	.201	219.0003
13	CASA MALFATTI	VIGOLO VATTARO	.188, .189, 249, 111	219.0004
14	CHIESA DI SAN ROCCO	VIGOLO VATTARO	.1	219.0006

NUM.	DESCRIZIONE	Comune Catastale	Numero Particella	COD.PAT
15	EX OSPITALE S. ROCCO	VIGOLO VATTARO	.2/1, .2/2	219.0012
16	CASA DELLA SALUTE	VIGOLO VATTARO	.247	219.0013
17	PALAZZO MARZARI	VIGOLO VATTARO	.205/1	219.0022
18	PORTALE IN PIETRA E MERIDIANA ESEGUITA AD AFFRESCO	VIGOLO VATTARO	.204/1	219.0030

2. L'individuazione cartografica dei beni oggetto di tutela è puramente indicativa e riporta la situazione rilevata alla data di approvazione del PRG (ottobre 2007). La verifica della sussistenza del vincolo dovrà pertanto essere accertata mediante verifica tavolare.
3. Sui manufatti e negli spazi aperti vincolati direttamente o indirettamente dal D.Lgs. 42/2004 ciascun intervento è soggetto al preventivo nulla osta della Soprintendenza peri beni culturali della Provincia.

Art. 109 - Elementi storici culturali non vincolati e invarianti del PUP

1. La cartografia del PRG individua con apposita simbologia i siti di interesse culturale riportati nel seguente elenco:

NUM.	DESCRIZIONE	Comune Catastale	Numero Particella	COD.PAT
01	SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO	BOSENTINO	.151/1	023.0004
02	CROCE IN VIA POZZE	BOSENTINO	1810	023.006
03	CHIESA DEL S. CUORE DI GESU'	CENTA	.416	056.0010
04	CIMITERO DI VATTARO	VATTARO	.214	212.0004
05	CAPPELLA DELL'ANNUNZIATA	VATTARO	.120	212.0005
06	EX CANONICA DI VATTARO	VATTARO	.96, 20	212.0007
07	CHIESA DI S. GIORGIO MARTIRE	VIGOLO VATTARO	.497	219.0005
08	CIPPO STORICO NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA	VIGOLO VATTARO	1305	219.0020

2. La cartografia del sistema ambientale del PRG individua inoltre i beni di interesse geologico, mineralogico e stratigrafico presenti sul territorio comunale riportati nel seguente elenco:

NUM	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	COD.PUP
01	GROTTA	GROTTA DEGLI STAMBECCHI, VIGOLO VATTARO	169
02	GROTTA	BUS DEL GIARON, VIGOLO VATTARO	168
03	AREE DI INTER. MINERALOGICO	CALCERANICA, VIGOLO VATTARO	266
04	AREE DI INTER. PALEONTOLOGICO	TORRENTE CENTA, CENTA SAN NICOLO'	233
05	GROTTA	ABISSO DI BOSENTINO / BUS DE LA NEO DE VAL LARGA	165
06	GROTTA	BUS DEL LAPIS	-
07	GROTTA	CAMIN DEL STOL	-
08	GROTTA	BUS A RONC	-
09	GROTTA	CAVERNA DEI MUGHI	-
10	GROTTA	POZZO DEI TOPI	-
11	GROTTA	POZZO CIMA VIGOLANA	-
12	GROTTA	BUS DEL STREMÌ	-
13	GROTTA	BUS DE VAL LAVINELLA	-
14	GROTTA	CAVERNA DEL FRATE	-
15	GROTTA	BUS DEL LUMIN	-
16	GROTTA	BUS DEL PASSOLOT	-
17	GROTTA	BUSA PRÀ PICCOL	-
18	GROTTA	POZZO 2° BECCO DI FILADONNA	-

3. I siti riportati ai numeri 1, 2, 3, 4, sono invarianti del PUP (Piano Urbanistico Provinciale), in quanto beni caratterizzanti l'ambiente e l'identità territoriale. La loro tutela dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute all'art. 11 del D.lgs. 42/2004.

4. Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, sono considerati beni culturali oggetto di tutela ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 42/2004, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti degli edifici esposti e non alla pubblica vista. A questa categoria appartengono tutti quegli elementi sparsi sul territorio comunale che possiedono le caratteristiche richiamate, a prescindere dalla loro rappresentazione nelle cartografie del PRG. Sono considerati beni culturali ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 42/2004 le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze e altri spazi parti urbani di interesse storico artistico.

5. L'intervento sui manufatti sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, deve garantire la permanenza del manufatto nel sito originario. Eccezionalmente, solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, o a eventuale beneficio che ne possa derivare al bene pubblico, su comprovata documentazione tecnica di mancanza di soluzioni alternative, è ammessa la traslazione del manufatto nelle immediate adiacenze. Negli spazi aperti dei centri storici nel caso di interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi tracciati stradali e al potenziamento di strade veicolari/pedonali esistenti, è ammessa la demolizione dei muri di confine e di recinzione, qualora il loro spostamento non sia tecnicamente perseguibile e non si prospettino soluzioni alternative. La delimitazione delle strade e dei percorsi pedonali, sia nuovi che potenziati, dovrà avvenire mediante la riproposizione di muri in pietra e, ove possibile, anche mediante il recupero dei materiali originari.

Art. 110 Aree a verde storico

1. Si tratta di aree adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale la cui salvaguardia è essenziale.
2. In tali zone, destinate ad ospitare terreni agricoli coltivati, giardini, orti, piazzali, ecc. non è consentita alcuna edificazione, né l'alterazione dell'andamento orografico e dell'eventuale verde esistente qualora questo abbia un evidente valore paesistico. In tali zone, non è consentita alcuna edificazione. L' alterazione dell'andamento naturale del terreno e/o la modificazione del verde esistente dovranno essere finalizzate all'uso agricolo/privato del terreno e alla realizzazione di parcheggi pertinenziali nel rispetto dello standard di legge, , anche con la esecuzione, là dove necessario, di limitate opere di sostegno.
3. Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici verranno sistemate seguendo i criteri per la tutela e lo sviluppo del verde, di cui allo specifico articolo del Regolamento Edilizio Comunale.
4. Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici possono essere computate ai fini del raggiungimento del lotto minimo eventualmente previsto nelle zone contigue.
5. Sugli edifici esistenti alla data del 1° gennaio 2012 sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3 della legge urbanistica provinciale nel rispetto dei seguenti parametri:
    - Ampliamento massimo 20% della SUN esistente sia per aggiunte laterali che per sopraelevazione;
    - Altezza massimo del fronte [m]: 8.50 m. Gli ampliamenti di edifici con altezza del fronte superiore alla massima consentita (8,50 m), possono essere effettuati per aggiunte laterali fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio. Nel rispetto dell'ampliamento massimo consentito
6. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso solo in destinazioni compatibili con quelle ammesse all'interno dei centri storici.

Art. 111 Viabilità storica

1. È costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici individuati in cartografia.
2. I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, linee di difesa, trincee, ecc.) anche se non evidenziati nelle carte di piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.
3. Il presente articolo si applica su tutto il territorio comunale ad esclusione dei centri storici e dei centri storici isolati di cui al precedente Titolo V Capitolo 2.

Art. 112 Aree di interesse archeologico

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalla LP 17 febbraio 2003, n.1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali).
2. Il PRG riporta in cartografia la perimetrazione delle aree e relative classi di tutela secondo le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia e sulla base di quanto riportato dalla cartografia del sistema strutturale del PUP. La Soprintendenza potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, come previsto dall'art. 9 della LP 17.02.03, n. 1, sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte.

Tutela 01

Sito contestualizzato, vincolato ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.

Tutela 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art.13 del D.lgs. 42/2004 e ss. mm (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono il permesso di costruire, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla LP 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale

per il governo del territorio", che prevedono ampliamento del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione ec.), disciplinate dalla LP 26/1883 e ss.mm. ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste al comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss. mm., secondo quanto disposto dall'art.25 del D.lgs. 50/2016.

Art. 113 Laghi, fiumi, torrenti e rivi

1. Il Piano Regolatore Generale riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi, dei corsi d'acqua e dell'eventuale fascia di erosione.
2. La riva dei laghi e dei corsi d'acqua - sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione - è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola.
3. All'interno di tali zone, è possibile il ripristino della conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici e ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei torrenti e del lago.
4. Nelle aree individuate al precedente comma sono consentiti solo accessi pedonali che non comportino alterazioni dello stato fisico dei luoghi.
5. Per quanto riguarda i torrenti, è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nelle zone espressamente indicate nel P.R.G.
6. Le opere idrauliche di difesa e regimazioni delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
7. Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come lago, torrenti e rivi e relativa fascia di erosione, sono regolate dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei contenuti degli artt. 9 e 10 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.
8. Per la definizione esatta della proprietà pubblica, appartenente al demanio provinciale, si rimanda agli artt. 4 e 5 della citata L.P. 18/76. Le modalità di intervento sono definite dall'art. 7 della medesima legge.

9. Eventuali torrenti e rivi non indicati in cartografia sono comunque assoggettati alla presente normativa.

Art. 114 Aree di protezione fluviale – Ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP

1. Allo scopo di garantire la funzionalità ecologica delle fasce riparie dei torrenti il PRG individua in cartografia le "Aree di protezione fluviale" in conformità alle disposizioni contenute nel Piano Urbanistico Provinciale e sulla base degli "Ambiti fluviali di interesse ecologico" definiti dal PGUAP.
2. Gli ambiti fluviali ecologici si distinguano in:
   a) Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti ed è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti; il Comune di Altopiano della Vigolana può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.
   b) Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre: in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. È ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti.
   c) Ambiti fluviali ecologici con valenza bassa: la significativa trasformazione dell'alveo ad opera dell'uomo che caratterizza questi ambiti non prefigura la possibilità di recuperarne la funzionalità ecologica se non in maniera contenuta; si tratta infatti prevalentemente dei tratti in cui gli alvei risultano marcatamente incanalati, per i quali si rimanda all'autorità idraulica competente la valutazione di eventuali interventi mitigatori direttamente in alveo o sugli argini, secondo i criteri descritti nel piano stralcio per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. È ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti.
3. Negli ambiti fluviali ecologici, di cui al comma, e gli interventi sugli edifici esistenti e l'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica sono subordinati alla

verifica della sicurezza rispetto al pericolo idraulico e al rispetto di quanto previsto dagli artt.16, 17, e 33 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.

4. Nelle aree di protezione fluviale individuate nel PRG sono ricompresi anche gli ambiti fluviali di interesse idraulico del PGUAP. In tali ambiti la realizzazione di nuovi insediamenti e più in generale l'occupazione di tali aree è vietata. Sono ammessi interventi di particolare rilevanza sociale e in mancanza di localizzazioni alternative, e nei quali deve comunque essere evitata la riduzione delle aree di possibile espansione del fiume ed assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'esposizione di persone e beni ai pericoli di piena e secondo quando previsto agli articoli 16, 17 e 32 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP. Gli interventi in tali ambiti devono essere indirizzati alla sistemazione idraulica e idraulico forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi e degli edifici esistenti e alla realizzazione di percorsi pedonali. Eventuali percorsi ciclabili devono essere regolamentati al fine di non interferire con le dinamiche funzionali dell'ecosistema fluviale. In tali ambiti è inoltre ammessa la nuova viabilità veicolare se assolutamente necessaria e non diversamente localizzabile o nel caso in cui risulti funzionale alla valorizzazione didattica dell'ambito fluviale. Gli eventuali interventi nella fascia di rispetto di 10 m. sono soggetti alla L.P. 18/1976 secondo le modalità previste dall'art.113.

Art. 115 Aree di protezione dei laghi

1. La zona di protezione del lago è regolamentata dal presente articolo in sintonia a quanto enunciato all'art. 22 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008.
2. Le indicazioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla protezione e tutela dei caratteri del lago. A tal fine il piano riporta con apposita simbologia, nella cartografia, la zona di protezione del lago.
3. In essa sono consentiti interventi edilizi e urbanistici solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee.
4. All'interno di tale zona il piano individua apposite destinazioni d'uso urbanistiche che fanno riferimento direttamente all'articolo specifico di normativa, eventualmente integrato per la parte ricadente nella zona di protezione dei laghi al fine di garantire l'integrità delle aree poste lungo la riva del bacino lacustre.
5. In generale nella zona di protezione del lago è vietato:

   a) procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello dell'acqua e all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea;

   b) immettere elementi inquinanti di qualunque natura;

   c) modificare artificialmente lo specchio d'acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali. Il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area di protezione va conservato senza lacerazioni ovvero ricostituito nei suoi connotati originali laddove degradato o alterato;

   d) realizzare nuove strade veicolari.
6. La zona di protezione del lago può essere interessata dalle seguenti infrastrutture ed attrezzature nel rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti:

a) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché per lo smaltimento delle fognature;

b) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia.

7. Gli eventuali scavi ammessi dovranno essere accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.

Art. 116 RL - Riserva locale

1. IL PRG individua con apposito perimetro la riserva locale “Paludei".
2. Le riserve locali sono regolamentate LP 23 maggio 2007 n.11 “Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura” e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le modalità d'intervento di gestione, valorizzazione e salvaguardia delle riserve locali sono affidate al comune di Altopiano della Vigolana ai sensi dell’art. 45 comma 6 della LP 11/20017 e dovranno essere contenute in uno specifico progetto di definizione naturalistica e catastale parte integrante delle presenti norme di attuazione.

Art. 117 Zone di protezione dei corsi d’acqua

1. Nelle zone di protezione dei corsi d'acqua è vietato qualsiasi intervento che non consideri in quadro naturalistico esistente e non tenda alla conservazione o alla ricostruzione dei suoi connotati originali.
2. Gli interventi in fregio ai corsi d’acqua devono rispettare le disposizioni della L.P. 8.07.1976 n. 18 “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali” e della L.P. 23.05.2007 n. 11 “Governo del territorio forestale e montano dei corsi d’acqua e delle aree protette”. Gli interventi sui corsi d’acqua devono inoltre rispettare le disposizioni relative agli artt. 28 e 29 delle NTA del PGUAP.
3. All'interno di tali zone, non riportate in cartografia, il piano individua le singole destinazioni d'uso urbanistiche che fanno riferimento direttamente agli specifici articoli di normativa, integrati dal presente articolo per la parte ricadente nella zona di protezione dei corsi d’acqua, al fine di garantire l'integrità delle aree poste lungo la riva.
4. In generale nella zona di protezione è vietato:

   a) procedere all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea;

   b) immettere elementi inquinanti di qualunque natura;

   c) modificare artificialmente il corso d’acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali;

   d) alterare il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area;

   e) recintare le rive naturali accessibili;

   f) attivare discariche;

   g) collocare la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante.

5. L'accessibilità alle rive deve essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.
6. La zona di protezione può essere interessata dalle seguenti infrastrutture ed attrezzature nel rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti:

   a) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché per lo smaltimento delle fognature;

   b) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia.
7. Gli eventuali scavi ammessi dovranno essere accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
8. Gli edifici ricadenti nella zona di protezione dei corsi d'acqua, possono essere ampliati, secondo le indicazioni contenute nei rispettivi articoli di destinazione urbanistica.
9. Entro tale perimetro rimangono in vigore i prescritti rispetti di settore di cui alle leggi nazionali e provinciali. In particolare, nelle fasce di rispetto di ml. 10,00 lungo i corsi d'acqua, ogni intervento va sottoposto all'autorizzazione del competente Servizio provinciale

Art. 118 Beni ambientali del PUP

1. Il PRG individua con apposita simbologia i seguenti beni ambientali del PUP:

   115 - Castel Vigolo

   Castello risalente al 1200, distrutto e poi ricostruito a guardia della vecchia strada che da Vigolo Vattaro, passando per Bosentino, portava a Calceranica.

   116 – Madonna del Feles

   L'attuale chiesa-santuario, edificata ai primi del '900, sorge su una preesistenza del XVI secolo.
2. Ogni intervento su detti beni, tutelati ai sensi dell'art. 142 D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), necessita della preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali della PAT.

Art. 119 Sorgenti selezionale

1. In relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche ed ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche destinabili al consumo umano, denominata Carta delle risorse idriche, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione 5 settembre 2008 n. 2248, definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela della risorsa idropotabile, individuando le seguenti aree di salvaguardia:

   a) zone di tutela assoluta;

   b) zone di rispetto idrogeologico;

   c) zone di protezione.

2. Nella Carta delle risorse idriche, aggiornata periodicamente dalla Giunta provinciale sono indicate:

   a) le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali utilizzate a scopo potabile con qualsiasi portata, comprese le sorgenti di acque minerali attualmente in concessione;

   b) le sorgenti ritenute strategiche per le peculiari caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità, ancorché non sfruttate per uso umano, che potrebbero costituire riserve future;

   c) le zone di rispetto idrogeologico e le zone di protezione idrogeologica, previste dall'articolo 21 delle norme di attuazione del PUP e disciplinate dalle norme contenute nel D.lgs. n. 152/2006.

3. Il PRG, con apposita numerazione, individua sulla cartografia del sistema ambientale le sorgenti selezionate per le quali si applicano le norme di tutela esposte nei commi precedenti.

Art. 120 Aree soggette a vincolo idrogeologico

1. Sono aree soggette a vincolo idrogeologico quelle riportate sulla cartografia dell'inquadramento strutturale del P.U.P. e comunque tutti i terreni vincolati ai sensi dell'art. 13 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.
2. La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua secondo quanto stabilito al Titolo III Capo II della L.P. 11/2007.

Art. 121 Aree di riqualificazione agricolo – ambientale

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle carte di Piano la perimetrazione dell'area di riqualificazione agricolo-ambientale situata in loc. Fratte, particolarmente correlata alla tradizionale coltura del castagno.
2. In tali aree il P.R.G. si attua attraverso progetti di ripristino e valorizzazione agricola ed ambientale finalizzati al recupero della coltivazione tradizionale del castagno, dal punto di vista:

   - storico-culturale, legato alla memoria di una delle fondamentali forme di sostentamento di un tempo della popolazione di Bosentino;

   - ambientale, agricolo e turistico, quale forma di rivalutazione paesaggistica-ambientale, di redditività produttiva agricola e di offerta di promozione turistica.

3. Tali progetti possono prevedere esclusivamente:

   a) l'individuazione delle superfici da mantenere o recuperare all'uso castagnicolo e quelle ad altra vocazione colturale;

   b) le opere strettamente necessarie al mantenimento ed al miglioramento della produzione agricola dei suoli, compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche morfologiche e naturalistiche dei luoghi;

   c) le opere strettamente necessarie alla valorizzazione ricreativa e turistica della zona, compatibilmente con la tutela paesaggistica e la salvaguardia delle visuali panoramiche;

d) limiti e caratteristiche degli elementi di arredo ed infrastrutturazione (accessi, recinzioni, canalizzazione, ecc.);

e) gli interventi di sistemazione e riqualificazione dei percorsi pedonali e ciclopedonali esistenti.

4. Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui sopra, all'interno del perimetro di tali aree valgono le disposizioni urbanistiche di zona, salvo il divieto di nuova edificazione (comprese tettoie e simili).

Art. 122 Aree di recupero ambientale

1. Il PRG. individua con apposita simbologia le zone di recupero ambientale. Tali aree rivestono particolare importanza per l'equilibrio ambientale delle zone in cui sino situate, anche al fine di assicurare la vivibilità dei nuclei abitati attigui. In tali zone il PRG si attua attraverso i progetti di recupero ambientale. Tali progetti sono considerati di interesse pubblico e rivestono carattere d'urgenza ed indifferibilità. Detti progetti indicheranno gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro integrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.
2. Il perimetro riportato è puramente indicativo e il progetto di recupero ambientale può discostarsene estendendo o restringendo l'area a seconda delle necessità progettuali, sempre e comunque nel limite delle tematiche affrontate nel progetto di recupero ambientale.
3. Il recupero delle aree degradate nei contesti urbanizzati o ai loro margini va indirizzato a migliorare gli standards urbanistici, realizzando nuove infrastrutture o equipaggiamenti civili ovvero ampliando e completando strutture esistenti.
4. Il recupero delle aree degradate nel territorio aperto va diretto a riportarle nelle condizioni originarie attraverso interventi di risanamento ambientale (rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento o ripristino delle colture agricole originarie, sfalcio dei prati, ecc.).
5. Laddove il degrado è in corso a seguito di attività in esercizio (cave, depositi, discariche ecc.), l'azione di recupero consiste nel realizzare le opere di mitigazione degli impatti negativi che esse provocano, individuate da appositi studi specialistici anche con finalità preventive.
6. I progetti di recupero ambientale preciseranno:
   - le opere da eseguire;
   - le destinazioni da assegnare alle aree recuperate, assumendo la zonizzazione del P.R.G., riportata nella carta di piano;
   - i tempi di intervento;
   - i soggetti titolari delle diverse opere.
7. Fino ad approvazione dei progetti di recupero ambientale disciplinati dal presente articolo si applicano le norme di piano relative alle singole zone.

Art. 123 Fasce di rispetto cimiteriali

1. Con riferimento all'art. 62 della legge urbanistica provinciale l'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale di 50 m è riportata con apposita simbologia nella cartografia del PRG.
2. In tali ambiti fatte salve le disposizioni contenute all'art. 9 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono ammessi i seguenti interventi:
    a. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia, senza modifica della destinazione d'uso, degli edifici esistenti.
    b. subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari il cambio di destinazione d'uso, demolizione e ricostruzione nonché ampliamento, per migliorarne le condizioni di utilizzo, degli edifici esistenti;

Art. 124 Fasce di rispetto stradali

1. Si definisce "fascia di rispetto stradale" lo spazio laterale alle strade riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche della sede stradale, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti del traffico veicolare sul contesto circostante. La fascia di rispetto individua inoltre l'area all'interno della quale le indicazioni viarie del PRG possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva modificate in sede di progettazione esecutiva.
2. Tali fasce non possono essere utilizzate per l'edificazione anche sotto il livello naturale del terreno, fatta salva la realizzazione delle opere di cui ai seguenti commi.
3. In tali ambiti fatte salve le disposizioni previste dalla deliberazione della G.P. n. 909/2005 come riapprovata con deliberazione n. 1427/2011 e n. 2088/2013 sono ammessi i seguenti interventi:
    - sostegni di linee telefoniche ed elettriche;
    - cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
    - reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere;
    - recinzioni (come definite dal codice della strada);
    - stazioni di pompaggio e serbatoi idrici;
    - pozzi;
    - metanodotti, serbatoi interrati di gas GPL e simili, ecc.;
    - strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere consentite in tale fascia;
    - strutture ed impianti di manutenzione stradale;
    - marciapiedi.

4. Nelle fasce di rispetto potranno essere realizzati parcheggi, secondo le modalità previste dall'art. 84 delle presenti norme ed i garage interrati previsti all'art. 6 comma 6 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i..
5. Le zone indicate come fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione dei parametri di zona.
6. L'abbandono o mutamento di attività insediate nelle fasce di rispetto stradale, determinano automaticamente l'obbligo di attenersi a parametri e normative specifiche delle zone contigue.
7. Sugli edifici esistenti (art. 13 comma 1 lett. a) e c), ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, sono ammessi gli interventi specificati nei singoli articoli di zona. L'ampliamento è ammesso purché esso non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio da ampliare e garantisca comunque una distanza minima di ml. 2,00 dal ciglio della strada, fatta salva la sopraelevazione in continuità con le murature perimetrali esistenti, ove consentita.
8. All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento nelle fasce di rispetto delle strade esistenti è consentita la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto delle norme di zona e previo parere della Commissione Edilizia comunale, quando preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale. In ogni caso il nuovo edificio non può avvicinarsi alla strada più dell'edificio con il quale è allineato e va garantita comunque una distanza minima di ml. 2,00 dal ciglio della strada.
9. Per gli edifici esistenti, non ricadenti all'interno dei centri storici o evidenziati come insediamenti storici sparsi (art. 47), è ammessa la demolizione totale e contestuale ricostruzione a distanza dalla sede stradale pubblica maggiore di almeno il 30% di quella preesistente, con un minimo di ml. 2,00 dal ciglio della strada.
10. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione Edilizia, può vietare o far arretrare scavi, riporti, muri di sostegno, recinzioni, rampe di accesso ed altri manufatti, qualora questi possano pregiudicare la sicurezza stradale, eventuali allargamenti della sede stradale pubblica o la realizzazione di nuova viabilità prevista dal P.R.G..
11. Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le prescrizioni contenute nel D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare

Art. 125 Fasce di rispetto dei depuratori

1. Nelle aree destinate alla protezione dei depuratori si applica l'art. 59 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento e le disposizioni contenute nella Delibera della Giunta provinciale n° 850 del 28/4/2006.
2. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono inedificabili ed i esse sono consentite le sole forme di utilizzazione del suolo compatibili con gli obiettivi del vincolo.
3. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono computate ai fini della determinazione della capacità edificatoria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.
4. Le ampiezze delle fasce di rispetto dei depuratori sono riportate nella tabella D.

TITOLO VII

Criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale

Art. 126 Generalità

1. Obiettivi della tutela sono la conservazione e la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, per impedirne l'impoverimento e il degrado e per mantenere, o elevare, il livello del quadro esistente.
2. La tutela consiste nell'assoggettare a particolari cautele, condizioni o divieti gli interventi materiali che modificano lo stato territoriale e insediativo esistente e nel promuovere iniziative di miglioramento dell'ambiente e dei paesaggi ove necessario.
3. I progetti, in particolare le relazioni tecniche allegate agli elaborati tecnici, devono illustrare e motivare le scelte progettuali proposte, presentando un'idonea documentazione delle analisi fatte al fine di rendere l'intervento coerente con le indicazioni e gli indirizzi generali contenuti nelle presenti norme.
4. Negli insediamenti, la tutela ambientale e paesaggistica concerne:

   a) l'ambientazione degli interventi edilizi nelle singole zone ed aree;

   b) la protezione paesaggistica degli spazi non edificati e la qualificazione del verde privato nelle aree di pertinenza degli edifici.
5. Negli spazi aperti, l'azione di tutela ambientale e paesaggistica riguarda:

   a) la tenuta generale dei luoghi;

   b) l'ambientazione delle opere stradali e degli altri interventi infrastrutturali;

   c) la difesa di specifiche aree agricole, particolarmente rilevanti anche in termini urbanistici, e la qualificazione generale di tutte le altre;

   d) la protezione e la valorizzazione dei boschi e dei pascoli;

   e) la protezione e la valorizzazione degli ambienti più delicati e significativi attorno ai corsi d'acqua e sui pendii d'alta quota dei monti;

   f) il recupero delle aree degradate.
6. La tutela culturale riguarda la salvaguardia storico-culturale dei centri storici, la protezione e la valorizzazione di singoli manufatti e siti sparsi, talvolta di interesse anche naturalistico, e la protezione delle aree archeologiche.

Art. 127 Criteri di tutela per gli insediamenti storici

1. All'interno dei centri storici perimetrati come sugli insediamenti storici sparsi assumono particolare importanza i criteri di tutela storico-culturale riguardanti i volumi edificati di antica origine, le superfici libere di uso pubblico e privato e le aree di riqualificazione urbana.

2. Ogni progetto di intervento sugli edifici storici e relativi spazi di pertinenza va subordinato ad un attento studio di analisi atto a determinare i caratteri formali, tipologici, strutturali e funzionali propri del manufatto e del contesto circostante e delle loro eventuali modifiche ed alterazioni nel tempo.
3. Tutti gli interventi dovranno coniugare le aspettative dei committenti con l'esigenza prioritaria di valorizzare le peculiarità proprie di ogni singolo manufatto e salvaguardare il suo corretto inserimento nell'ambiente storico circostante. Tale finalità dovrà essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, materiali e modalità costruttive esistenti sul territorio comunale. Qualora non sia possibile il ricorso a materiali e tecniche tradizionali, andranno ricercate soluzioni che siano comunque proiettate, per riferimento compositivo, richiami formali e capacità di lettura del contesto, verso la ricerca di equilibrio e compatibilità fra le nuove tipologie insediative e l'ambiente circostante.
4. Nell'ambito dei centri storici, nelle zone in cui sia prevista la possibilità di nuova edificazione o l'ampliamento dell'esistente, tutti gli interventi dovranno ispirarsi alle forme costruttive tradizionali storicamente consolidatesi. Lo studio riguarderà le tipologie edilizie, lo sviluppo planimetrico dei fabbricati e la loro articolazione volumetrica, l'adozione degli organismi peculiari di ciascuna zona e di ciascun tipo edilizio, la partitura architettonica dei prospetti, l'impiego di elementi decorativi, materiali, colori, varietà di struttura, di forma, di esecuzione delle coperture e quant'altro concorre a specificare i connotati tipici dei fabbricati nella loro fisicità e nel loro significato non solo funzionale, ma anche simbolico, espressivo, estetico e culturale in senso lato.

Art. 128 Criteri per l'ambientazione dell'edilizia corrente

1. Le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, dove ammesse, devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti Norme di attuazione. A tal fine l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione edilizia, ha facoltà di imporre soluzioni progettuali diverse rispetto a quelle proposte nonché, sui beni esistenti, l'esecuzione di opere (tinteggiature, finiture, ecc.) e la rimozione di elementi quali: scritte, decorazioni, coloriture, insegne, sovrastrutture ed accessori di ogni genere, contrastanti con i criteri di tutela ambientale stabiliti dal P.R.G.
2. Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia devono rispettare i criteri dei seguenti comma. In particolare devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

   a) i nuovi edifici e le trasformazioni di quelli esistenti devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante, per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti, e devono riprendere, interpretandoli, gli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona;

   b) i materiali e i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti, devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno. E' consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti nel numero strettamente necessario per il corretto rapporto aero illuminante dei locali sottostanti. L'installazione dei pannelli solari e fotovoltaici è ammessa secondo le disposizioni dell'art. 30 comma 1 lett. c);

c) le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni devono privilegiare l'adozione di morfologie e colori tradizionali della zona. I serramenti esterni dovranno essere preferibilmente in legno. Le ante ad oscuro dovranno essere realizzate esclusivamente in legno. Eventuali grate o inferriate di protezione dovranno essere a disegno semplice;

d) i nuovi volumi dovranno sempre inserirsi nell'andamento naturale dei terreni evitando al massimo gli sbancamenti ed i riporti di terreno nonché l'esecuzione di piazzali e di opere di sostegno eccessive. I muri di sostegno devono essere ridotti al minimo e, ove possibile, essere sostituiti da scarpate inerbite. Gli scavi e i riporti dovranno essere minimizzati, conformando a questa esigenza gli sviluppi plano-altimetrici dei corpi di fabbrica, dai quali deriveranno le direzioni dei colmi dei tetti. Questi saranno preferibilmente a falde inclinate, con le usuali pendenze tradizionali e col minor numero possibile di emergenze;

e) le tipologie, i caratteri architettonici degli edifici e quelli morfologici e funzionali delle infrastrutture tecniche e delle opere di urbanizzazione dovranno essere sempre quelli più appropriati relativamente a ciascun contesto insediativo e paesaggistico;

f) l'esecuzione dei singoli edifici e quella dei giardini, degli orti, dei piazzali, dei parcheggi, delle strade private di pertinenza e dei rispettivi arredi esterni (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) dovrà essere sempre concomitante ed integrata in progetti unitari. Le superfici pavimentate andranno razionalmente ridotte, a vantaggio di quelle sistemate a verde.

3. Il Sindaco, ha facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, oggettistica, affissioni, ecc.) contrastanti con il carattere civile degli abitati. In particolare, sentita la Commissione Edilizia comunale, può prescrivere mediante ordinanze:

a) l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui prospetti e sulle coperture di edifici particolarmente degradati

b) la bonifica di opere non ultimate da tempo.

Art. 129 Criteri di intervento per l'edilizia produttiva e commerciale

1. I fabbricati ad uso artigianale/industriale e commerciale, ricadenti nelle zone a loro specificatamente destinate o in altre parti del territorio dov'è ammessa la loro presenza, dovranno risultare disposti regolarmente e orientati uniformemente secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche e dei caratteri topografici locali. Gli spazi liberi non usati per le attività produttive/commerciali dovranno essere sistemati a verde, possibilmente alberato.
2. La progettazione di nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno. I muri di sostegno in calcestruzzo a vista devono essere ridotti al minimo e, ove possibile, essere sostituiti da scarpate inerbite**.**

   Articolazioni volumetriche, tipologie di copertura, materiali e colori dei prospetti ed ogni altro elemento caratterizzante degli insediamenti deve risultare compatibile con le costruzioni della zona.

3. I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere progettata contestualmente all'edificio.
4. Gli spazi di pertinenza, gli arredi esterni e le recinzioni devono essere oggetto di una progettazione accurata, tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva/commerciale e ad evitare l'impermeabilizzazione generalizzata dei piazzali. Devono essere chiaramente indicati i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio.
5. I sistemi del verde, ovvero barriere visive naturali, saranno preferibilmente collocati lungo il perimetro del lotto e potranno consistere in dune artificiali rinverdite, alberature ad alto fusto, siepi, dossi, che consentano di separare virtualmente la zona produttiva dal contesto circostante.
6. Per preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la sicurezza delle costruzioni nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione:

   a) le superfici di terreno denudato vanno rinverdite anche solo mediante piantagione di alberi e/o arbusti, per favorire ed aumentare l'evaporazione;

   b) le pavimentazioni delle strade, dei piazzali, dei percorsi pedonali vanno eseguite con coperture filtranti e quindi devono essere preferibilmente in ghiaia o lastre di pietra locale su letto di sabbia, al fine di aumentare il percolamento profondo;

   c) il ruscellamento delle aree esterne pavimentate dovrà essere contenuto a mezzo di caditoie e/o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati onde diminuire la velocità dei deflussi superficiali.

7. Qualora sia indispensabile per lo svolgimento dell'attività produttiva/commerciale, collocare all'aperto del materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici appositamente definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi.
8. Cartellonistica e segnaletica pubblicitaria in generale devono essere limitate al minimo indispensabile ed essere inserite nel contesto dell'attività produttiva/commerciale senza ricercare il contrasto visivo.

Art. 130 Ambientazione degli spazi esterni

1. Nelle aree inedificate vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione di giardini, orti, terreni coltivati, del verde e delle superfici pavimentate in genere e la rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali vari e quant'altro deturpa l'ambiente o ne costituisce pregiudizio.
2. Nell'ambito degli spazi aperti non edificati degli abitati è esclusa, sotto qualsiasi forma, l'affissione di pubblicità commerciale all'infuori degli appositi spazi fissati dal Comune.
3. Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può prescrivere mediante ordinanze:

   a) l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle recinzioni private confinanti con spazi pubblici e non conformi alle tipologie ammesse o bisognose di sistemazione;

   b) la manutenzione periodica delle aree a verde pertinenziale incolte da tempo, in situazione di degrado o in fase d'imboschimento incontrollato;

c) la rimozione dei depositi indecorosi e delle discariche di materiali e di rifiuti in pubblica vista.

4. Il Sindaco ha inoltre facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, depositi di materiali, ecc.) contrastanti con il carattere civile e i quadri storici degli abitati, e di proporreprogetti di recupero e riqualificazione di pubblica convenienza ed utilità.

5. L'installazione di elementi in vista per infrastrutture e servizi di interesse collettivo quali: cavi, tubi, corpi illuminanti e relativi sostegni, ganci, semafori, segnaletica stradale, targhe, insegne, pensiline, chioschi, panchine, ringhiere, cordoli, volumi tecnologici e simili, va progettata ed eseguita con particolare cura, sia nella scelta dei siti che negli elementi costruttivi, nelle opere e negli interventi da adottare, avendo per obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storici e paesistici dell'ambiente urbano. A tal fine il Comune potrà dotarsi di un apposito manuale tecnico-operativo nel quale indicare, sia le modalità di esecuzione, sia i siti dove collocare i chioschi, le cabine telefoniche, i cassonetti, i raccoglitori differenziati e gli analoghi elementi mobili o precari, le altre componenti fisico funzionali della configurazione e dell'uso delle strade, delle piazze e dei giardini pubblici quali panchine, fioriere, recinzioni, lampioni, pennoni, fontane, strutture ed elementi delle insegne in genere e della pubblicità commerciale in particolare nonché della segnaletica stradale. Le insegne/segnaletiche devono contenere solo informazioni di pubblico interesse ed avere dimensioni ridotte.

6. Nelle pavimentazioni delle strade e delle piazze pubbliche, dei marciapiedi, degli spazi privati aperti al pubblico percorso quali: porticati, sotto passi, androni, corti ecc., vanno privilegiate le tecniche e i materiali più qualificati della tradizione locale, pur nel rispetto delle esigenze funzionali attuali. L'uso di manti bituminosi o cementizi va preferibilmente evitato a favore di quello di elementi lapidei posati con le tecniche riferibili alle migliori consuetudini locali.

7. Per la qualificazione delle delimitazioni stradali va limitato l'impiego di guardrail in acciaio, di recinzioni e cordonate in elementi cementizi, di inferriate a rete, mentre è favorito l'impiego di robuste strutture lignee a disegno semplice o di ferro battuto e lavorato.

8. Le superfici non pavimentate dei fondi devono essere sistemate a giardino, ad orto, a frutteto, a prato e/o piantumate con alberi e siepi di essenze locali, in conformità con i costumi e la tradizione locale. Gli spazi a parcheggio vanno preferibilmente inseriti nel verde e ombreggiati da alberi.

9. Nelle zone specificatamente destinate all'insediamento, in attesa dell'edificazione e della relativa infrastrutturazione, non sono ammesse tecniche e mezzi di coltivazione dei suoli che possano comportare l'alterazione dei quadri paesistici esistenti. In tali zone non è ammessa ogni attività agricola che rechi disturbo e molestia agli insediamenti presenti nonché la trasformazione di coltura da agricola in forestale.

Art. 131 Criteri per l'ambientazione di viabilità, spazi pubblici e opere di infrastrutturazione

1. L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo che si possano scegliere e quindi realizzare le alternative tecnico-economiche di minor impatto

paesaggistico e ambientale e che tutti gli eventuali effetti negativi residui siano ridotti al minimo, mediante idonee misure di mitigazione.

2. Le caratteristiche costruttive e formali dei vari tipi di manufatti e di opere d'arte stradali e le sistemazioni dell'arredo stradale vanno progettate accuratamente, mirando al loro perfetto inserimento nei quadri paesaggistici locali.

3. Non sono ammesse le soluzioni progettuali che comportano massicci lavori di sbancamento e riporto, salvo che per ineludibili ragioni tecniche e in mancanza di alternative di minore impatto. Comunque, tali interventi vanno sempre mimetizzati accuratamente, impiegando le tecniche più idonee a ridurre gli impatti visivi generati, quali: azioni di rinverdimento e piantumazione con essenze arboree locali, finiture in pietrame dei muri. Sono pure escluse le soluzioni progettuali con viadotti e muri di sostegno di estensione e di altezza superiori ai minimi tecnicamente necessari, a favore della tecnica delle scarpate stabilizzate, anche a gradoni, inerbite e piantumate, terre armate e simili.

4. Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di mitigare il contrasto tra l'opera ed il paesaggio e favorire il massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali e con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.

5. Nell'esecuzione di tutte le altre infrastrutture, puntuali o a rete, le opere in vista vanno eseguite con tecniche e materiali tradizionali, quali la pietra per le murature e il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc. L'impiego del cemento e delle strutture metalliche verrà ammesso solo laddove risulterà imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.

6. Le strutture tecnologiche quali: cabine elettriche e altri manufatti degli elettrodotti, centraline di pompaggio e opere di presa degli acquedotti, impianti per le telecomunicazioni ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti ambientali e paesaggistici. Esse devono essere mascherate con schermi vegetali, realizzati con arbusti e piante d'alto fusto, dislocati adeguatamente nell'area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico. I volumi edilizi devono essere disposti in modo da risultare il più possibile defilati rispetto alle vedute panoramiche, ed in modo particolare, rispetto alle strade di maggiore traffico.

7. Le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi (linee elettriche, tubazioni, strade di cantiere, baraccamenti, cave di prestito, impianti di risalita ecc.), una volta cessata la loro funzione, vanno smantellate e rimosse, e i loro sedimi devono essere sistemati ripristinando gli assetti precedenti dei terreni e della vegetazione.

8. Le infrastrutture dismesse vanno smontate o demolite a cura dei titolari. I rispettivi sedimi devono essere sempre risistemati in modo da ricomporre i quadri ambientali e paesaggistici precedenti, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

Art. 132 Protezione paesaggistica delle aree agricole

1. Le aree agricole sono unità paesaggistiche ed ambientali caratterizzate dalla dominanza di suoli coltivati o coltivabili e dalla presenza di insediamenti sparsi. La

localizzazione di fabbricati deve essere preceduta dall'analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche, e all'interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo.

2. Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, alla nuova edificazione di fabbricati isolati si preferisce quella di fabbricati accostati agli insediamenti esistenti. Solo le stalle ed i fienili vanno distanziati dagli altri fabbricati rurali, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto delle strutture insediative e con i relativi complessi agricoli, sempre opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

3. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria. I materiali devono essere, in via prioritaria, quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.

4. La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra, i muri di contenimento ed ipercorsi veicolari e carrabili.

5. I muri esistenti in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati con tecniche e materiali tradizionali della zona o similari (in pietra locale faccia a vista per muri, staccionate in legno, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.

6. Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdite e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.

7. Le recinzioni sono generalmente vietate: per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate.

8. I proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione, la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonate quant'altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la qualità ambientale. Va inoltre effettuata la sistemazione e la recinzione o l'occultazione alla vista dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultino indecorosi.

Art. 133 Tutela dei boschi

1. I boschi sono unità ambientali e paesaggistiche formate dai terreni interamente coperti da vegetazione arborea, cedua o d'alto fusto, e in generale dai suoli già arborati o da piantumare dove le funzioni di produzione o di protezione vanno preservate e potenziate, con i relativi insediamenti sparsidi edifici rurali e forestali.

2. In queste unità ambientali, ubicate sia nel fondovalle che in quota, è da sconsigliare il taglio indiscriminato delle piante, in particolare quelle che definiscono il paesaggio di fondovalle, come i castagni. In queste aree sarà consentita la realizzazione di opere necessarie alla protezione, coltivazione e conservazione del verde boschivo, le attività previste dal Piano generale forestale della P.A.T. e dai piani di assestamento forestale e comunque quanto previsto nelle norme di attuazione.
3. In tali aree è vietato costruire strutture che comportino rilevanti opere murarie, fare scavi, gestire discariche, accogliere depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura, accumulare merci a vista.
4. L'esecuzione di eventuali tracciati stradali, a scopo forestale, deve evitare la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché manufatti massicci e vistosi. Sbancamenti e riporti vanno rinverditi.
5. La trasformazione degli edifici esistenti, se ammessa, deve essere ispirata a criteri d'uniformità ed a modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da un'analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
6. I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza.
7. La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata.
8. Le recinzioni sono vietate; per particolari esigenze sono consentite delimitazioni in legno.
9. I muri in pietra, di sostegno o contenimento del terreno, devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
10. È consentito operare nell'ambito della viabilità forestale, purché alle strade realizzate o sistemate sia assicurato principalmente il ruolo di servizio alle funzioni del bosco, salvo diversa previsione di Piano. Negli interventi, va limitato il numero delle piazzole e curato lo smaltimento delle acque. L'esecuzione dei tracciati deve evitare la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché di manufatti massicci e vistosi. Sbancamenti e riporti vanno rinverditi. In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per l'infrastrutturazione e per la difesa del suolo, le opere in vista dovranno essere eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali quali la pietra, il legno, ecc.

Art. 134 Tutela delle rive e dei corsi d'acqua

1. Le rive dei corsi d'acqua sono unità ambientali e paesaggistiche di transizione tra la terra e l'acqua e vanno preservate per la loro funzione naturale.
2. Vanno privilegiati, ogni volta sia possibile, gli interventi di rinaturalizzazione, da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, evitando dannose modifiche della morfologia dell'alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale.

3. Gli interventi edilizi ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del sito, limitando le volumetrie e l'impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati (preferibilmente tradizionali). Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili, mentre per quanto riguarda l'arredo esterno, le recinzioni e l'illuminazione saranno improntate alla massima semplicità, recuperando la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

Art. 135 Varianti periodiche

1. Il P.R.G. può essere soggetto a varianti nel rispetto delle le procedure previste dall'art. 39 della Legge Provinciale legge urbanistica provinciale.

Art. 136 Norme transitorie e finali

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il PRG, è sostituita con quanto previsto dagli elaborati elencati nell'art. 2 delle presenti norme.
2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 137 Varianti del "Patto Territoriale della Vigolana"

1. La Legge Provinciale 8 luglio 1996 n. 4 "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di zone svantaggiate", prevede la possibilità di attivare i "Patti Territoriali" quali strumenti di programmazione provinciale, ovvero degli accordi promossi da soggetti pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di interventi aventi come obiettivo lo sviluppo e la promozione delle realtà locali. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento ha istituito il "Piano Territoriale della Vigolana" e successivamente ha approvato i bandi finalizzati alla valutazione delle richieste progettuali di iniziativa privata e pubblica.
2. La variante 2018 evidenzia a mero titolo ricognitivo gli ambiti del territorio comunale interessati dal patto territoriale. In tali aree si applicano, fino a loro scadenza. le disposizioni contenute nei singoli provvedimenti di variante attuativi del patto territoriale. Successivamente trovano attuazione le disposizioni contenute nella variante 2018 al P.R.G.
3. Le informazioni contenute nei singoli provvedimenti di variante attuativi del "Patto territoriale della Vigolana" prevalgono, in caso di difformità, sulle previsioni cartografiche e normative della Variante 2018.

Art. 138. Disposizioni transitorie da applicare alla disciplina dei centri storici e dei fabbricati storici sparsi

1. In attesa della approvazione della variante generale alla pianificazione dei centri storici e dei fabbricati storici sparsi continuano ad operare le relative disposizioni sulle categorie di intervento individuate sulle singole schede per ogni edificio disposte dai

PRG vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme nei comuni di Vigolo Vattaro, Vattaro, Bosentino e Centa san Nicolò, ivi comprese le disposizioni sulle categorie di intervento contenute nel regolamento edilizio del comune di Vigolo Vattaro (rif. Delibera del Consiglio Comunale. n. 28 di data 02/07/2010).

2. le destinazioni urbanistiche delle aree comprese nei perimetri dei centri storici individuati dalla presente variante al piano regolatore generale devono considerarsi assoggettate alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dei PRG dei comuni di Vigolo Vattaro, Vattaro, Bosentino e Centa san Nicolò vigenti fino alla entrata in vigore della presente variante.
3. Le aree ricomprese nel nuovo perimetro dei centri storici individuato dalla presente variante ma esterne a quello definito dai PRG nei comuni di Vigolo Vattaro, Vattaro, Bosentino, Centa san Nicolò in vigore alla data di approvazione della presente variante, in attesa dell'approvazione della variante relativamente ai centri storici devono ritenersi soggetto alle disposizioni di cui all'art.110 - “Aree a verde storico”.

Art. 139 Norme generali di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico

1. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pericolosità geologica, idrogeologica, valanghiva e delle acque si applicano le disposizioni contenute nella “Carta di Sintesi geologica “del PUP approvata con delibera delle Giunta provinciale n. 2183 d.d. 23.09.2003 e successivi aggiornamenti. Mentre per quanto riguarda il rischio idrogeologico si dovrà fare riferimento al PGUAP “Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche”. I contenuti della Carta di sintesi geologica, del PGUAP, della carta delle risorse idriche prevalgono sulle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia previste nel PRG.

Art. 140 Tutela dall’inquinamento acustico

1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono essere progettati ed eseguiti secondo le disposizioni contenute all’art.18 della Legge Provinciale 18 marzo 1991, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico” e del relativo regolamento di esecuzione. Il progetto delle opere deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6”.
2. La richiesta del permesso di costruire relativa a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dal comma 4 dell’art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447.
3. La domanda finalizzata all'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli relativi ai valori limite assoluti, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
4. Ai sensi della medesima Legge, unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire o dell’approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una

valutazione revisionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.

5. Indipendente delle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta del permesso di costruire sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto che per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

6. Su richiesta del comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; ciò in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 26.10.1995 n. 447.

7. Al fine di definire puntualmente le varie situazioni, in relazione alle proposte urbanistiche della presente variante e delle varianti future, si dovrà predisporre la redazione o l'aggiornamento della zonizzazione acustica comunale, la cui approvazione è demandata alle relative procedure disciplinate dalle normative di settore.

Art. 141 Deroga

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico è ammessa la deroga alle presenti norme di attuazione con le procedure previste dalle vigenti leggi urbanistiche.

2. Il rilascio dei titoli edilizi in applicazione ai poteri di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato all'autorizzazione del Consiglio Comunale e successivamente al nulla osta della Giunta Provinciale qualora previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

ALLEGATI E TABELLE

Tabella A

Dimensioni delle piattaforme stradali

Deliberazioni della G.P. n. 909/2005, n. 890/2006, n. 1427/2011 e n. 2088/2013

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE – Viabilità Locale	4.50*	7.00
STRADE RURALI BOSCHIVE	---	3.00

* Al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m. 3.00

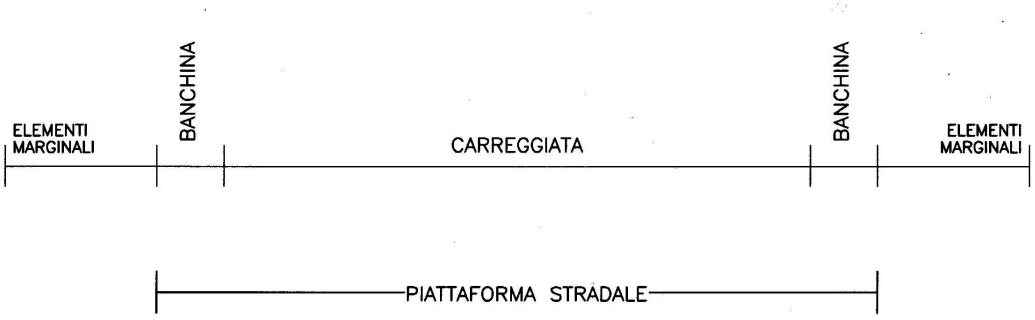


Tabella B

Larghezza delle fasce di rispetto stradali al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento

Deliberazione della G.P. n. 909/2005 come riapprovata con deliberazione n. 890/2006 e successivamente modificata con le deliberazioni n. 1427/2011 e n. 2088/2013.

CATEGORIA	**strade ESISTENTI**	**strade ESISTENTI DA POTENZIARE**	**strade di PROGETTO**	**Raccordi, svincoli di PROGETTO**
I Categoria				
II Categoria	25 m	50 m	75 m	100
III Categoria	20 m	40 m	60 m	--
IV Categoria	15 m	30 m	45 m	--
Altre strade	10 m	20 m	30 m	--

N.B: Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale. Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di 1/5 per i terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.

Tabella C

Larghezza delle fasce di rispetto stradali all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento.

Deliberazione della G.P. n. 909/2005 come riapprovata con deliberazione n. 890/2006 e successivamente modificata con le deliberazioni n. 1427/2011 e n. 2088/2013**.**

CATEGORIA	**strade ESISTENTI**	**strade ESISTENTI DA POTENZIARE**	**strade di PROGETTO**	**Raccordi, svincoli di PROGETTO**
I Categoria				
II Categoria	7,5* m	35 m	45 m	60
III Categoria	7,5* m	25 m	35 m	--
IV Categoria	5* m	15 m	25 m	--
Viabilità Locale	5* m	5* m	10* m	--

(*) Larghezza stabilita dalle presenti norme.

N.B. : Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana)

Tabella D

Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto

Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione.

	nelle urbanizzazioni	negli spazi aperti	misurare da
ACQUE			
Corsi d'acqua pubblici b)	10	30	rive
Sorgenti, Sorgenti minerali, Acque superficiali e Pozzi	Si applicano le norme di attuazione della CARTA DELLE RISORSE IDRICHE DEL PUP		
Acquedotti d)	--	2,5	asse

DEPURATORI BIOLOGICI:

- SCOPERTI:	fascia "A"	50 ml.	dalla recinzione;
	fascia "B"	100 ml.	dal limite della precedente;
- COPERTI:	fascia "A"	50 ml.	dal perimetro del fabbricato;
	fascia "B"	50 ml.	dal limite della precedente;

DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA "IMHOFF":

- SCOPERTI:	(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)	ml. 40	dalla recinzione
- SCOPERTI:	(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)	ml. 50	dalla recinzione
- COPERTI:	(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)	ml. 20	dal centro dell'impianto
- COPERTI:	(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)	ml. 30	dal centro dell'impianto

DISCARICHE	--	100	recinzione

a) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.

b) Ovvero dalle opere di difesa. Gli interventi edilizi ed urbanistici lungo i corsi d'acqua e le loro rive sono regolati - in generale - dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche (vedi anche l'art. 63, comma 2, del Titolo 8° delle presenti Norme).

c) Per le operazioni non espressamente vietate dal P.R.G. nelle fasce di rispetto dei depuratori si richiama la circolare della Provincia Autonoma di Trento n° 5890/87.

d) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

Tabella E

Manufatti accessori : Legnaie

Indicazioni tipologiche e dimensionali.

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE
TIPOLOGIA "A" - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI

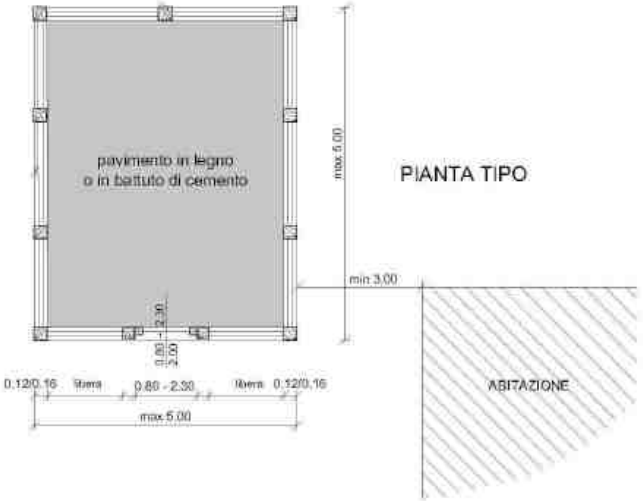
CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 2.80 ml;
- copertura in tegole di cemento o cotto;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0.70 ml;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0.80 a 2.30 ml;

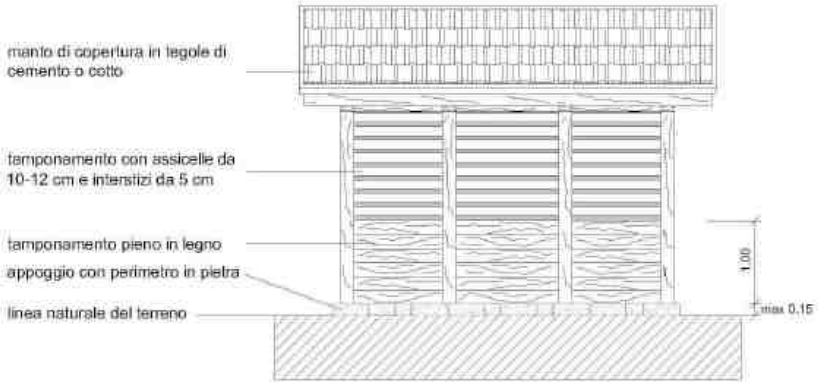


PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO FRONTALE



PIANTA TIPO



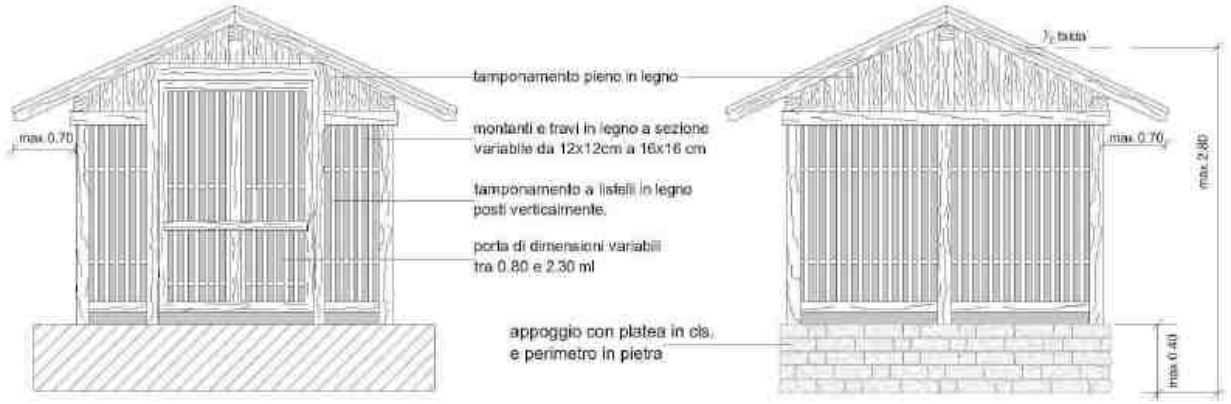
PROSPETTO LATERALE

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "B" - CON LISTELLI IN LEGNO POSTI VERTICALMENTE - CON TERRENO IN PENDENZA

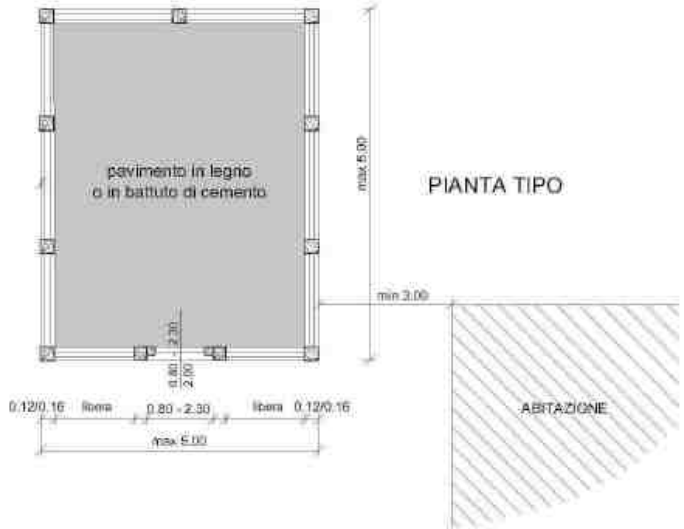
CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 2.80 ml;
- copertura in tegole di cemento o cotto;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0.70 ml;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0.80 a 2.30 ml.

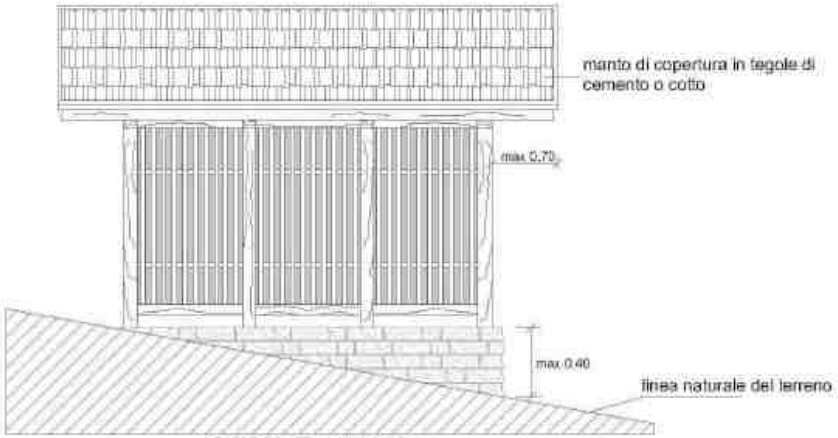


PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO FRONTALE



PIANTA TIPO



PROSPETTO LATERALE

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "C" - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI - CON TERRENO IN PENDENZA

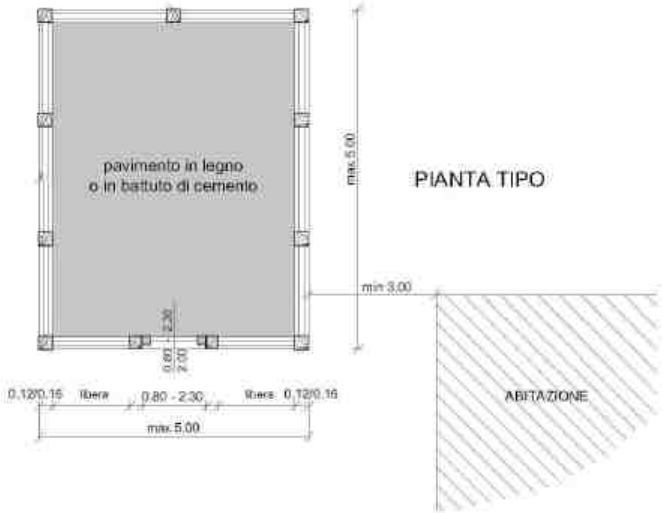
CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 2.80 ml;
- copertura in tegole di cemento o cotto;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0,70 ml;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0.80 a 2.30 ml;

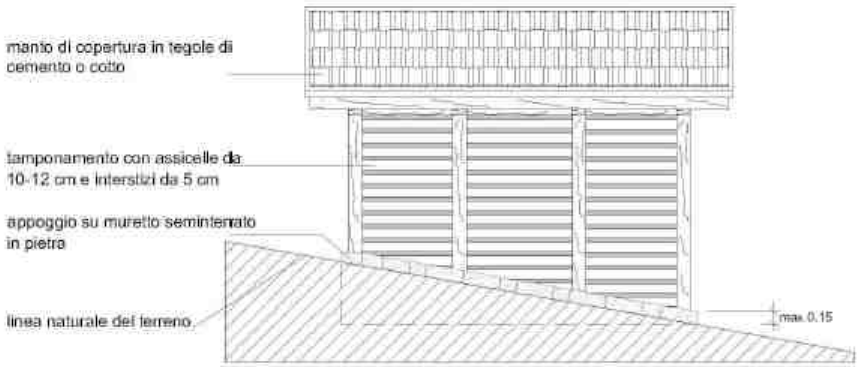


PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO FRONTALE



PIANTA TIPO



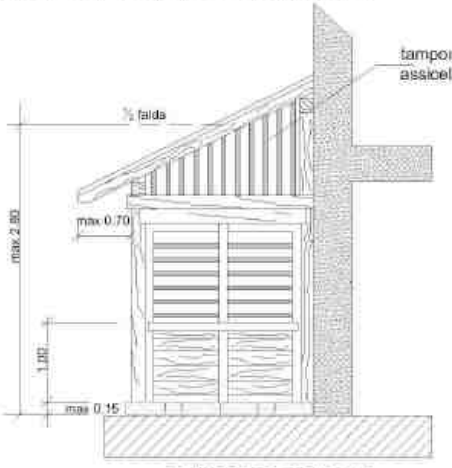
PROSPETTO LATERALE

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

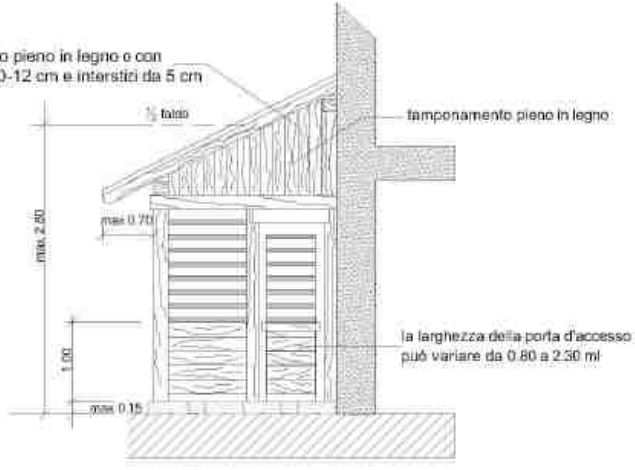
TIPOLOGIA "D" - REALIZZATE IN ADERENZA - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI

CRITERI D'INTERVENTO

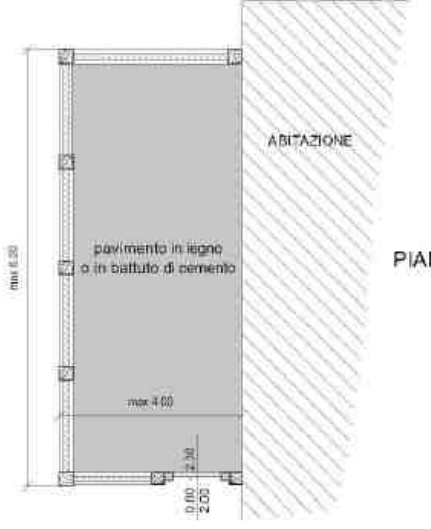
- tipologia edilizia a una falda con struttura portante e di tamponamento in legno;
- il tamponamento potrà essere realizzato sia con listelli posti verticalmente che con assicelle poste orizzontalmente (vedi tipologie schede A, B, C);
- altezza max 2.80 ml;
- copertura in tegole di cemento o cotto;
- sporgenza falda max 0.70 ml;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- la larghezza della porta di accesso varia da 0.80 a 2.30 ml;



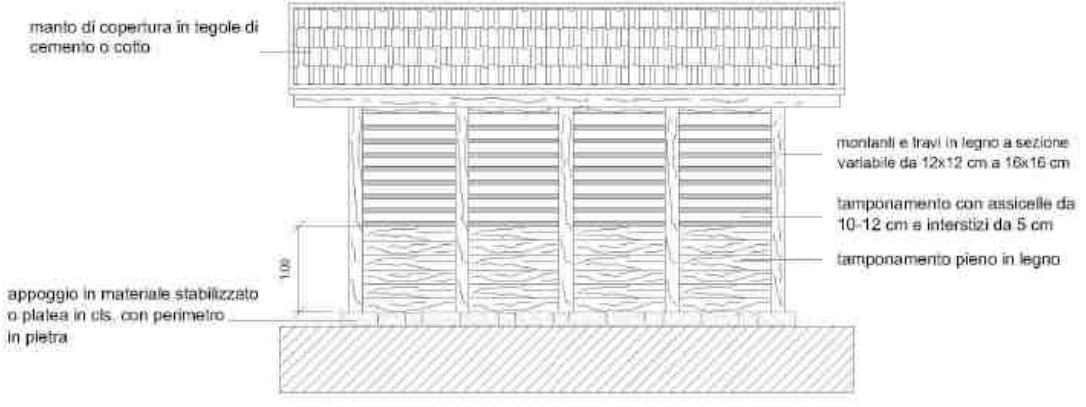
PROSPETTO FRONTALE



PROSPETTO FRONTALE



PIANTA TIPO



PROSPETTO LATERALE